UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Corso di Laurea magistrale in Economia e

Legislazione di Impresa

Normativa antiriciclaggio e il ruolo del revisore: l'integrazione del rischio reputazionale nell'analisi di bilancio

Relatore:

Prof. Pilati Roberto

Tesi di Laurea

di Uggeri Marta

Matr. n. 560568

Anno Accademico 2025-2026

Indice

Introduzione 2

Capitolo 1 – L'evoluzione del quadro normativo europeo 4

1.1. La normativa sovranazionale 7

1.1.1. Le autorità nazionali e sovranazionali 18

1.2. Il recepimento in Italia: il D.lgs. 231/2007 28

1.3. Il nuovo regolamento AML: un approccio coeso e più armonizzato 31

1.3.1. La Direttiva UE 2024/1640 33

1.3.2. Il "*Single Rule Book*" 36

1.3.3. *L'AMLA* 40

Capitolo 2 - Il Revisore Legale: tra obblighi normativi e principi di revisione 43

2.1. La distinzione sulla base dell'incarico 47

2.2. Il processo di autovalutazione dei rischi 50

2.3. Adeguata verifica della clientela 56

2.4. Il Titolare Effettivo 66

2.4.1. I criteri di individuazione 68

2.4.2. La titolarità indiretta: dubbi interpretativi 72

2.4.3. Il registro dei Titolari Effettivi 78

Capitolo 3 – La profilazione dei rischi 86

3.1. L'analisi multidimensionale dei rischi di riciclaggio 87

3.1.1. Rischio geografico nazionale ed estero 89

3.1.2. Rischio reputazionale 96

3.1.3. Attività partecipate e cariche 100

3.1.4. Opacità della catena 103

3.1.5. Esposizione politica 105

3.1.6. Rischio di credito 106

3.1.7. Elementi di mitigazione: "*White list*" e "*Rating di legalità*" 107

Capitolo 4 – Dalla profilazione del rischio alla collaborazione attiva: la S.O.S. di qualità 111

4.1. Gli indicatori di anomalia 112

4.2. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e la funzione di revisione interna 121

4.3. Verso la S.O.S. di qualità: il provvedimento di Banca d'Italia e UIF 123

4.4. Il regime sanzionatorio 128

Conclusioni 130

Introduzione

Il presente lavoro si propone di analizzare l'evoluzione e l'impatto della normativa Anti-Money Laundering (AML) e Counter-Terrorist Financing (CTF) sull'attività professionale dei revisori legali, figure che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più preponderante nel presidiare la legalità del tessuto economico.

L'obiettivo è quello di indagare la relazione che esiste tra gli obblighi di vigilanza e l'efficacia dell'attività di revisione, cercando di rispondere alla domanda "*In che modo la normativa antiriciclaggio incide concretamente sull'operato del professionista?*"

A tal fine, è fondamentale ricostruire il quadro normativo vigente partendo dalle direttive sovranazionali, e dal loro recepimento nell'ordinamento italiano attraverso il D.lgs. 231/2007, fino ad arrivare alla nuova normativa AML rappresentata dal "*AML Package*".

In questo contesto si inserisce il processo di armonizzazione europea, fondato sulla creazione di un *"Single Rule Book"* e sull'istituzione di una nuova autorità europea: l'AMLA; queste due novità segnano il passaggio da un sistema di regole frammentate a uno integrato e uniforme.

L'analisi si concentra in particolare sul *"risk-based approach*", principio cardine della disciplina che impone al professionista un'attività proattiva di identificazione, valutazione e gestione del rischio di riciclaggio proprio e delle società clienti. Tale approccio permette al professionista di definire il livello di esposizione al rischio e di conseguenza pianificare e organizzare l'attività professionale.

Inoltre, l'elaborato metterà in luce come l'antiriciclaggio si integri perfettamente con la tendenza della revisione legale a estendere i propri controlli all'area non finanziaria. In questo scenario, si approfondirà

l’utilizzo dell’analisi del rischio reputazionale globale e dei suoi sotto-score come uno strumento strategico di collegamento, capace di supportare il revisore sia nella fase di accettazione dell'incarico sia nella successiva mappatura dei rischi.

Pur trattandosi di una normativa applicabile a una vasta platea di professionisti, questa tesi si concentrerà prevalentemente sulle regole tecniche formulate per i professionisti che non svolgono incarichi EIP (Enti di Interesse Pubblico) o ESRI (Enti Sottoposti a Regime Intermedio), esaminando i processi di autovalutazione del rischio e i protocolli di adeguata verifica della clientela.

In questo ambito, un ruolo centrale è rivestito dall’individuazione del Titolare Effettivo.

Infine, verrà approfondito il tema dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Se in una prima fase l'obiettivo era di incentivare il numero delle segnalazioni, oggi, a fronte del fenomeno del *defensive reporting*, emerge l’esigenza di privilegiare la qualità e la rilevanza delle informazioni trasmesse alla UIF.

Capitolo 1 – L'evoluzione del quadro normativo europeo

La normativa antiriciclaggio è un corpo normativo che mira a impedire che il denaro di provenienza criminale entri nel sistema economico legale; tale normativa ha l'obiettivo di ostacolare il finanziamento delle associazioni criminali preservando la stabilità finanziaria e garantendo l'integrità dell'economia[1].

L'attività di riciclaggio raramente è identificata in un evento statico, al contrario, di solito è un processo articolato composto da diverse fasi e attività che si sviluppano nel tempo e nello spazio. Le attività di riciclaggio si definiscono come attività organizzate finalizzate alla "ripulitura" di denaro sporco accumulato attraverso il compimento di reati.

La definizione di "riciclaggio" comprende da un lato i reati presupposto che generano il profitto e dall'altro tutte le attività di occultamento, trasferimento o trasformazione che vengono compiute su di essi.

Queste organizzazioni traggono vantaggio dalla complessità e numerosità delle operazioni messe in atto per riciclare il denaro ottenuto illegalmente; più precisamente, il vantaggio deriva dalle asimmetrie nei presidi nazionali e dalle differenti modalità di attuazione delle direttive sovranazionali in materia di vigilanza e intensità dei controlli.

Questa diversificazione normativa permette alle organizzazioni criminali di dislocare le diverse "fasi" dell'attività di riciclaggio in diversi luoghi scegliendo per ciascuna di esse la giurisdizione più "ospitale".

La conseguenza della natura transnazionale del riciclaggio è la creazione di forme di arbitraggio nei diversi sistemi economici, non solo da parte delle organizzazioni criminali ma anche dagli stessi ordinamenti nazionali.

[1] Acquaviva, Mariano. "Normativa Antiriciclaggio." *La Legge per Tutti*, 4 Oct. 2023, www.laleggepertutti.it/641932_normativa-antiriciclaggio. Accessed 27 Mar. 2026.

Il rischio per i diversi Stati è quello di innescare una "concorrenza" dannosa volta a mantenere alta l'attrattività dei capitali stranieri a scapito della rigidità dei controlli.

In questi casi mantenere l'applicazione di attività di contrasto al riciclaggio e controlli preventivi al minimo diventa una vera e propria strategia: i paesi poveri di risorse o sottoposti a vincoli sovranazionali più stringenti possono offrire servizi finanziari ai non residenti o inserire incentivi studiati appositamente per attirare capitali esteri.

La mancanza di rigore normativo diventa paradossalmente un fattore di attrattività dei capitali. Si crea un meccanismo in cui una normativa debole diventa leva economica per favorire l'afflusso di denaro.

Questa dinamica non fa che peggiorare la situazione. Il fatto che gli ordinamenti più rigorosi debbano sostenere costi interni maggiori per l'applicazione dei controlli finisce per rendere i sistemi senza regole ancora più attrattivi alimentando un flusso costante di capitali verso questi ordinamenti.

Tutto ciò mette a rischio l'economia e la stabilità dei sistemi finanziari; per questo motivo negli ultimi trent'anni si è cercato di costruire un sistema antiriciclaggio internazionale capace di agire sul comportamento degli Stati Sovrani attraverso standard dettagliati e organismi di controllo.

La consapevolezza della gravità del fenomeno è nata intorno agli anni Ottanta quando, a seguito dell'apertura dei mercati internazionali, la disponibilità e il consumo di sostanze stupefacenti era di gran lunga aumentato.

L'espandersi di organizzazioni criminali operanti in questi mercati ha aumentato il denaro illecito in circolazione nel sistema finanziario provocando effetti come l'alterazione della concorrenza, favorendo

l'occupazione criminale di imprese e filiere produttive mettendo a rischio la stabilità del settore bancario e finanziario [2].

Il riciclaggio non ha solo conseguenze negative sul sistema finanziario, ma ha anche gravi ripercussioni sociali. Esso, infatti, permette alle organizzazioni criminali di riutilizzare denaro sporco per alimentare attività illegali come il traffico di droga e la tratta di esseri umani[3].

La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è così diventata una priorità nell'agenda politica europea e mondiale[4] iniziando a trovare riconoscimento nelle fonti internazionali. A partire dagli anni Ottanta, le autorità nazionali e sovranazionali si sono impegnate ad estendere l'analisi e il contrasto al riciclaggio, concentrandosi anche su tutte le fasi "a valle" della produzione e dell'utilizzo di proventi illeciti [2].

[2] Giovanni, Castaldi, and Clemente Claudio. "*Quaderni Dell'antiriciclaggio, Analisi E Studi. La Normativa in Tema Di Prevenzione Del Riciclaggio: Autorità, Regole E Controlli"*. Banca D'Italia, UIF, Feb. 2023, uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-20-2023/Quaderno-20-2023.pdf.

[3] "Le Direttive Antiriciclaggio (AML) Dell'UE: FAQs | RegLab." *Reglab.com*, 2018, www.reglab.com/it/centro-di-conoscenza/direttive-antiriciclaggio-faq. Accessed 28 Mar. 2026.

[4] "Lotta al Riciclaggio E al Finanziamento Del Terrorismo." *Consilium*, 2024, www.consilium.europa.eu/it/policies/fight-against-terrorist-financing/.

1.1. La normativa sovranazionale

L'Unione Europea costituisce un ordinamento sovranazionale autonomo che, nei settori di sua competenza, impone le proprie norme e decisioni a tutti gli Stati membri; anche in materia di antiriciclaggio l'UE esercita i propri poteri con la medesima autorità e modalità applicate in altri campi di intervento [2].

L'Unione Europea, negli anni, ha sviluppato un complesso panorama normativo adatto a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, attraverso l'emanazione di diverse direttive antiriciclaggio [4].

La prima direttiva europea in materia antiriciclaggio risale al 1991 e da allora è stata oggetto di numerose riforme. L'evoluzione normativa e i continui aggiornamenti introdotti permettono di affrontare in maniera sempre più efficace i nuovi rischi emergenti.

Tra questi rischi troviamo:

- Innovazioni tecnologiche come le valute virtuali
- Globalizzazione delle organizzazioni terroristiche
- Sfruttamento delle lacune e punti deboli del sistema da parte delle organizzazioni criminali [4]

Per le imprese che operano nell'UE, conoscere e rispettare i requisiti stabiliti dalle direttive è fondamentale. L'adempimento permette non solo di garantire la conformità alle norme ma anche di prevenire potenziali conseguenze legali e finanziarie.

Sei sono le direttive europee, fino ad ora emanate, ciascuna con propri obiettivi, requisiti e implementazioni rispetto alle precedenti.

La **prima direttiva UE (1991)** stabilisce i principi fondamentali del sistema antiriciclaggio, introducendo l'obbligo di identificazione della clientela, la corretta tenuta dei registri e la segnalazione di operazioni sospette[3]. Tale direttiva è rivolta principalmente agli istituti di credito e agli istituti finanziari e fornisce i pilastri su cui si poggia l'intero sistema di prevenzione del riciclaggio: la sua definizione, la solidità e la stabilità del sistema finanziario europeo e i doveri fondamentali che, tuttora, costituiscono il punto di partenza.

Questi doveri prevedono l'identificazione obbligatoria del cliente nel caso di transazioni pari o superiori a €15.000, ma anche per transazioni di importo inferiore alla soglia appena citata ma con il sospetto di riciclaggio.

Viene poi stabilito l'obbligo di adottare misure ragionevoli per accertare l'identità del Titolare Effettivo, ovvero quella persona per conto della quale il cliente agisce.

La prima direttiva interviene, infine, su altre due questioni fondamentali: la conservazione dei documenti per almeno cinque anni e l'abolizione del segreto bancario nei casi di segnalazione di operazioni sospette [5].

La **seconda direttiva UE (2001)** ha ampliato la platea di soggetti sottoposti alla normativa includendo le imprese e le professioni non finanziarie e introducendo misure di due diligence rafforzate per i clienti ad alto rischio [3].

Tale direttiva nasce dall'esigenza di adottare anche in campo europeo le pratiche internazionali contenute nelle 40 Raccomandazioni del G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) del 1996.

[5] "Directive - 91/308 - EN - EUR-Lex." *Europa.eu*, 2025, eur-lex.europa.eu/eli/dir/1991/308/oj/eng.

Questo intervento di recepimento si è reso necessario perché, una volta introdotti i primi obblighi per il settore bancario, le organizzazioni criminali hanno iniziato a cercare e utilizzare metodi alternativi per riciclare denaro aggirando i nuovi controlli.

Per tale motivo, la normativa è stata estesa anche a quelle professioni potenzialmente vulnerabili e esposte al rischio di riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti. Diversamente dalla prima direttiva, nella seconda, viene ampliato il catalogo di "reati gravi" includendo (oltre al traffico di stupefacenti già previsto nella prima direttiva) la frode grave, la corruzione e la partecipazione a organizzazioni criminali.

Un'altra novità introdotta dalla direttiva è il tema della gestione del "*maggior rischio*" associato alle operazioni in cui il cliente è "*a distanza*"; nello specifico viene chiesto agli Stati di implementare misure adeguate a compensare il rischio legato alle operazioni compiute in assenza del cliente.

La più grande novità stabilita dalla seconda direttiva è l'estensione degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione ad altre categorie di soggetti esterni al settore finanziario.

Tra i "nuovi" soggetti troviamo:

- Revisori, contabili esterni e consulenti tributari
- Agenti immobiliari
- Notai e liberi professionisti legali
- Commercianti di beni di alto valore se il pagamento in contanti è pari o superiore a €15.000
- Case da gioco [6]

[6] "Direttiva 2001/97/CE Del Parlamento Europeo E Del Consiglio, Del 4 Dicembre 2001." *EUR Lex,* 4 Dec. 2001, Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001.

La **terza direttiva UE (2005)** ha avuto come scopo quello di rafforzare i requisiti di *due diligence* della clientela e la valutazione del rischio introducendo per la prima volta il cosiddetto *risk-based* approach [3].

Con la terza direttiva viene, per la prima volta, affiancato al concetto di riciclaggio il tema del finanziamento del terrorismo; questo ha permesso di allineare la direttiva alle nuove Raccomandazioni G.A.F.I. ampliate nel 2003.

La terza direttiva nasce con l'obiettivo di proteggere, attraverso un'azione comunitaria la solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi.

La novità principale della direttiva è l'approccio basato sulla valutazione del rischio esistente. La norma introduce un principio di flessibilità nell'applicazione delle misure; in particolare, stabilisce che i soggetti obbligati non devono applicare controlli identici ad ogni cliente ma, al contrario, l'intensità e la tipologia degli accertamenti devono essere proporzionali alla pericolosità del cliente, del prodotto o della transazione.

Si può, quindi, affermare che la III Direttiva introduce un approccio metodologico flessibile con misure di controllo semplificate o rafforzate in base al rischio.

Un'altra novità riguarda la "*Customer Due Diligence*": non ci si deve più limitare a identificare il cliente ma bisogna verificare il soggetto. Questo vuol dire che sul cliente devo:

1. Identificarne e verificarne l'identità
2. Identificare il "*Beneficial Owner*" ovvero il Titolare Effettivo; questo permette di adottare misure adeguate a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente
3. Ottenere informazioni riguardanti lo scopo e la natura del rapporto d'affari
4. Svolgere un controllo costante vale a dire esercitare un controllo su tutte le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto

Si introduce così il tema del monitoraggio: il controllo sul cliente non è più un atto isolato ma diventa "dinamico". I soggetti devono accertarsi che le attività svolte dal cliente siano coerenti all'origine dei fondi dichiarati e che le operazioni realizzate siano in linea con il profilo commerciale e di rischio che il soggetto ha delineato per quel cliente.

Altri due nuovi temi introdotti dalla Direttiva 2005/60/CE sono le Persone Politicamente Esposte (d'ora in avanti PEP) e il divieto di Anonimato per gli enti creditizi e finanziari.

In particolare, vengono introdotti controlli maggiori e più rigorosi per quei soggetti che rivestono o hanno rivestito cariche pubbliche di rilievo all'estero; tali controlli vengono estesi anche ai familiari e ai collaboratori stretti della persona esposta politicamente. Per quanto riguarda il secondo tema, la direttiva proibisce agli enti creditizi e finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi.

Infine, viene trattato il tema dell'obbligo di segnalazione: i soggetti obbligati, nel momento in cui rilevano un'operazione sospetta hanno l'obbligo di comunicarla alla *Financial Intelligence Unit* (da qui in avanti F.I.U. o UIF se riferito al contesto nazionale).

In particolare, la direttiva stabilisce l'obbligo di informare la F.I.U. nazionale ogni qualvolta si abbia conoscenza, o vi sia il ragionevole sospetto, che sia in corso o sia stato tentato un episodio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il dovere di segnalazione si estende anche se si ha il sospetto che i fondi impiegati derivino da attività illecite. A tale obbligo di comunicazione non si accompagna, tuttavia, ad un dovere di informazione verso il cliente. Al contrario, tali soggetti, hanno il divieto di comunicare al cliente che una Segnalazione di Operazione sospetta (SOS) è stata trasmessa [7].

[7] "Direttiva - 2005/60 - EN - EUR-Lex." *Europa.eu*, 2017, eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32005L0060. Accessed 29 Mar. 2026.

La **quarta direttiva UE (2015)** ha rafforzato l'approccio basato sul rischio precedentemente introdotto estendendo l'ambito di applicazione a nuove categorie di soggetti. La novità di maggior rilievo è l'istituzione dei registri della titolarità effettiva [3].

La IV Direttiva mira a proteggere l'integrità del mercato interno europeo. Tale protezione avviene attraverso l'implementazione di sistemi più efficaci per prevenire e individuare i flussi di denaro illecito nonché per agevolare le indagini sulle reti di finanziamento del terrorismo. La normativa sottolinea come tale obiettivo non possa essere perseguito con iniziative dei singoli Stati Membri ma richiede un intervento a livello di Unione; il rischio è che singole iniziative possano non essere compatibili con il funzionamento del mercato unico e possano creare asimmetrie all'interno dello stesso.

Essendo il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo minacce economiche e non solo crimini, la direttiva a difesa del mercato interno individua i c.d. "Paesi terzi ad alto rischio" vale a dire quei paesi che presentano carenze strategiche nella lotta al riciclaggio.

Viene inoltre implementato il tema della trasparenza necessario per risalire alla corretta identificazione del proprietario o di colui che possiede il controllo effettivo della società. Gli Stati membri devono garantire che le entità presenti nel proprio territorio ottengano, oltre alle informazioni "base" relative alla società, anche informazioni sulla titolarità effettiva che siano adeguate, accurate e attuali.

Per promuovere la trasparenza e impedire che associazioni criminali si nascondano dietro a "società schermo" o strutture societarie opache, gli Stati sono tenuti a adottare misure che permettono l'archiviazione di tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva: nascono così i Registri Centrali.

Questi registri permettono alle autorità competenti, alle F.I.U. e ai soggetti obbligati un accesso tempestivo e illimitato alle informazioni in esso contenuti agevolando lo svolgimento degli obblighi di adeguata verifica.

La direttiva precisa che la consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dalle loro responsabilità in termini di adeguata verifica; queste verifiche devono comunque basarsi su una valutazione concreta del rischio.

Rispetto alle direttive precedenti, la valutazione del rischio si articola su tre livelli gerarchici: sovranazionale, nazionale e individuale.

Il rischio viene valutato, inizialmente, a livello europeo al fine di identificare le aree più vulnerabili e fornire raccomandazioni agli Stati membri su come affrontarle. Successivamente, ciascuno Stato dovrà identificare, valutare e comprendere le minacce interne al proprio territorio al fine di stabilire regole settoriali appropriate e aggiornare il quadro normativo nazionale sulla base di quanto emerso.

Ulteriori novità stabilite dalla direttiva sono state:

- Estensione delle Persone Esposte Politicamente anche a livello nazionale; non si considerano come PEP solo quelle straniere ma anche quelle residenti nello Stato
- Estensione dei soggetti obbligati anche ai prestatori di servizi di gioco d'azzardo considerando, oltre ai casinò, anche le scommesse online e le lotterie
- Riduzione della soglia per le transazioni in contanti; il limite oltre il quale scatta per i commercianti l'obbligo di identificazione e segnalazione viene abbassato da €15.000 a €10.000 [8]

[8] *Direttiva UE 2015/849.* 20 May 2015, eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849.

La **quinta direttiva UE (2018)** si è posta come obiettivo quello di migliorare i requisiti di trasparenza e di rafforzare la cooperazione tra le unità di *intelligence* finanziaria [3].

Tale direttiva nasce come un aggiornamento di quella precedente mirato a migliorare due temi principali:

1. Prevenzione e contrasto più efficace al finanziamento del terrorismo; gli attentati terroristici degli ultimi anni in Europa hanno fatto emergere le nuove modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni
2. La diffusione delle tecnologie digitali come mezzi alternativi al finanziamento di operazioni criminali;

Alla luce dei due temi appena citati risulta opportuno adottare misure volte a garantire una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici [9].

Al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo, la V Direttiva ha implementato misure volte a mitigare i rischi legati alle valute virtuali e all'anonimato degli strumenti prepagati. Fondamentali risultano anche il rafforzamento delle F.I.U. e l'ampliamento dell'accesso ai registri centralizzati con maggiori controlli sui Paesi terzi ad alto rischio [10].

A tal proposito la novità più importante riguarda i registri dei Titolari Effettivi: l'UE ha stabilito che le informazioni presenti in questi registri debbano essere aperte al pubblico.

---

[9] "Direttiva - 2018/843 - EN - EUR-Lex." *Europa.eu*, 2018, eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0843. Accessed 29 Mar. 2026.

[10] Annalisa, De vivo, and Trinchese Gabriella. *Le Novità Della v Direttiva Antiriciclaggio*. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 26 Sept. 2018, 2018_09_27_V%20direttiva.pdf.

Questa apertura dei registri deve permettere ai terzi l'accesso alle informazioni in tutto il territorio dell'Unione [9] al fine di offrire maggiore trasparenza sulla titolarità effettiva e sulle strutture di controllo.

La nuova direttiva promuove una più stretta collaborazione e correlazione tra i registri centrali degli Stati membri, i quali devono garantire che i dati contenuti siano aggiornati e corrispondano alla reale titolarità effettiva.

Tuttavia, tale previsione, viene parzialmente bloccata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che con la sentenza del 22 novembre 2022 ha dichiarato illegittimo l'accesso al pubblico ai dati presenti nel Registro dei Titolari Effettivi.

Secondo la Corte l'accesso generalizzato del pubblico a tali informazioni viola i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali; la consultazione indiscriminata di tali registri potrebbe esporre il Titolare Effettivo a gravi rischi di frode, rapimento, ricatto, estorsione… [11]

Con la V Direttiva UE viene ampliato ulteriormente l'ambito applicativo della normativa includendo altre operazioni e attività quali:

- Operazioni in valuta virtuale
- Servizi di portafoglio digitale
- Attività di commercio di opere d'arte; gli obblighi vengono estesi a tali commercianti per valori pari o superiori a €10.000
- Attività di conservazione o commercio di opere d'arte [10]

[11] Diritto Bancario. "Registro Titolari Effettivi: La Corte UE Blocca l'Accesso al Pubblico - DB." *DB*, 24 Nov. 2022, www.dirittobancario.it/art/registro-titolari-effettivi-la-corte-ue-blocca-laccesso-al-pubblico/. Accessed 29 Mar. 2026.

Con la V Direttiva alcuni temi diventano più severi e stringenti:

1. Inasprimento dei limiti per le carte prepagate anonime = la soglia massima per l'utilizzo di carte prepagate senza identificazione passa da €250 a €150. Parallelamente vengono inseriti degli obblighi di identificazione del cliente per i pagamenti online al di sopra dei €50
2. Verifiche rafforzate per i paesi terzi ad alto rischio = la direttiva specifica che i rapporti con i paesi ad alto rischio dovrebbero essere limitati a meno che non vengano adottate misure di mitigazione del rischio addizionali. Le misure rafforzate richieste dalla normativa sono:
    - Ottenere informazioni supplementari sul cliente e sui Titolari Effettivi
    - Ottenere maggiori informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto di affari
    - Ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni eseguite
    - Ottenere l'approvazione per l'instaurazione o proseguimento del rapporto d'affari
    - Svolgere un controllo rafforzato in termini di numero e frequenza dei controlli
3. Poteri delle F.I.U. = con la IV direttiva l'intervento delle F.I.U. era di natura reattiva, attivandosi solo a seguito di una segnalazione trasmessa dai soggetti obbligati. Con la V Direttiva questo cambia: le F.I.U. hanno un ruolo proattivo in quanto possono ottenere informazioni indipendentemente dalla ricezione di una SOS . Per agevolare il lavoro delle F.I.U. gli Stati membri devono garantire l'accesso diretto e indiretto a tutte le informazioni finanziarie, amministrative e investigative.

   Questa cooperazione permette alle F.I.U. di svolgere un'analisi strategica e individuare, attraverso le informazioni raccolte, nuovi schemi di riciclaggio [9].

Infine, la **sesta direttiva UE (2024)** si è occupata di armonizzare la definizione di reati di riciclaggio, di introdurre una serie minima di reati presupposto e di aumentare le sanzioni in caso di non conformità [3].

La portata di tale direttiva sarà analizzata successivamente nel corso del capitolo 1.3. in quanto rappresenta il punto di partenza dell'evoluzione normativa in materia AML/FDT e uno dei pilastri istituzionali e operativi fondamentali della nuova disciplina aggiornata. La Direttiva UE 2024/1640 è intervenuta sulla Direttiva Whistleblowing (2019/1937) e ha ufficialmente abrogato la Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva) [11].

I soggetti obbligati destinatari delle direttive antiriciclaggio dell'UE (istituzioni finanziarie, imprese, professioni non finanziarie …) sono chiamati a adempiere alle disposizioni antiriciclaggio implementando un adeguato programma di *compliance*.

Tale programma sarà articolato in politiche e procedure interne, nella nomina del responsabile antiriciclaggio e nella continua formazione del personale dipendente.

L'inosservanza di tali norme espone i soggetti obbligati a gravi sanzioni amministrative e finanziarie; in questo contesto, spetta alle autorità di vigilanza garantire l'effettiva applicazione della normativa, disponendo le misure correttive e i provvedimenti sanzionatori necessari in caso di non conformità [3].

Questo "percorso a tappe" presenta limiti intrinseci: ogni aggiornamento interviene per colmare lacune già ampiamente sfruttate dalle attività criminali, rendendo la normativa in ritardo rispetto all'evoluzione delle organizzazioni criminali. Questa continua evoluzione ha portato ad un aumento degli adempimenti burocratici. Il rischio è che i revisori per evitare sanzioni si concentrino maggiormente sulla corretta compilazione dei moduli piuttosto che alla reale identificazione delle anomalie.

Questo fenomeno prende il nome di *defensive reporting*, tema trattato da Előd Takáts nella "*Theory of Crying Wolf"* la quale evidenzia come un eccessivo rigore

sanzionatorio generi un aumento nelle segnalazioni trasmesse alle autorità a fronte di un calo della loro qualità intasando il sistema di "falsi positivi" [12].

Questo è un tema che riguarda in particolar modo le segnalazioni di operazioni sospette, per questo motivo se ne rimanda la trattazione al Capitolo 4.

1.1.1. Le autorità nazionali e sovranazionali

L'Unione Europea non è l'unico organismo a occuparsi del tema dell'antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, ad essa si aggiungono organismi a livello internazionale, europeo e nazionale.

A livello internazionale troviamo:

- Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (d'ora in avanti *G.A.F.I)*
- Il Comitato di Basilea per le banche
- Il Gruppo Egmont
- Il Moneyval

A livello europeo (oltre all'Unione Europea) abbiamo:

- ESAs
- Commissione Europea
- Anti-Money Laundering Authority (da qui in poi A.M.L.A.)

A livello nazionale, invece, i principali organismi sono:

- M.E.F.
- CONSOB
- Banca d'Italia
- UIF

[12] Előd Takáts. *A Theory of "Crying Wolf": The Economics of Money Laundering Enforcement* . Apr. 2007.

Non tutti sono autorità di vigilanza, alcuni svolgono attività di analisi dei rischi o dei sistemi nazionali.

Il **G.A.F.I.** (*Gruppo di Azione Finanziaria*) è l'organismo internazionale di riferimento nel sistema dell'antiriciclaggio; la sua attività non si limita solo alla formulazione di standard globali ma ha anche il ruolo di verificarne la corretta ed efficace applicazione.

Il G.A.F.I. venne costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi con l'obiettivo di elaborare e sviluppare strategie di lotta al riciclaggio [13], sviluppare un sistema antiriciclaggio organico e permettere la collaborazione tra autorità nazionali e internazionali.

Se nel 1989 l'attenzione dell'organismo era esclusivamente sul riciclaggio dal 2001, la consapevolezza dei rischi globali posti dal terrorismo, ha portato a concentrarsi anche sulla prevenzione e sul contrasto del finanziamento del terrorismo e dal 2008 il mandato si è esteso anche alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Nel 2019 l'organizzazione ha assunto una veste permanente dotandosi di una struttura stabile composta da: Presidente, Vicepresidente, Comitato di Indirizzo e Segretario. Oltre agli organi interni sono ammessi a partecipare alle attività del G.A.F.I. anche: i membri, i membri associati e le istituzioni finanziarie internazionali [2].

Le raccomandazioni elaborate dal G.A.F.I., sono riconosciute come standard a livello internazionale e mirano a prevenire le attività finanziarie illecite, analizzare l'evoluzione delle organizzazioni criminali e monitorare i sistemi di prevenzione adottati a livello nazionale [13].

[13] "Gruppo d'Azione Finanziaria - Gafi - MEF Dipartimento Del Tesoro." *Mef.gov.it*, 2025, www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/organismi_internazionali/gafi/.

Tali raccomandazioni sono sottoposte a revisione periodicamente al fine di integrare l'esperienza maturata negli anni, risolvere le criticità riscontrate nelle valutazioni dei sistemi nazionali antiriciclaggio e rispondere efficacemente all'evoluzione dei rischi.

Tra gli elementi più importanti introdotti a seguito della revisione degli standard nel 2012 troviamo:

- L'ampliamento dell'ambito dei reati presupposto introducendo anche le violazioni fiscali
- L'affinamento degli obblighi preventivi di adeguata verifica
- Il ruolo delle F.I.U. [14]

Le raccomandazioni emanate dal G.A.F.I. presentano due caratteristiche fondamentali: universalità e esclusività; tuttavia, non sono formalmente vincolanti tant'è che non sono previste vere e proprie sanzioni per gli Stati che non le applicano. Detto questo gli Stati sono comunque "incentivati" ad applicare e rispettare tali raccomandazioni in quanto eventuali violazioni e scostamenti comporterebbero maggiori rischi e costi di natura economica, politica e reputazionale.

In precedenza, è stato illustrato che l'attività del G.A.F.I. non si limita alla formulazione di regole ma si estende anche ad attività di verifica e valutazione; le verifiche attuate dall'organismo sono di due tipologie ciascuna con un proprio obiettivo:

1. Determinare la conformità delle regole attuate dagli stati rispetto agli standard internazionali
2. Misurare il grado di efficacia delle misure adottate e delle autorità

[14] Banca d'Italia. "UIF - Antiriciclaggio." *Bancaditalia.it*, 2014, uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102.

Nonostante siano obiettivi collegati tra loro, vi è un rapporto di indipendenza tra essi; infatti, è possibile che vi siano ordinamenti conformi agli standard ma che si rivelino inefficaci nella realtà o viceversa un sistema può conseguire risultati operativi soddisfacenti pur non avendo ancora raggiunto un elevato livello di conformità tecnica.

Un'ulteriore verifica svolta dal G.A.F.I. riguarda l'individuazione dei "*paesi caratterizzati da alto rischio non cooperativi o con carenze strategiche*" [2]; questa analisi permette ai soggetti finanziari di avere elementi ulteriori per svolgere le proprie analisi di rischio [13].

Il **Gruppo Egmont** è un organismo globale istituito nel 1995 ; diversamente dal G.A.F.I. non è un'organizzazione intergovernativa ma è un "*network*" di autorità nazionali [2]. L'obiettivo dell'Egmont Group è quello di facilitare e promuovere lo scambio di informazioni, conoscenze e la cooperazione tra le diverse Unità di Informazione Finanziaria (F.I.U.).

Questo aiuto fornito dall'Egmont Group alle diverse F.I.U. che lo compongono avviene mediante una piattaforma che permette lo scambio sicuro di competenze e informazioni adatte al contrasto del riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e i correlati reati presupposto.

L'Egmont Group non ha il compito di condurre le indagini finanziarie sui soggetti, ad esempio a seguito di una segnalazione di operazione sospetta, in quanto tale attività è riservata alle autorità investigative nazionali [15].

Le attività principali del gruppo consistono nel

1) elaborazione di linee guida per l'applicazione degli standard internazionali in maniera uniforme
2) svolgimento di verifiche per l'individuazione di criticità e di misure correttive

[15] "Welcome to the Egmont Group." *Egmontgroup.org*, egmontgroup.org/.

3) gestione di un'infrastruttura informatica globale per gli scambi di informazioni
4) monitoraggio di tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Non essendo un'organizzazione governativa le indicazioni fornite dall'Egmont Group non sono di natura vincolante; analogamente a quanto avviene per il G.A.F.I., la sua dimensione globale, il richiamo nelle fonti internazionali e la connessione con altri organismi conferiscono elevato peso e autorevolezza alle sue iniziative e decisioni.

L'impossibilità di aderire al Gruppo, così come l'espulsione o la sospensione di una F.I.U. dall'Egmont Group rappresentano un segnale di allerta per la valutazione reputazionale e il grado di cooperazione internazionale del Paese.

Il gruppo è organizzato in maniera decentrata, le F.I.U. si distribuiscono su base geografica in "*gruppi regionali"*; tali gruppi non sono autonomi o strutture a sé stanti ma sono gruppi di lavoro interni, senza poteri decisionali, che agiscono in qualità di sedi di coordinamento e condivisione [2].

Lo stesso G.A.F.I., in collaborazione con l'Egmont Group, aiuta i Paesi a creare un'unità di intelligence finanziaria (F.I.U.) responsabile della gestione del flusso di informazioni tra le loro istituzioni e le forze dell'ordine.

La legislazione governativa e la regolamentazione da parte delle F.I.U. di ogni paese fanno delle istituzioni finanziarie la prima linea di difesa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo [16].

[16] "Antiriciclaggio: Cos'è E Perché è Importante | SAS Italy." *Sas.com*, 2026, www.sas.com/it_it/insights/fraud/anti-money-laundering.html. Accessed 3 Apr. 2026.

La **F.I.U.** (UIF se tradotta in italiano) è l'organismo di vertice presente in ogni paese che ha lo scopo di analizzare le segnalazioni di operazioni o transazioni finanziarie sospette che riceve dai soggetti obbligati in relazione a riciclaggio e finanziamento del terrorismo [17].

In Italia la UIF è stata istituita nel 2008 con la funzione fondamentale di contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; l'attività di analisi poggia sul meccanismo delle segnalazioni SOS che permettono di intercettare anomalie nell'operatività della clientela e di trasformare il dato grezzo in informazioni utili per gli organi investigativi.

La collaborazione con le varie Autorità di Vigilanza risulta determinante nell'individuazione e nell'analisi dei flussi finanziari anomali; questa collaborazione non si esaurisce entro i confini nazionali ma si sviluppa attraverso canali di cooperazione *cross-border* in ambito UE [18].

Con riferimento alle F.I.U., nel 2006 viene istituita la Piattaforma delle F.I.U. dell'Unione Europea sia come supporto tecnico alla Commissione Europea e sia per favorire il confronto e il coordinamento tra le F.I.U. dei Paesi membri.

La creazione di questa Piattaforma si deve all'adozione della III Direttiva UE che, introducendo il *risk-based approach,* ha accresciuto il ruolo delle autorità nazionali e europee nella valutazione dei rischi. In risposta alle evoluzioni normative è stato necessario definire questa Piattaforma al fine di elaborare linee guida uniformi per l'attuazione della disciplina e consolidare modelli di cooperazione sempre più efficaci.

---

[17] "Egmont: "No Money for Terror." Lotta al Riciclaggio E al Finanziamento Del Terrorismo." *LMF - LaMiaFinanza*, 15 Feb. 2025, www.lamiafinanza.it/2025/02/egmont-no-money-for-terror-lotta-al-riciclaggio-e-al-finanziamento-del-terrorismo/. Accessed 3 Apr. 2026.

[18] "L'Unità Di Informazione Finanziaria (UIF): Cos'è E Cosa Fa • Federlus." *Federlus*, 2025, www.federlus.it/orizzonti-tv/lunita-di-informazione-finanziaria-uif-cose-e-cosa-fa/. Accessed 3 Apr. 2026.

Oltre al coordinamento gli altri compiti attribuiti alla Piattaforma sono:

- Approfondire tematiche legate all'attuazione delle direttive
- Individuare operazioni sospette con carattere transfrontaliero e
- Definire una standardizzazione delle segnalazioni
- Contribuire all'identificazione delle tendenze e dei fattori rilevanti per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Con la IV Direttiva UE viene creata la bozza di un disegno di coordinamento sovranazionale per l'analisi e la rilevazione di attività AML/FDT basata su 3 fasi: individuazione di casi significativi, scambio automatico delle informazioni, analisi congiunta dei fenomeni individuati [2].

Il **MONEYVAL** (Comitato di Esperti per la Valutazione delle misure antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo) è un organo di monitoraggio permanente, nato nel 1997, incaricato di valutare la conformità dei paesi agli standard internazionali e l'efficacia della loro attuazione formulando raccomandazioni per il miglioramento dei sistemi nazionali. L'obiettivo del Moneyval è quello di migliorare le capacità delle autorità nazionali nel contrastare le attività di riciclaggio attraverso un processo dinamico di valutazioni reciproche, revisione e monitoraggio delle relazioni [19].

Il sistema di valutazione di MONEYVAL "*peer review*" si basa sul modello stabilito dal G.A.F.I. e su standard che permettono di valutare la conformità delle giurisdizioni alle convenzioni internazionali e alla legislazione UE.

Il processo di valutazione degli Stati si articola in diversi cicli, a partire dal 2024 è in corso il "sesto ciclo di valutazione" che pone particolare attenzione all'effettiva attuazione delle raccomandazioni G.A.F.I. .

[19] "Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)." *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism*, www.coe.int/en/web/moneyval.

Rispetto ai precedenti cicli, il sesto introduce dei perfezionamenti al processo di valutazione reciproca ponendo maggiore enfasi sulla qualità, sulla coerenza e sulla sostenibilità dei risultati conseguiti con successivi processi di *follow-up* che si focalizzano sul monitoraggio delle carenze evidenziate [20].

Prima di passare agli organismi nazionali presenti in Italia, è giusto nominare a livello europeo le **ESAs**. Le *European Supervisory Authorities* sono state istituite nel 2010 con l'obiettivo di contribuire alla valutazione europea dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Queste autorità hanno competenze circoscritte al settore bancario e finanziario; infatti, un'autorità fondamentale è l'European Banking Authority (EBA) alla quale sono attribuiti compiti di regolamentazione e coordinamento delle disposizioni antiriciclaggio nel settore bancario. L'obiettivo di queste autorità è quello di istituire delle prassi di vigilanza che siano uniformi, efficienti ed efficaci per assicurare l'applicazione comune e coerente della normativa UE [2].

A livello nazionale, almeno due sono gli istituti che devono essere citati: Banca d'Italia e MEF.

La normativa nazionale attribuisce a **Banca d'Italia** compiti di regolamentazione e di vigilanza sugli intermediari svolti in maniera autonoma e indipendente dalla UIF istituita al suo interno.

Le disposizioni emanate da Banca d'Italia fanno parte della normativa secondaria e riguardano i seguenti aspetti:

- Organizzazione, procedure e controlli interni
- Adeguata verifica della clientela
- Conservazione dei documenti, dati e informazioni
- Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

[20] "Mutual Evaluations." *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism*, 2014, www.coe.int/en/web/moneyval/evaluations.

La normativa di Banca d'Italia è rivolta principalmente a banche, SIM, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e di pagamento e alcune società fiduciarie e deve verificare che tali soggetti rispettino gli obblighi stabiliti dalla normativa.

L'attività di vigilanza è condotta mediante analisi e interventi finalizzati ad individuare i segnali di debolezza degli assetti tecnico-organizzativi e a sollecitare l'adozione di misure correttive più appropriate e adeguate. Le verifiche possono essere di due tipologie: controlli documentali o controlli ispettivi.

Banca d'Italia ha anche potere di intervento in presenza di situazioni critiche: in determinati casi ha la possibilità di convocare gli organi di amministrazione e porre il divieto di intraprendere nuove operazioni. Nel caso in cui le irregolarità o gli aspetti critici siano gravi, ripetuti o sistematici, Banca d'Italia, può avviare procedure sanzionatorie nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali irrogando sanzioni amministrative sia pecuniarie che non [21].

Un altro organismo che si affianca a Banca d'Italia è il **MEF** il quale, attraverso un'attività normativo interpretativa e un'attività sanzionatoria, svolge un'opera di prevenzione nella lotta al riciclaggio di denaro.

Per quanto riguarda l'attività normativo-interpretativa il MEF deve:

1) Predisporre i provvedimenti necessari per attuare la legge antiriciclaggio
2) Risolvere le questioni operative legate all'applicazione di tali norme
3) Collaborare con le autorità competenti nazionali e internazionali

[21] Banca d'Italia. "Banca d'Italia - Supervisione E Normativa Antiriciclaggio." *Bancaditalia.it*, 2018, www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/index.html.

L’osservanza della normativa è garantita da un sistema sanzionatorio che affianca alle sanzioni amministrative pecuniarie quelle penali per violazioni più gravi. Bisogna, però, distinguere i ruoli: se l’attività di accertamento della violazione è demandata ad altri organi (Guardia di Finanza, Dia, autorità di vigilanza…), il compito di irrogare la sanzione rimane nelle mani del MEF .

Una sanzione amministrativa viene irrogata quando

- Un soggetto destinatario dell’obbligo di segnalazione omette di segnalare una SOS alla UIF o alle autorità di vigilanza; tuttavia, se l’omissione non è frutto di una semplice negligenza ma integra una fattispecie di reato (ad esempio favoreggiamento) la competenza passa dalla sfera amministrativa a quella penale
- Vi è mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette
- Vi è violazione da parte dei soggetti del divieto di instaurare o mantenere rapporti con paesi ad alto rischio
- Omessa istituzione del registro unico informativo e del registro della clientela previsti dalla normativa
- Violazione degli obblighi informativi [22]

[22] “Prevenzione Del Riciclaggio - MEF Dipartimento Del Tesoro.” *Mef.gov.it*, 2021, www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_riciclaggio/.

1.2. Il recepimento in Italia: il D.lgs. 231/2007

L'Italia ha iniziato a legiferare in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo a partire dal 1991, recependo e attuando di volta in volta le sei Direttive europee [2].

In Italia la fonte normativa principale è il D.lgs. 231/2007 nato dal recepimento della Direttiva europea 2005/60/CE; il decreto, inizialmente, delineava i principali obblighi della normativa antiriciclaggio con riferimento agli intermediari finanziari e istituiva ufficialmente la UIF [23].

Successivamente il rilievo assunto dal tema ha portato alla consapevolezza che il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non si limitava al settore bancario o assicurativo ma vi erano settori che venivano utilizzati come canali alternativi in cui compiere operazioni sospette [24].

Questo ha portato ad allargare il catalogo dei soggetti obbligati [25]; l'Art. 3 del D.lgs. 231/2007 individua quali soggetti obbligati (oltre agli intermediari finanziari e bancari):

1. Le società fiduciarie, i mediatori creditizi e i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta
2. Soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili e all'albo dei consulenti
3. Ogni soggetto che fornisce servizi assimilabili a quelli erogati da periti, consulenti o attività in materia di contabilità e tributi
4. Notai e avvocati

---

[23] Tramonti, Flavia. "Le Nuove Normative Antiriciclaggio: Analisi E Prospettive." *Diritto.net*, 24 Oct. 2023, www.diritto.net/antiriciclaggio/.

[24] Diritto Bancario. "Aml Package: Impatti E Obblighi per I Nuovi Destinatari Non Finanziari." *DB*, 14 July 2025, www.dirittobancario.it/art/aml-package-impatti-e-obblighi-per-i-nuovi-destinatari-non-finanziari/.

[25] Marchi. "La Normativa Antiriciclaggio in Italia." *Fiscomania*, 28 Nov. 2023, fiscomania.com/normativa-antiriciclaggio-in-italia/. Accessed 4 Apr. 2026.

5. Revisori legali e società di revisione che svolgono incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio
6. Revisori legali e società di revisione che non svolgono incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio
7. I prestatori di servizi di gioco online, su rete fisica o soggetti che gestiscono case da gioco [26]

Il decreto 231/2007 impone un'analisi dettagliata della struttura, delle politiche, dei processi aziendali e dei controlli interni al fine di valutare la loro conformità alla normativa. In questo ambito la normativa antiriciclaggio si è coordinata con il sistema del D.lgs. 231/2001, integrando nel catalogo dei reati presupposto 231 anche quelli legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Per questo motivo le attività di adeguata verifica possono includere la progettazione e l'implementazione di sistemi di gestione, procedure e misure adeguate alla prevenzione di fenomeni come corruzione, frode e altri reati legati finanziari.

Per i soggetti obbligati dal D.lgs. 231/2007 risulta fondamentale adottare un sistema di monitoraggio e reporting adeguato che consenta l'individuazione tempestiva di comportamenti non conformi ed eventualmente intervenire con azioni correttive.

L'obiettivo principale del D.lgs. 231/2007 è quello di aiutare i soggetti a creare un ambiente aziendale etico, a ridurre i rischi e a garantire la conformità alle leggi [25].

La normativa 231/2007 stabilisce quindi delle procedure di identificazione obbligatoria dei clienti (KYC *Know Your Customer*), di monitoraggio delle operazioni, l'individuazione di operazioni sospette e di obbligo di segnalazione delle stesse.

[26] *DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, N. 231 (1) (2)*.

La normativa impone ai soggetti obbligati una serie di doveri che possono essere sintetizzati in tre punti:

1. Adeguata verifica della clientela "*Customer Due Diligence*" : raccolta di dati e informazioni sul cliente e sul proprietario beneficiario
2. Conservazione dei documenti per almeno dieci anni (attuale termine da rispettare)
3. Segnalazioni di operazioni sospette alla UIF [27]

Uno di questi aggiornamenti è il D.lgs. 125/2019 che, recependo le novità previste dalla V Direttiva europea, ha stabilito il divieto per l'emissione e l'utilizzo di prodotti di moneta elettronici anonimi e sanzioni per l'omissione delle segnalazioni anche per i revisori e le società di revisione [25].

Tra le novità introdotte dalla normativa spiccano la ridefinizione dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva e una proroga del termine per regolamentare il Registro dei Titolari Effettivi.

Rilevante è anche l'introduzione di misure di adeguata verifica rafforzata per quei clienti che operano con paesi ad alto rischio dotando, contestualmente, le autorità di vigilanza di nuovi strumenti per la mitigazione del rischio connesso a queste giurisdizioni [28].

Il problema principale della normativa italiana risiede nella sua disorganicità derivante da una sovrapposizione tra norme primarie, decreti attuativi e regole tecniche emanate dagli ordini professionali. Il revisore si trova spesso ad operare in un contesto di incertezza normativa questo aumenta il rischio di inosservanza delle procedure stabilite in tema antiriciclaggio.

---

[27] "Name of Service." *Avvocati Estradizione*, 2 Apr. 2026, avvocatiestradizione.it/servizi/prevenzione-del-riciclaggio-di-denaro/. Accessed 5 Apr. 2026.

[28] "Antiriciclaggio: Le Principali Novità Del Nuovo Decreto-Legge 125/2019." *Agenda Digitale*, 8 Nov. 2019, www.agendadigitale.eu/sicurezza/antiriciclaggio-le-principali-novita-del-nuovo-decreto-legge-125-2019/. Accessed 5 Apr. 2026.

1.3. Il nuovo regolamento AML: un approccio coeso e più armonizzato

Come evidenziato in precedenza il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sono crimini transfrontalieri in quanto sfruttano le lacune normative dei diversi paesi per distribuire le diverse fasi e attività dell'organizzazione. Per questo motivo è diventato necessario ed essenziale un'uniformazione efficace delle norme antiriciclaggio a livello internazionale.

A livello europeo ci si era accorti che le discipline antiriciclaggio di ciascuno Stato membro erano troppo frammentate e non prevedevano meccanismi di collaborazione tra gli Stati sufficientemente adeguati.

Seppur le diverse direttive UE emanate stabilissero gli standard minimi sul tema, non tutti gli Stati sono stati in grado di recepire correttamente e completamente le disposizioni in esse contenute. Un'ulteriore criticità risiedeva nella decentralizzazione delle funzioni di vigilanza alle autorità nazionali, questo rendeva difficile condurre indagini transnazionali e la collaborazione tra gli organi competenti a condurle [29].

Nel 2024 si è concluso il processo di approvazione di una politica integrata dell'Unione Europea in materia di riciclaggio di denaro volta a rendere più armonizzata la disciplina europea: l'*AML Package* [30]. Con l'introduzione di questa disciplina il legislatore europeo, per la prima volta, ha adottato un sistema di fonti giuridiche coerente e dotato di una forza vincolante uniforme al fine di garantire la piena armonizzazione nei 27 Stati Membri [31].

---

[29] Francesco, Mainardis. *Antiriciclaggio, Standard Internazionali E Le Nuove Normative Dell'Unione Europea E Della Confederazione Svizzera.* Vol. Volume 16 – N. 2/2025, 30 June 2025, riviste.paviauniversitypress.it/index.php/ea/article/view/2358/2519.

[30] Banca d'Italia, and UIF. *Quaderni Dell'antiriciclaggio: Rassegna Normativa*. Sept. 2024, uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2025/quaderno-rn-2-2025/Quaderni_RassegnaNormativa_II_2025.pdf.

[31] Tidona. "AML Package 2024: Il Nuovo Paradigma Regolamentare Europeo E l'Impatto Sistemico Sulle Banche Italiane." *Studio Legale Tidona E Associati | Diritto Bancario E Finanziario*, 22 Mar. 2025, www.tidona.com/aml-package-2024-il-nuovo-paradigma-regolamentare-europeo-e-limpatto-sistemico-sulle-banche/. Accessed 5 Apr. 2026.

Le principali novità introdotte dall'*AML Package* riguardano l'estensione del novero dei soggetti obbligati, il potenziamento degli standard di *governance* interna e il consolidamento del ruolo ricoperto dai responsabili antiriciclaggio. Il pacchetto normativo prevede, inoltre, una ridefinizione della categoria delle Persone Esposte Politicamente e l'implementazione di nuovi obblighi di *due diligence*.

Il nuovo assetto si articola su tre pilastri fondamentali:

1) La *Direttiva UE 2024/1640* (*VI* Direttiva)
2) Il *Regolamento UE 2024/1624*: il "*Single Rule Book*"
3) Il *Regolamento UE 2024/1620* che ha introdotto l'Autorità Europea per l'antiriciclaggio: l'*AMLA* [32]

Il quadro normativo approvato permette e permetterà alle persone con un interesse legittimo (giornalisti, organizzazioni, autorità…) di avere accesso immediato, diretto e gratuito alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri nazionali e connessi a livello europeo. L'obiettivo temporale prefissato è il 2027 nonostante ciò per alcuni nuovi soggetti (come le società di calcio) è previsto un prolungamento del termine, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 2029 [33].

[32] "15 Aprile – 17 Giugno 2026 | Corso Executive – Diritto Doganale E Trade Compliance 2026." *Studio Legale Padovan*, 10 July 2025, studiopadovan.com/news/focus-sullaml-package-individuazione-del-titolare-effettivo-e-implicazioni-per-i-soggetti-obbligati/. Accessed 5 Apr. 2026.

[33] Parlamento Europeo. "Adottate Le Nuove Regole Dell'UE per Combattere Il Riciclaggio Di Denaro | Attualità | Parlamento Europeo." *Europa.eu*, 24 Apr. 2024, www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240419IPR20586/adottate-le-nuove-regole-dell-ue-per-combattere-il-riciclaggio-di-denaro. Accessed 5 Apr. 2026.

1.3.1. La Direttiva UE 2024/1640

La *VI Direttiva UE* modifica la Direttiva 2019/1937 e abroga definitivamente la Direttiva UE 2015/849.

Tale direttiva stabilisce come le autorità pubbliche devono organizzarsi al fine di migliorare la sorveglianza e la cooperazione transfrontaliera, garantire l'accesso rapido e sicuro alle informazioni, rafforzare il potere di controllo delle F.I.U. e prevenire l'uso improprio di società e trust per scopi illeciti. Diversamente da quanto succedeva in passato, la *VI Direttiva UE* non richiede più solo una mera conformità burocratica alla normativa ma prevede una vigilanza basata sull'analisi concreta del rischio di riciclaggio.

La valutazione di tale rischio si articola su due livelli: un'analisi sovranazionale condotta dalla Commissione con riferimento al mercato interno e valutazioni nazionali rimesse ai singoli Stati. Questi ultimi sono chiamati ad eseguire tali analisi con cadenza almeno quadriennale così da mantenere aggiornato il profilo di rischio e vulnerabilità dei diversi settori [34]. La *VI Direttiva* si pone in continuità a quelle vigenti aggiungendo dettagli e precisazioni sull'approccio basato sul rischio che rimane il punto fondamentale della disciplina e del sistema nel suo complesso [2].

Importante è anche il potenziamento delle autorità nazionali: con la nuova direttiva le F.I.U. godono di poteri di intervento maggiori e più rapidi, ad esempio possono sospendere transazioni o bloccare conti correnti con maggiore tempestività se vi è sospetto di attività illecite [34].

In particolare, la *VI Direttiva UE,* costituisce le F.I.U. come Autorità specializzate con propria soggettività, indicandone caratteristiche, compiti e determinandone i poteri.

[34] "Direttiva - UE - 2024/1640 - EN - EUR-Lex." *Europa.eu*, 2024, eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32024L1640. Accessed 5 Apr. 2026.

L'obiettivo è quello di permettere ai Paesi membri di declinare i requisiti previsti in base alla fisionomia delle proprie strutture istituzionali, adottando il modello più funzionale e efficace.

Nonostante queste implementazioni, la direttiva precisa le condizioni che, in linea con la *V Direttiva UE*, devono essere in ogni caso rispettate:

- Indipendenza: per lo svolgimento efficace e neutrale dei compiti affidati alle F.I.U., queste devono operare in totale autonomia strutturale. Questo significa assenza di influenze e condizionamenti da parte di entità pubbliche e/o governative. Anche qualora la F.I.U. si trovi ad operare all'interno della struttura di un'altra Autorità, le funzioni della F.I.U. devono essere indipendenti e operativamente separate
- Risorse: è stato dimostrato che spesso la debolezza dell'azione è causata dalla scarsità delle risorse disponibili sia in termini di personale che di mezzi finanziari. La direttiva insiste sulla necessità di dotare le F.I.U. di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate cosicché siano in grado di ottenere e impiegare le risorse necessarie per svolgere le loro funzioni
- Poteri: nelle direttive vigenti veniva richiamato il "generico" requisito della multidisciplinarietà secondo cui le F.I.U. devono disporre di informazioni finanziarie, amministrative e investigative; essendo che la disponibilità di informazioni varia da paese a paese, la *VI Direttiva* attribuisce alle unità poteri informativi così da ridurre al minimo il margine di recepimento nazionale.

  Tra i poteri attribuiti alle F.I.U. abbiamo:

  a) La possibilità di ottenere informazioni da qualsiasi soggetto obbligato a prescindere dall'esistenza di una SOS
  b) Potere di sospensione con riferimento non solo alle operazioni ma anche a conti e rapporti

- Funzioni: la direttiva specifica come le F.I.U. devono ricevere segnalazioni dei possibili casi di riciclaggio non solo dai soggetti obbligati ma anche dalle Autorità nazionali, dalle agenzie doganali e dagli organismi responsabili dei Titolari Effettivi
- Collaborazione: viene ampliato il sistema di collaborazione tra le F.I.U. e le altre autorità competenti; nasce il "*F.I.U.net"* un'infrastruttura dedicata alla collaborazione tra le diverse unità; sarà compito dell'*AMLA* delineare i formati e i contenuti per le segnalazioni *cross border* [2]

Di notevole importanza è il tema della trasparenza dei Titolari Effettivi [34]; la disciplina dei registri viene ampliata e semplificata alla luce dell'esperienza maturata negli anni [2].

Nello specifico, sono stati definiti criteri più rigorosi per la loro identificazione e si spinge verso una trasparenza e accessibilità totale in ambito UE dei registri, da cui evincere i Titolari in maniera agevole da parte di tutti gli Stati membri [34].

I registri nazionali dei Titolari Effettivi e dei conti bancari dovranno, rispettivamente, essere interconnessi, consentendo a qualsiasi paese membro di ottenere informazioni ovunque presenti nell'intera Unione.

Gli interventi hanno riguardato l'individuazione delle informazioni da acquisire e conservare e la previsione di meccanismi correttivi in caso di discrepanze tra le informazioni in possesso dell'Autorità e quelle acquisite dai soggetti obbligati. Viene inoltre attribuito a un organismo "responsabile dei registri centrali" l'autorità di gestire tali registri, controllare gli accessi e i dati in essi contenuti e acquisire le informazioni necessarie anche attraverso ispezioni [2].

1.3.2. Il "*Single Rule Book*"

Per quanto riguarda i contenuti del Regolamento *UE 2024/1624*, non dovendo esserci una normativa di recepimento, dovranno essere applicati nei diversi stati entro il 10 luglio 2027 [35]. Il regolamento interviene con riferimento ai soggetti obbligati, alla titolarità effettiva e introducendo misure per limitare l'uso improprio degli strumenti anonimi.

Con l'ampliamento del catalogo le entità considerate obbligate sono:

- Istituti di credito e finanziari
- Revisori dei conti, contabili esterni, consulenti fiscali e avvocati la cui professione consiste nella consulenza fiscale
- Notai, avvocati e professionisti coinvolti in transazioni finanziarie o immobiliari
- Altre entità tra cui società calcistiche professionistiche, agenti di calcio e commercianti di determinati beni di alto valore

Con riferimento ai soggetti obbligati, il regolamento permette esenzioni totali o parziali se, a seguito di valutazioni nazionali, vengano considerate a basso rischio le seguenti situazioni:

- Alcune attività di gioco d'azzardo
- Società calcistiche professionistiche partecipanti alla massima divisione con fatturato annuo medio inferiore a 5 milioni €
- Attività finanziarie di piccola entità a patto che vengano rispettati i limiti massimi di fatturato e di soglia

Questi soggetti sono tenuti all'osservanza di specifici obblighi di comunicazione verso le proprie Autorità di vigilanza circa l'instaurazione di nuovi rapporti o l'esecuzione di operazioni con Stati Membri dell'UE.

[35] "Riforma Antiriciclaggio, Il Nuovo Pacchetto Normativo Europeo | Confcommercio." *Confcommercio.it*, 2020, www.confcommercio.it/-/norme-antiriciclaggio-ue.

Sono altresì chiamati ad applicare procedure e controlli interni volti a mitigare e gestire i rischi riciclaggio e provvedendo ad aggiornare le valutazioni del rischio a livello aziendale. A tale riguardo sarà necessario nominare un "*Responsabile della funzione di conformità AML/CFT*" incaricato di supervisionare l'osservanza del regolamento e di assicurare l'adeguata formazione e sensibilizzazione dei dipendenti in merito agli adempimenti previsti.

Tutte queste regole, in caso di gruppi, devono essere applicate non solo alla società madre ma anche a tutte le filiali e società controllate con sede nell'UE e nei paesi extra UE.

Il regolamento definisce anche le azioni e i comportamenti che i soggetti devono tenere con riferimento alle *due diligence* del cliente. In particolare, i soggetti devono verificare lo scopo e la natura del rapporto commerciale in oggetto e l'identità del cliente e dei Titolari Effettivi sia al momento dell'instaurazione del rapporto sia come monitoraggio per i rapporti continuativi.

Gli obblighi di verifica della clientela sorgono anche se vi è sospetto di riciclaggio o se si sta effettuando una transazione occasionale di almeno €10.000.

Nel momento in cui il soggetto realizza di non essere in grado di soddisfare i requisiti di adeguata verifica o di segnalare eventuali sospetti, deve rifiutarsi di effettuare la transazione o interrompere il rapporto.

L'approccio basato sul rischio impone, poi, ai soggetti obbligati l'applicazione di misure di adeguata verifica rafforzata per le giurisdizioni extra UE e le fattispecie ad alto rischio, consentendo l'applicazione di misure semplificate per i rapporti commerciali e le operazioni a rischio ridotto.

Sempre con riferimento ai rischi, il Regolamento ha introdotto delle misure per mitigare i rischi di riciclaggio legati agli strumenti anonimi; in particolare sono state previste le seguenti disposizioni:

- Istituti di credito, istituti finanziari e fornitori di criptovalute non possono detenere conti bancari e di pagamento anonimi e libretti di risparmio, cassette di sicurezza o conti in criptovalute
- I titolari e i beneficiari dei conti anonimi devono essere soggetti a *due diligence* prima che i conti vengano movimentati
- Istituti di credito e finanziari non devono e non possono accettare pagamenti effettuati con carte prepagate anonime emesse da paesi extra UE
- Pagamenti in contanti per beni o servizi effettuati in un'unica o in più transazioni sono limitati a €10.000 [36]

Il Regolamento UE 2024/1624 introducendo obblighi uniformi e direttamente applicabili ad un'ampia platea di soggetti anche non finanziari, segna un passaggio fondamentale nella lotta europea al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L'estensione non è solo quantitativa ma anche qualitativa: ai nuovi soggetti viene richiesto di adottare un approccio strutturato alla *compliance*; in questo modo la prevenzione del rischio AML/CFT penetra in tutto il tessuto economico garantendo un approccio ancora più integrato nella lotta ai crimini finanziari.

Oltre al responsabile della funzione di conformità AML/CFT, il regolamento introduce una serie di adeguamenti organizzativi. Primo fra tutti viene introdotto un principio di proporzionalità degli assetti: i soggetti obbligati devono dotarsi di un sistema interno di gestione dei rischi proporzionato alla natura, dimensione e complessità delle attività svolte.

[36] "Preventing Abuse of the Financial System for Money Laundering and Terrorism Purposes (from 2027) | EUR-Lex." *Europa.eu*, 10 Oct. 2027, eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/preventing-abuse-of-the-financial-system-for-money-laundering-and-terrorism-purposes-from-2027.html#keyterm_2. Accessed 6 Apr. 2026.

L’adeguamento organizzativo comprende anche:

1) La definizione di procedure scritte per la verifica dell’identità del cliente
2) La mappatura dei rischi specifici per settore, cliente, prodotto e area geografica
3) L'adozione di un processo di gestione e trasmissione delle SOS
4) Adozione di misure di controllo indipendenti attraverso audit periodici

Le politiche AML devono essere riesaminate periodicamente e aggiornate non solo in funzione dell’evoluzione della normativa ma anche delle nuove minacce emergenti.

Per facilitare il controllo e il monitoraggio dei rischi di riciclaggio, il regolamento impone ai soggetti obbligati l’adozione di un sistema di controllo interno che sia in grado di rilevare tempestivamente anomalie, incoerenze e comportamenti sospetti. Per essere ben disegnato, il controllo interno deve includere:

- Verifiche sulla coerenza tra profilo economico e finanziario del cliente e le operazioni compiute
- Analisi sull’origine dei fondi
- Aggiornamenti periodici sulle informazioni raccolte
- Valutazioni dinamiche del rischio in relazione ad eventi esterni e cambiamenti nel comportamento del cliente

Per i nuovi soggetti questi obblighi possono risultare complessi, in quanto possono non disporre degli strumenti informatici e del personale adeguato e specializzato in materia; per questo motivo lo stesso regolamento per garantire un monitoraggio efficace incoraggia a adottare soluzioni in *outsourcing*.

Conseguentemente, per poter valutare l’efficacia dei presidi adottati, i soggetti devono istituire meccanismi di controllo indipendenti (audit interni o verifiche periodiche), documentare le attività condotte, conservare i dati e predisporre report periodici.

L'obiettivo del regolamento consiste quindi nel garantire una diffusione capillare della cultura antiriciclaggio e antiterrorismo anche a settori che fino ad oggi erano meno coinvolti [24].

1.3.3. *L'AMLA*

Fulcro dell'*AML Package* è la nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: l' "*AMLA",* istituita con il Regolamento UE 2024/1620. L'Autorità, con sede a Francoforte sul Meno (Germania), è stata introdotta il 14 febbraio 2024 ed è divenuta operativa nel luglio 2025 [37].

L'AMLA viene istituita come un organismo dotato di personalità giuridica di diritto europeo, posizionandosi sullo stesso livello delle altre autorità europee ereditandone alcune competenze [29].

I compiti attribuiti a questa autorità sono di due tipologie: organo di supervisione e meccanismo di supporto e coordinamento. Per quanto riguarda la prima fattispecie, l'AMLA ha poteri di supervisione diretti, nei confronti dei soggetti finanziari più ad alto rischio, e indiretti sotto forma di assistenza alle autorità nazionali [30].

L'AMLA, a supporto dell'eterogeneità del sistema europeo, elabora una "*metodologia comune di supervisione antiriciclaggio*" con la quale descrive in maniera dettagliata l'approccio basato sul rischio. La supervisione deve considerare tre fattori: l'esposizione dei soggetti obbligati all'interno dei rispettivi comparti operativi classificandoli sulla base di classi di rischio omogenee, l'autovalutazione che ogni soggetto obbligato è chiamato a svolgere e le politiche e procedure interne adottate come presidi da ciascun soggetto [2].

---

[37] Cristiana. "AMLA, La Nuova Autorità Europea Antiriciclaggio - DB." *DB*, 13 Dec. 2024, www.dirittobancario.it/art/amla-la-nuova-autorita-europea-antiriciclaggio/. Accessed 8 Apr. 2026.

Il compito di supervisionare i soggetti obbligati rimane a capo delle autorità di vigilanza, ciò di cui si occuperà l'AMLA è di supervisionare le istituzioni considerate più vulnerabili rispetto a potenziali attività illecite [29].

Per quanto riguarda la supervisione diretta, questa viene condotta in relazione a determinati soggetti obbligati e mediante gruppi di supervisione congiunti specifici per ogni soggetto obbligato e formati da personale dell'AMLA e da supervisori a livello nazionale [2]. Questi gruppi di supervisione congiunti (*Joint Supervisory Groups*) sono stati creati per lo svolgimento delle attività ispettive *onsite* e *offsite*.

Pur essendo un'organizzazione a livello sovranazionale, l'AMLA non ha le risorse per controllare direttamente tutti i soggetti obbligati per questo motivo è stato necessario restringere il campo di azione.

A partire da gennaio 2026, e successivamente con cadenza triennale, l'Autorità selezionerà un massimo di 40 gruppi o entità finanziarie operanti in almeno sei Stati membri; questi soggetti individuati sulla base di un elevato profilo di rischio intrinseco e sulla base della loro natura transfrontaliera saranno sottoposti a vigilanza diretta dell'AMLA. Su questi 40 soggetti l'AMLA ha sia potere di *enforcement* sia potere sanzionatorio [37].

Alla supervisione diretta si connette la capacità di adottare misure e provvedimenti che siano direttamente applicabili nei confronti dei soggetti obbligati: l'AMLA può imporre determinati presidi o contromisure qualora i rischi non siano ben valutati o disporre modifiche nella *governance* dei soggetti limitando o restringendo le attività [2].

Sugli altri soggetti, non appartenenti ai 40 soggetti precedenti, l'AMLA esercita una supervisione indiretta, vale a dire tramite il coordinamento e la supervisione delle Autorità antiriciclaggio nazionali; anche con

riferimento a questi soggetti l'*AMLA* può assumere poteri di intervento diretto e chiedere ai rispettivi supervisori di irrogare sanzioni [37].

In qualità di meccanismo di supporto e coordinamento, invece, l'AMLA è chiamata a ricoprire un ruolo chiave nel rafforzamento della collaborazione tra le F.I.U. attraverso lo svolgimento di verifiche e la mediazione in caso di disaccordi [30]. È opportuno osservare che, in relazione a tale funzione, l'*AMLA* non assume compiti di natura operativa né si sostituisce alle singole F.I.U. nazionali. La ricezione di SOS, la relativa analisi e le attività di collaborazione rimangono compiti esclusivi delle F.I.U. nazionali [2].

Al fine di raggiungere in maniera efficace l'obiettivo di cooperazione, trasparenza e applicazione concreta della normativa, l'*AMLA* supervisionerà anche le autorità di vigilanza nazionali così da definire standard di controlli e requisiti comuni [29].

Infatti, all'*AMLA* è affidata la definizione di *"strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di supervisione*"; questo perché gli approcci nazionali e settoriali non sono commisurati alle peculiarità dei soggetti e spesso sono influenzati dalla scarsità di risorse o del livello di specializzazione creando disomogeneità [2].

Possiamo affermare con certezza che l'obiettivo dell'AML Package sia quello di uniformare la disciplina antiriciclaggio a livello europeo, ma siamo sicuri che questo non renda la normativa troppo astratta? È possibile gestire il rischio di riciclaggio in egual modo indipendentemente dal Paese e dall'entità analizzata? Il rischio è che un'eccessiva standardizzazione porti solo ad un'uniformità procedurale e non ad una maggiore capacità di intercettazione delle operazioni sospette.

Capitolo 2 - Il Revisore Legale: tra obblighi normativi e principi di revisione

Ai sensi dell'art.3 co.4 D.lgs. 231/2007, i revisori rientrano tra i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio; nella normativa in particolare troviamo elencati:

- lett d) i revisori legali e le società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio
- lett e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio

L'attività del revisore è, quindi, inserita tra quelle rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio; il motivo è facilmente comprensibile: le verifiche contabili svolte nel corso dell'incarico permettono di rilevare eventuali anomalie o operazioni prive di giustificazione economica che potrebbero nascondere violazioni della normativa antiriciclaggio [38].

Tuttavia, accanto alla figura del revisore prevista dal D.lgs. 231/2007 vi è quella dettata dai principi di revisione ISA Italia che impongono un approccio basato sul rischio coerente con le finalità preventive della normativa antiriciclaggio.

La sinergia tra le due discipline emerge con particolare chiarezza dall'analisi di alcuni principi cardine: l'ISA Italia 240, 250 e 315.

- ISA 250 "*la considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio*": questo principio tratta della responsabilità del revisore nel considerare leggi e regolamenti durante lo svolgimento dell'incarico. Il quadro normativo di riferimento, infatti, determina effetti più o meno diretti e rilevanti sul bilancio e

[38] Annalisa, De vivo. *Revisori E Antiriciclaggio: Quali Adempimenti?* Uniaudit assurance & advisory, Apr. 2025, www.uniaudit.it/antiriciclaggio-ruolo-ed-obblighi-per-i-revisori-legali/.

la non conformità ad esso comporta sanzioni, controversie legali o altre conseguenze per l'impresa con impatti significativi sulla veridicità dell'informativa finanziaria e sulla continuità aziendale. La responsabilità del revisore non verte sulla prevenzione della non conformità alla normativa, ma risiede nell'identificazione di errori significativi nel bilancio dovuti ad essa.

In altre parole, il revisore deve acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi legati a comportamenti e/o eventi intenzionali.

Le leggi e i regolamenti che possono influenzare il bilancio riguardano fattispecie come: riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione, frode, appropriazione indebita…

Il mancato rispetto della normativa antiriciclaggio può esporre la società a rischi legali e reputazionali maggiori [39].

- ISA 240 "*le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio*": questo principio tratta della responsabilità del revisore con riferimento alle frodi ovvero a quei comportamenti intenzionali che determinano errori significativi nel bilancio. Con riferimento all'antiriciclaggio gli errori che interessano al revisore sono principalmente quelli derivanti da appropriazioni illecite di beni e attività d'impresa; questo perché il riciclaggio presuppone sempre l'esistenza di un reato che, spesso, si manifesta sotto forma di frode societaria, fiscale o distrazione di asset.

  L'ISA Italia 240 impone al revisore di mantenere uno scetticismo professionale costante e di identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a eventuali frodi.

[39] MEF. *ISA ITALIA 250 - LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO*. revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/ISA-ITALIA-250-11_02_2020.pdf.

Alcuni fattori di rischio frode coincidono con gli indicatori di anomalia della disciplina AML come, ad esempio, l'esecuzione di transazioni complesse, molteplici operazioni sotto la soglia di significatività o la presenza ingiustificata in paradisi fiscali [40]

- ISA 315 "*l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera*": elemento chiave per il lavoro del revisore è l'approccio basato sul rischio.

  Al fine di svolgere correttamente il proprio incarico il revisore deve comprendere l'impresa, il contesto in cui opera e il suo sistema di controllo interno e stabilire di conseguenza le misure da adottare in risposta ai rischi identificati. Anche in ambito antiriciclaggio il revisore è chiamato ad analizzare i medesimi fattori per definire il grado di rischiosità del cliente.

  Questa valutazione si deve tradurre in una "strategia di revisione" che sia in grado di rispondere ai rischi identificati sia in tema di *audit* che di prevenzione del riciclaggio [41].

Il rischio principale a cui sono esposti i revisori e le società di revisione è quello di non riuscire a riconoscere e valutare adeguatamente elementi di potenziale anomalia o sospetto, rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo [2].

[40] MEF. *ISA ITALIA 240 - "Le Responsabilità Del Revisore Relativamente Alle Frodi Nella Revisione Contabile Del Bilancio."* 1 Jan. 2015, revisionelegale.rgs.mef.gov.it/revisione-legale-sito-archeologico/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_240_CL_10_12_14.pdf.

[41] MEF . *ISA ITALIA 315 - L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPRENSIONE DELL'IMPRESA E DEL CONTESTO in CUI OPERA* . 1 Jan. 2020, revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/ISA-ITALIA-315-11_02_2020.pdf.

Tra gli obblighi, stabiliti dal D.lgs. 231/2007, che i revisori legali e le società sono tenuti a rispettare sono i seguenti:

- Artt. 15-16 = Autovalutazione del rischio
- Art. 17 = Valutazione del rischio cliente/ prestazione professionale
- Artt. 17 - 22 = Adeguata verifica della clientela
- Art. 23 = Adeguata verifica semplificata
- Artt. 24 – 25 = Adeguata verifica rafforzata
- Artt. 26 – 30 = Esecuzione da parte di terzi
- Artt. 31 – 34 = Conservazione dei dati
- Artt. 35 – 41 = Segnalazione di operazioni sospette
- Art. 42 = Astensione [38]

Per quanto riguarda il tema dell'adeguata verifica, gli obblighi in capo ai revisori sono applicabili solo agli incarichi professionali svolti per conto dei clienti; infatti, tali regole non si applicano alle operazioni occasionali disposte dalla clientela.

A tal proposito, per i revisori assume particolare rilievo l'individuazione del soggetto qualificabile come cliente; infatti, è possibile che non vi sia coincidenza tra chi conferisce l'incarico e il soggetto nei cui confronti deve essere svolta l'attività.

Il dubbio viene risolto direttamente dalla CONSOB che, tramite Delibera 20570/2018, definisce il "cliente" come quel soggetto che conferisce l'incarico al revisore e verso il quale viene resa la prestazione del professionista.

Successivamente il revisore è chiamato ad acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale oggetto dell'incarico nonché ad acquisire dati e informazioni circa il Titolare Effettivo.

In base a quanto stabilito dall'art. 18 co.2 D.lgs. 231/2007 l'identificazione e la verifica del Titolare Effettivo devono essere effettuate già in fase di formulazione della proposta; tali controlli vengono, poi, ripetuti al momento dell'accettazione dell'incarico quando il cliente fornirà le informazioni relative al Titolare Effettivo.

Sulla base delle informazioni ottenute il revisore svolgerà i controlli e le valutazioni necessarie per determinare il livello di rischio associato al cliente; in funzione del rischio individuato il revisore andrà a modulare l'intensità e la natura dell'attività di controllo [2].

2.1. La distinzione sulla base dell'incarico

L'applicazione della normativa antiriciclaggio ai revisori legali è graduata in relazione alla diversa tipologia dei destinatari [37]. La normativa distingue i revisori sulla base dell'incarico tra revisori EIP-ESRI (che operano su enti di interesse pubblico o a regime intermedio) e revisori ordinari privi di tali incarichi [2].

L'acquisizione anche di un solo un incarico di revisione su un soggetto EIP o ESRI comporta l'immediato assoggettamento alle disposizioni previste dal Regolamento CONSOB [42].

Il quadro normativo per i revisori di tali soggetti è delineato dal Documento di Ricerca n. 237 di Assirevi, che ne individua gli adempimenti specifici.

Di seguito si propone un confronto sistematico con la disciplina meno stringente prevista per la revisione ordinaria.

[42] Edotto. "Assirevi, La Funzione Antiriciclaggio Delle Società Di Revisione." *Edotto.com*, 24 July 2020, www.edotto.com/articolo/normativa-antiriciclaggio-gli-adempimenti-delle-societa-di-revisione. Accessed 17 Apr. 2026.

Una prima fondamentale differenza riguarda l'autorità di vigilanza: se i revisori con incarichi EIP/ESRI sono sottoposti al controllo della Consob e seguono il Regolamento Consob e il Ddr Assirevi n.237, i revisori con incarichi "ordinari" sono vigilati dal MEF e seguono le regole tecniche e linee guida del CNDCEC.

Questa distinzione si riflette nel grado di rigidità delle procedure adottate dalle diverse autorità: nel caso dei revisori EIP/ ESRI, gli obblighi antiriciclaggio (AML) risultano integrati nei controlli di qualità svolti periodicamente dalla Consob mentre per gli incarichi ordinari la vigilanza è spesso delegata dal MEF agli ordini professionali.

Per quanto riguarda l'esecuzione degli adempimenti la differenza principale risiede nelle modalità ("*come*") e nel grado di profondità ("*quanto*").

Per esempio, per i revisori EIP e ESRI è obbligatorio istituire una funzione antiriciclaggio strutturata e indipendente, per gli altri, invece, vige il principio di proporzionalità che spesso non prevede una netta separazione tra chi esegue l'attività di revisione e chi controlla il rischio AML.

Inoltre, solo i revisori EIP7ESRI sono chiamati a trasmettere alla Consob un documento tecnico sull'analisi del rischio e sulle vulnerabilità delle procedure adottate; i revisori ordinari, solo se esplicitamente richiesto dal MEF o dalla Guardia di Finanza a seguito di un'ispezione.

Altre differenze emergono in riferimento all'adeguata verifica e alla conservazione dei dati; le regole Assirevi prevedono controlli approfonditi anche sulle società controllanti e controllate e impongono l'uso di matrici di rischio specifiche mentre il CNDCEC lascia maggiore spazio al giudizio professionale del revisore.

Infine, per quanto riguarda la conservazione dei documenti per i revisori "ordinari" vi è l'obbligo di conservazione cartacea o in cartelle digitali per almeno 10 anni, per i revisori EIP e ESRI è obbligatorio l'utilizzo di un *Archivio Informatico Antiriciclaggio* che garantisca l'integrità dei dati e la tracciabilità di ogni accesso [43].

I capitoli successivi si focalizzeranno esclusivamente sui revisori "ordinari". Tale scelta è motivata dalla disponibilità di linee guida che offrono schemi operativi standardizzati.

Il CNDCEC stabilisce per i revisori due obblighi antiriciclaggio fondamentali:

a) Autovalutazione del rischio [artt. 15-16 D.lgs. 231/2007]
b) Adeguata verifica della clientela [artt. 17-30 D.lgs. 231/2007] [44]

[43] ASSIREVI. *DDR 237: Normativa "Antiriciclaggio" Applicazione Alle Società Di Revisione*. July 2020, blob:www.assirevi.com/47c303d2-6f08-43c0-8729-370c554c5a48.

[44] CNDCEC. *Regole Tecniche Ex Art. 11, Co. 2 Del D.lgs. 231/2007 Applicate Dagli Iscritti All'Albo Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili per Ottemperare Agli Obblighi Di Valutazione Del Rischio, Adeguata Verifica Della Clientela, Conservazione Dei Documenti, Dei Dati E Delle Informazioni*. 16 Jan. 2025, commercialisti.it/wp-content/uploads/2025/01/Regole-Tecniche-antiriciclaggio-2025.pdf.

2.2. Il processo di autovalutazione dei rischi

Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si fonda sul *Risk-Based Approach*, che impone di calibrare l'intensità delle misure di controllo in funzione del livello di rischio associato al cliente, al prodotto, al servizio o all'area geografica di operatività.

Questo sistema per essere efficace presuppone una costante analisi e mitigazione del rischio attraverso la predisposizione di adeguati presidi organizzativi e procedurali.

Il *risk-based approach* determina, così, l'attività svolta dai soggetti obbligati influenzando l'intero ciclo di gestione del rischio; tale approccio definisce i criteri per la valutazione del rischio, l'adeguamento degli assetti procedurali e l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

L'estensione e la profondità delle verifiche, della valutazione e dei controlli deve essere commisurata al livello di rischio rilevato [2].

A partire dal 1° gennaio 2020 il revisore è chiamato a eseguire un'autovalutazione del rischio di riciclaggio connesso alla propria attività professionale e, successivamente, a adottare presidi e procedure adeguati alla natura e dimensione dello studio al fine di gestire e mitigare i rischi rilevati [45].

Con riferimento alla funzione antiriciclaggio e all'individuazione del suo responsabile, le regole Tecniche fissate dal CNDCEC, stabiliscono quanto segue: nel caso di professionista individuale la funzione antiriciclaggio e il suo responsabile coincidono con il professionista stesso, nel caso di associazioni professionali la funzione deve essere introdotta e il

[45] CNDCEC. *LINEE GUIDA per LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007*. 22 May 2019, commercialisti.it/wp-content/uploads/2024/07/Linee_Guida_20052019DEFINITIVO.pdf.

responsabile nominato salvo che tali funzioni vengano assolte da ciascun professionista. Infine, nel caso di associazioni professionali con più di 30 collaboratori/professionisti la funzione antiriciclaggio deve essere introdotta e deve essere indipendente [44].

L'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo si sviluppa in tre fasi di attività:

1. Identificazione del rischio inerente: rischio attuale e/o potenziale a cui il soggetto è esposto in relazione all'attività svolta
2. Analisi delle vulnerabilità: comprende tutti quegli elementi individuati mediante l'analisi di adeguatezza dell'assetto organizzativo e di tutti i presidi procedurali e di controllo implementati sulla base dei rischi rilevati
3. Determinazione del rischio residuo: è il rischio al quale il revisore rimane esposto considerando il rischio inerente e le vulnerabilità identificate

Per ciascuna delle tre fasi e su ogni elemento oggetto di valutazione il revisore è tenuto a formulare un giudizio mediante una scala cromatica a cui sono associati un valore numerico e un corrispondente grado di rilevanza [45] .

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

Figura 1: Valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo [44]

Il processo di autovalutazione del rischio inizia con la raccolta di informazioni e con la mappatura della clientela con cui il soggetto intrattiene legami economici al fine di delineare il rischio inerente a cui è esposto il revisore.

La definizione del rischio inerente prende in considerazione quattro parametri:

I. Tipologia di clientela: si prende in considerazione il numero di clienti in valore assoluto e le loro caratteristiche oggettive e soggettive. Tra le caratteristiche che possono incidere sulla rischiosità abbiamo: il tipo di attività, l'esposizione politica, l'inquadramento giuridico, la presenza di autorità di controllo, il legame con altri soggetti a rischio…

   Dal rapporto tra numero di clienti "*ad alto* rischio" e clienti totali si definisce il livello di "rilevanza" del parametro; in particolare, avremo:

   - clienti ad alto rischio ≤ 10% = Non significativo (1)
   - clienti ad alto rischio 10% - 25% = Poco significativo (2)
   - clienti ad alto rischio 25% - 40% = Abbastanza significativo (3)
   - clienti ad alto rischio ≥ 40% = Molto significativo (4)

II. Area geografica di operatività: questa analisi considera sia la sede ove opera il cliente sia il territorio in cui svolge l'attività. Attraverso la consultazione delle liste ufficiali pubblicate dalle Autorità il revisore è in grado di conoscere quali aree vengono considerate a rischio; ai fini della valutazione si ritiene che

   - clienti operanti in aree ad alto rischio ≤ 10% = Non significativo (1)
   - clienti operanti in aree ad alto rischio 10% - 25% = Poco significativo (2)
   - clienti operanti in aree ad alto rischio 25% - 40% = Abbastanza significativo (3)
   - clienti operanti in aree ad alto rischio ≥ 40% = Molto significativo (4)

III. Servizi professionali offerti: si considerano i diversi ambiti dell'attività professionale con particolare riguardo alle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. A tal proposito si considera che prestazioni a rischio inerente non significativo:
    - superiori all'80% possano determinare un indice di rischiosità pari a 1;
    - superiori al 60% possano determinare un indice di rischiosità pari a 2;
    - comprese tra il 45% e il 60% possano determinare un indice di rischiosità pari a 3;
    - inferiori al 45%, possano determinare un indice di rischiosità pari a 4;

IV. Canali distributivi: si prende in considerazione "come" viene esplicitata l'attività professionale; infatti, qualora nell'esplicazione dell'attività si inseriscano collaborazioni esterne, corrispondenze o altro si deve tenere conto dei diversi e/o maggiori rischi. In questa fase è importante valutare il grado di controllo, tracciabilità e protezione dei canali

Alla fine delle analisi, la media aritmetica dei valori attribuiti alle quattro aree definisce il grado di rischio inerente complessivo (anch'esso avrà un valore tra 1 e 4) [45].

Sulla base dell'intensità del rischio inerente, la società è tenuta a definire una serie di procedure e controlli adeguati a identificare, prevenire ed eventualmente correggere eventuali rischi rilevati [44].

In tale contesto si inserisce la seconda fase dell'autovalutazione del rischio che prevede l'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi adottati dal soggetto rispetto al rischio precedentemente individuato.

Questa analisi ha l'obiettivo di individuare le "*vulnerabilità"* ovvero le eventuali carenze la cui presenza facilita la concretizzazione del rischio inerente nei fenomeni di riciclaggio. Il grado di vulnerabilità non dipende solo dall'efficacia ma anche dalla progettazione dell'assetto organizzativo; per questo motivo vengono presi in considerazione due elementi: la formazione e l'organizzazione [45] .

Con riferimento alla formazione si prende in esame il "*piano di formazione antiriciclaggio*" previsto e attuato dal professionista [44].

Il piano di formazione nasce dall'adozione della *IV Direttiva UE* che impone ai professionisti di implementare misure e sistemi idonei al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La formazione assume un ruolo importante e strategico: per essere efficace non solo deve essere completa ma anche oggetto di costante aggiornamento. A tal fine, il CNDCEC ha delineato un apposito programma formativo, volto a garantire il continuo adeguamento delle competenze tecniche richieste dalla normativa vigente [46].

Per quanto riguarda l'organizzazione, invece, si fa riferimento agli adempimenti di adeguata verifica della clientela, gli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni e organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni delle norme sull'uso del contante [44].

Anche l'analisi delle vulnerabilità viene misurata attraverso l'attribuzione di un valore da 1 a 4 ai diversi fattori che la influenzano. La media aritmetica dei singoli fattori determina il giudizio del livello di vulnerabilità.

[46] ---. *PIANO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO EX ART. 11 D.LGS. 231/2007*. June 2018, www.odcec.caserta.it/wp-content/uploads/sites/71/2018/07/48-2018.pdf.

La formulazione del giudizio attribuisce un punteggio in riferimento alle seguenti vulnerabilità:

- Formazione = la valutazione riguarda il livello di conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a titolare, dipendenti, collaboratori e tirocinanti. L'analisi della formazione si deve estendere anche alla capacità operativa dei soggetti di individuare tempestivamente condotte illecite nonché alla periodicità e frequenza dei cicli formativi e delle attività di aggiornamento
- Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica = si considera l'idoneità delle misure adottate in tema di adeguata verifica. Si guarda ad esempio all'esistenza della documentazione per l'identificazione del Titolare Effettivo, del cliente e dell'esecutore
- Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
- Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

Con la formulazione del giudizio in queste aree termina la seconda fase di autovalutazione del rischio; per concludere l'analisi, l'ultima fase da compiere è la determinazione del rischio residuo.

La matrice del rischio residuo si basa su una ponderazione del 40% del rischio inerente e del 60% della vulnerabilità; la somma dei due valori ponderati viene poi inserita nella matrice determinando il rischio residuo [45].

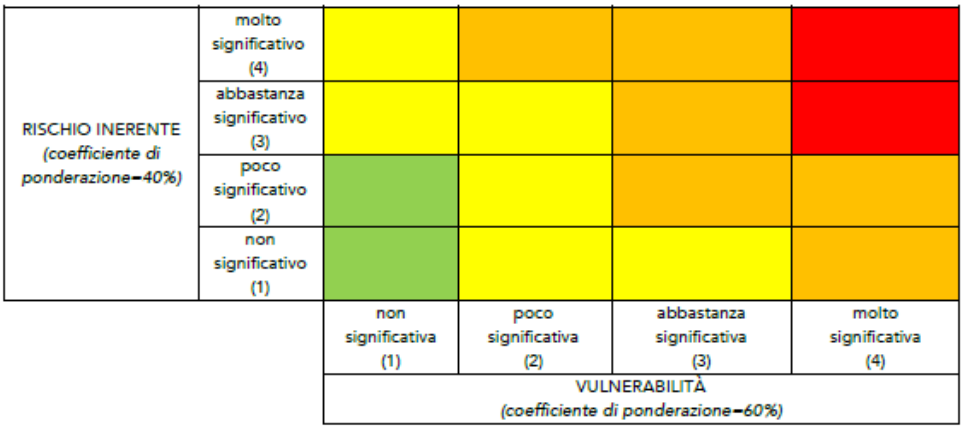

Figura 2: Matrice del rischio residuo [44]

Se consideriamo la matrice a livello numerico e quindi sulla base del valore che esce dalla ponderazione, possiamo sintetizzare i risultati in questo modo:

- Punteggio 1 – 1.5 = non significativo
- Punteggio 1.6 – 2.5 = poco significativo
- Punteggio 2.6 – 3.5 = abbastanza significativo
- Punteggio 3.6 – 4.0 = molto significativo [45]

2.3. Adeguata verifica della clientela

Tra gli obblighi posti a carico dei professionisti l'adeguata verifica riveste una funzione fondamentale in quanto dall'identificazione del cliente e dalla sua operatività dipende anche la qualità del processo segnaletico delle operazioni sospette.

Attraverso l'adeguata verifica è possibile intercettare e valutare il rischio di riciclaggio assunto dal revisore nell'instaurare rapporti con la clientela; l'obiettivo è quello di raccogliere informazioni economiche e finanziarie sul cliente per definire il profilo di rischio complessivo e predisporre le adeguate misure di protezione.

L’adeguata verifica è definibile come quel complesso di attività attraverso le quali il professionista è in grado di definire e valutare il livello di esposizione del cliente al rischio di riciclaggio [2].

L’obbligo di adeguata verifica della clientela si attiva nei seguenti casi:

- Prestazioni professionali continuative; questo tipo di prestazioni comportano l’instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente
- Prestazioni professionali occasionali; operazioni non riconducibili a un rapporto continuativo ma con importi movimentati pari o superiori a €15.000
  Nel momento in cui il valore della prestazione non è identificabile l’obbligo di adeguata verifica deve comunque essere adempiuto

Altre casistiche stabilite all’Art. 17 del Decreto sono:

- Se vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo indipendentemente da deroghe, esenzioni o soglie valutative
- Se vi sono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti
- Se vi sono clienti nuovi o se cambia il livello di rischio (es il cliente cambia tipo di attività, il cliente inizia a operare in paesi a rischio, cambio del Titolare Effettivo…)

Il processo di adeguata verifica si basa sul principio della proporzionalità, infatti, le misure adottate dal revisore devono essere proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio; in aggiunta, il revisore deve anche dimostrare alle autorità e agli organismi di autoregolamentazione che tali misure siano adeguate al rischio rilevato.

In base al rischio effettivo valutato, il professionista adotta procedure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata; *ma come si determina il rischio effettivo?* Il rischio effettivo, che non va confuso con

il rischio residuo derivante dall'autovalutazione, si ottiene attraverso il seguente processo:

1) Valutazione del rischio inerente
2) Valutazione del rischio specifico
3) Determinazione del rischio effettivo

Anche in questo caso la scala di intensità per esprimere il giudizio si basa sui quattro livelli precedentemente esposti (*Figura 1*) [45].

Con riferimento alla prima fase, per rischio inerente si intende il rischio intrinseco all'attività professionale stessa; questa analisi viene effettuata per categorie omogenee di attività e ha come scopo la loro classificazione in *non significativo, poco significativo, abbastanza significativo* e *molto significativo* [44].

A titolo esemplificativo, riportiamo nella *Figura 3* le prestazioni considerate a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2)
Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)
Consulenza in materia tributaria
Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)
Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3)
Amministrazione di trust o istituti giuridici affini
Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale
Costituzione di enti, trust o strutture analoghe
Tenuta della contabilità
Consulenza in materia di redazione del bilancio
Revisione legale dei conti
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 4)
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria

Figura 3: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo [44]

Nel momento in cui per uno stesso cliente vengono rese più prestazioni di differenti rischi, si ritiene opportuno allineare le diverse prestazioni al grado di rischio più alto [45].

Una volta analizzato il rischio inerente all'attività professionale svolta, il revisore deve valutare il "rischio specifico" vale a dire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale resa concretamente. Anche in questo caso si attribuirà a ciascuna voce di rischio un valore tra 1 e 4.

Il rischio specifico è dato dalla somma dei livelli di rischio riferiti al cliente con i livelli di rischio della prestazione, diviso dieci.

Gli aspetti connessi al cliente che il revisore è chiamato a valutare sono:

1) Natura giuridica
2) Attività svolta in maniera prevalente
3) Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico
4) Area geografica di residenza o sede del cliente/controparte

Gli aspetti connessi alla prestazione, invece, sono i seguenti:

1) Tipologia
2) Modalità di svolgimento
3) Ammontare dell'operazione
4) Frequenza e volume delle operazioni o durata della prestazione professionale
5) Ragionevolezza
6) Area geografica di destinazione

Per alcune prestazioni particolari (*tenuta della contabilità, assistenza e consulenza in ambito contabile e fiscale e revisione legale dei conti*) gli aspetti legati alla prestazione non devono essere valutati.

In questi casi il rischio specifico sarà dato dalla somma dei valori di rischio legati al cliente divisi per quattro.

I valori ottenuti possono poi essere sintetizzati come segue:

- Punteggio 1 – 1.5 = non significativo [*verde*]
- Punteggio 1.6 – 2.5 = poco significativo [*giallo*]
- Punteggio 2.6 – 3.5 = abbastanza significativo [*arancione*]
- Punteggio 3.6 – 4.0 = molto significativo [*rosso*]

Infine, il rischio effettivo risulta dall'interazione tra la valutazione del rischio inerente e l'analisi dei fattori di rischio specifici connessi alla singola operazione o al cliente [44].

Anche per la determinazione del rischio effettivo ci si avvale di una matrice che considera i valori del rischio inerente con una ponderazione del 30% e del rischio specifico con una ponderazione del 70%.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Figura 4: Matrice del rischio effettivo [45]

Sarà sulla base del livello di rischio ottenuto, che il revisore sceglierà e adotterà la misura di adeguata verifica più appropriata, sulla base della seguente scala graduata.

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo[17]	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Figura 5: scala graduata per le misure di adeguata verifica [45]

La *Figura 5* introduce tre tipologie diverse di misure di adeguata verifica: ordinaria, semplificata e rafforzata.

In caso di rischio effettivo "*abbastanza significativo"* il revisore provvederà ad eseguire l'adeguata verifica con modalità ordinaria, vale a dire seguendo queste quattro fasi distinte:

1) Identificazione del cliente
2) Identificazione del Titolare Effettivo
3) Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale
4) Controllo costante del rapporto

Per quanto riguarda la prima fase l'obbligo di verifica si adempie attraverso l'ottenimento di un documento di identità del cliente o sulla base di documenti dati e informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti.

I professionisti sono chiamati ad applicare tali regole anche nei confronti dell'esecutore dell'operazione, verso il quale sarà necessario verificare l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza che giustifica l'avvenuta operazione.

L'identificazione del cliente, dell'esecutore e successivamente del Titolare Effettivo viene svolta contestualmente al conferimento dell'incarico; se in assenza di documenti di identità, le fonti considerate attendibili e indipendenti da cui raccogliere le informazioni necessarie sono: Registro

delle imprese, Camere di Commercio, albi professionali, statuti, atti costitutivi, registri dei Titolari Effettivi e informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche [45].

Con riferimento all'identificazione del Titolare Effettivo si rimanda al capitolo 2.4. che tratterà in maniera approfondita dell'argomento.

Per poter adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica stabiliti dalla normativa, i revisori devono acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale. Seppur in alcuni casi la prestazione viene richiesta per adempiere a degli obblighi di legge, in altri casi può far parte di una serie di operazioni volte a perseguire un obiettivo più grande e articolato.

Tra gli aspetti da valutare in questa fase c'è anche la distinzione tra l'ordinarietà o la straordinarietà della prestazione professionale e in che modo si rapportano al cliente, alla sua attività e al suo profilo economico-patrimoniale-finanziario.

Questo perché, qualora ci fosse un alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, queste informazioni dovranno essere acquisite e analizzate anche per operazioni occasionali.

In sintesi, tale obbligo porta all'acquisizione di informazioni relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra cliente e esecutore o tra cliente e Titolare Effettivo e all'attività lavorativa del cliente.

Per quanto riguarda la quarta ed ultima fase (controllo costante) questa sarà applicata solo nei casi di prestazioni professionali continuative; questo controllo ha ad oggetto l'operatività complessiva del cliente e consiste nella verifica e nell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite con l'adeguata verifica.

In questo ambito, il revisore deve controllare, innanzitutto, la coerenza tra l'operatività del cliente, la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato. Inoltre, deve verificare che lo scopo e la natura delle prestazioni dichiarate dal cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, siano coerenti con le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso e che le relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore e tra il cliente e il Titolare Effettivo, nonché l'attività lavorativa del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite.

Il professionista è altresì chiamato a verificare: la provenienza dei fondi e l'origine delle risorse disponibili del cliente, che non siano intervenute variazioni nei Titolari Effettivi o nelle persone esposte politicamente e che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati; deve poi sottoporre a monitoraggio altri elementi come l'area geografica, gli indicatori di anomalia e il frazionamento delle operazioni.

Ovviamente, anche in questo caso, la tipologia e la frequenza dei controlli e degli aggiornamenti deve essere proporzionale alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate internamente.

Quello che abbiamo appena illustrato era il procedimento di adeguata verifica ordinaria, per quanto riguarda l'adeguata verifica semplificata (applicata nei casi di un livello di significatività basso o "poco significativo"), la differenza non riguarda un'esenzione dagli obblighi ma si riferisce all'estensione e alla frequenza degli adempimenti richiesti.

Le regole tecniche del CNDCEC individuano delle casistiche a basso rischio in relazione alla tipologia di cliente, alla tipologia di prodotto/servizio e all'area geografica.

Tra le tipologie di clienti a "basso rischio" abbiamo:

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione;
- pubbliche amministrazioni, istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;
- clienti residenti in aree geografiche a basso rischio

Le misure di verifica semplificate consistono nell'identificazione del cliente, del Titolare Effettivo e nel controllo costante. Tuttavia, qualora vi sia motivo di ritenere che l'identificazione non sia attendibile o che vi sia sospetto di riciclaggio il soggetto applicherà le misure che più ritiene adeguate.

Infine, per quanto riguarda i casi di rischio "molto significativo", come anticipato in precedenza, il professionista dovrà applicare misure di adeguata verifica rafforzata.

I fattori che possono determinare un livello di rischio elevato sono:

1) rapporti continuativi o prestazioni professionali eseguiti in circostanze anomale (prestazioni inattese rispetto all'attività del cliente, prestazioni professionali complesse e articolate, eccessiva e approfondita conoscenza tecnica della prestazione professionale da parte del cliente, ecc.);
2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
5) attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante qualora il suo utilizzo non sia fisiologico al tipo di attività
6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta

Con riferimento ai prodotti e ai servizi si considerano a rischio elevato, servizi personalizzati, prodotti che favoriscono l'anonimato, pagamenti da terzi non legati al cliente, prodotti di nuova generazione che utilizzano tecnologie innovative.

Le verifiche rafforzate si articolano nelle seguenti fasi:

- acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul Titolare Effettivo ;
- approfondimento degli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- acquisizione di informazioni relative alla situazione economica e patrimoniale del cliente;
- verifica di origine del patrimonio e provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- incremento della frequenza dei controlli per tutta la durata del rapporto professionale o della prestazione

Affinché le verifiche rafforzate siano correttamente eseguite, il revisore deve prestare attenzione all'identificazione dei Titolari Effettivi, all'eventuale uso di identità false o società di comodo; deve, inoltre, adottare misure supplementari per verificare e certificare i documenti forniti dal cliente.

Risulta essenziale verificare che il cliente e i soggetti ad esso collegati non siano presenti nelle liste internazionali di soggetti destinatari di misure di congelamento dei fondi o nelle liste di persone e enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo, né che risultino coinvolti in indagini o procedimenti giudiziari per reati di riciclaggio.

Per acquisire le informazioni necessarie, i revisori sono obbligati a consultare fonti aperte (fonti OSINT) potendosi, quindi, avvalere di siti internet ufficiali, database commerciali, Camere di Commercio, Registri delle Imprese e tutte le fonti indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione [45].

2.4. Il Titolare Effettivo

Nel corso dei paragrafi precedenti si è fatto riferimento alla figura del Titolare Effettivo, soggetto il cui ruolo è centrale nella disciplina antiriciclaggio.

L'individuazione di tale figura risponde all'esigenza di garantire la piena trasparenza della titolarità dei rapporti economici, riconducendo a una o più persone fisiche ogni operazione economica o finanziaria. Tale adempimento permette di identificare il soggetto che trae realmente vantaggio dall'operazione svolta, riducendo il rischio che strutture societarie complesse o interposizioni di terzi soggetti possano essere utilizzate per occultare l'identità del reale beneficiario [2].

È la normativa stessa a darci la definizione di "Titolare Effettivo", infatti, l'Art. 1 lett u) del D.lgs. 231/2007 lo qualifica così:

"*Titolare Effettivo = la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari [47]".*

[47] Presidente della Repubblica. *D.lgs. 21 novembre 2007, N. 231*. 18 Nov. 2007, www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/dlgs-2007-231.pdf.
allegato

In linea generale è il cliente che, sotto la sua responsabilità, deve fornire le informazioni necessarie a identificare il Titolare Effettivo; nonostante ciò, il revisore, in fase di accettazione dell'incarico è tenuto a condurre un'analisi preventiva sul Titolare Effettivo al fine di valutare i rischi associati all'incarico [45].

La lettura dell'Art. 2 dell'allegato tecnico della normativa italiana approfondisce il tema della titolarità effettiva e ci permette di capire chi è il Titolare Effettivo in una società:

"Per Titolare Effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica" [47]

2.4.1. I criteri di individuazione

I criteri per l'individuazione del Titolare Effettivo sono dettati all'Art. 20 D.lgs. 231/2007. In precedenza, prima dell'introduzione dell'AML Package, esistevano tre criteri per identificare il Titolare Effettivo : oltre a quelli legati alla proprietà e al controllo, era previsto un criterio residuale che interveniva qualora i primi due non consentissero una determinazione univoca [32].

La metodologia per l'individuazione del Titolare Effettivo dipende anche dalla natura giuridica dell'ente cliente. La diversa conformazione degli assetti proprietari – si pensi alla distinzione tra una società di capitali strutturata su quote di partecipazione e un ente privo di capitale sociale come una fondazione – rende necessario un adeguamento dei criteri normativi [45].

È lo stesso Regolamento UE 2024/1624 a disciplinare agli Artt. 50-55 i criteri di individuazione; innanzitutto, la norma qualifica come Titolare il soggetto che detiene il potere, e di conseguenza la capacità effettiva, di determinare le scelte strategiche e la direzione dell'ente. Questo potere può infatti derivare dall'assetto proprietario dell'ente o da specifiche forme di controllo esercitate su di esso.

Per quanto riguarda il criterio della proprietà, un soggetto viene identificato come Titolare Effettivo se detiene una partecipazione pari o superiore al 25% + 1 della società; tale soglia può essere raggiunta attraverso il possesso di azioni e quote, diritti di voto o diritti economici.

Quando si identifica il titolare secondo questo criterio, l'analisi non deve fermarsi al controllo diretto ma deve estendersi a tutta la catena partecipativa. Un soggetto può essere identificato come Titolare Effettivo anche se detiene la partecipazione in via indiretta in una o più società interposte.

In quest'ultima ipotesi le percentuali di possesso vengono calcolate sulla base del criterio della *moltiplicazione delle quote* vale a dire moltiplicando le azioni o i diritti voto o gli altri strumenti partecipativi detenuti dalle entità intermedie della catena e sommando i risultati ottenuti [48].

A titolo esemplificativo si ipotizzi un soggetto X persona fisica che detenga partecipazioni in due diverse entità intermedie B e C, le quali partecipano a loro volta al capitale della società target A. La catena è la seguente:

- *X detiene il 50% di B che detiene il 40% di A*
- *X detiene il 20% di C che detiene il 30% di A*

Applicando il criterio del moltiplicatore delle quote avremo:

- *0.50 x 0.40 = 20%*
- *0.20 x 0.30 = 6%*

Il soggetto X risulta Titolare Effettivo della società A in quanto indirettamente detiene una partecipazione complessiva pari al 26%.

Come illustrato nell'esempio, tramite il criterio della moltiplicazione delle quote il controllo di un'entità si "diluisce" man mano che si sviluppa la catena societaria.

[48] UE . *Regolamento UE 2024/1624*. 31 May 2024, eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1624.

Il Regolamento introduce una novità importante con riferimento al criterio del possesso: se dalla valutazione del rischio cliente, emerge un rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, può essere chiesto alle autorità competenti di abbassare la soglia al 15%.

Questa deroga permette di intercettare figure che, pur detenendo una quota minoritaria, esercitano un'influenza significativa nella società.

Altrettanto rilevante è il criterio del controllo, che non va considerato come alternativo al criterio della proprietà, ma complementare e analizzato anche se già esistente una partecipazione significativa.

L'importanza di tale analisi risiede nella possibilità di intercettare chi esercita un'influenza dominante sulla società; questo potere non si limita alla mera proprietà ma si manifesta nella capacità di orientare direttamente o indirettamente le scelte strategiche e la gestione operativa.

Sotto il profilo del controllo, il Titolare Effettivo può essere identificato anche indirettamente; la titolarità effettiva si estende anche alla persona fisica che esercita il controllo in società presenti nella catena partecipativa purché il controllo diretto sia individuabile a ciascun livello della struttura.

Sono identificabili come soggetti che controllano un'entità giuridica coloro che:

1. Hanno la maggioranza dei diritti di voto: questo permette di intercettare casi in cui la percentuale di azioni possedute (criterio della proprietà) non coincide con il potere decisionale (azioni senza diritto di voto, patti parasociali…)
2. Hanno il diritto di nominare o revocare gli amministratori o più in generale l'organo amministrativo, di gestione o di vigilanza
3. Hanno diritti di veto o diritti decisionali connessi alla distribuzione degli utili o gestione del patrimonio

Patti parasociali, legami familiari e il ricorso a fiduciarie o prestanomi rendono più complicata l'individuazione del Titolare Effettivo tramite il criterio del controllo in quanto riescono a nascondere l'effettiva catena di comando.

Per quanto riguarda gli enti privi di struttura partecipativa basata su azioni o quote, il criterio del controllo risulta l'unico da considerare e adottare per identificare il Titolare Effettivo [48].

Esaminati i criteri normativi, operativamente l'identificazione del Titolare Effettivo si articola come segue:

1. Per le società di capitali, il Titolare Effettivo è identificabile in
    - Colui che ha la proprietà diretta pari o superiore al 25%+1
    - Colui che ha la proprietà indiretta pari o superiore al 25%+1
    - Colui che esercita il controllo attraverso la maggioranza dei voti
    - Colui che esercita un'influenza dominante in assemblea
    - Colui che mediante determinati vincoli contrattuali esercita un'influenza dominante
2. Per le persone giuridiche private, come fondazioni e associazioni riconosciute, il Titolare Effettivo è identificabile in
    - Fondatori (se in vita)
    - Beneficiari se individuabili
    - Titolari di funzioni di direzione e amministrazione
3. Per i trust il è identificabile in
    - Fiduciario o fiduciari
    - Guardiano
    - Beneficiari del reddito e/o del fondo
    - Persone che esercitano controllo sul trust o sui beni conferiti

4. Per le società partecipate da pubbliche amministrazioni il Titolare Effettivo è identificabile nel soggetto che ha la rappresentanza dell'ente pubblico
5. Per partecipazioni intestate fittiziamente a persone interposte, l'identificazione risulta tanto complessa quanto delicata; una volta valutata la situazione è bene che il professionista si astenga dall'identificazione e valuti l'opportunità di eseguire un'operazione sospetta [45]

2.4.2. La titolarità indiretta: dubbi interpretativi

L'identificazione indiretta del titolare è stata introdotta dal Regolamento UE 2024/1624 per aumentare la trasparenza di strutture societarie complesse e evitare che attività illecite nascondessero la propria identità dietro a strutture opache.

Tuttavia, il margine di interpretazione lasciato ai singoli Stati Membri aveva generato una disparità normativa portando alla creazione di metodi diversi per identificare i Titolari Effettivi.

Questa frammentazione normativa rappresenta il primo ostacolo per il revisore, che, trovandosi ad analizzare catene partecipative transfrontaliere, si confronta con standard di trasparenza differenti e dati più o meno reperibili e affidabili a seconda della giurisdizione [48].

Prima dell'introduzione dell'AML Package non esisteva una normativa univoca in tema di titolarità indiretta.

In Italia la prassi interpretativa, supportata dagli orientamenti del MEF, permetteva ai soggetti obbligati di "scegliere" tra tre criteri identificativi:

1. Criterio del controllo: individuazione del titolare attraverso la ricostruzione della catena partecipativa basata sul controllo
2. Criterio del moltiplicatore delle quote: si moltiplicano le quote detenute su tutta la catena partecipativa (criterio adottato dall'AML Package)
3. Criterio della partecipazione diretta lungo la catena: si qualificano come proprietari indiretti tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione sopra la soglia minima lungo la catena partecipativa [49]

Questa possibilità seppur da un lato concedeva ai soggetti flessibilità, dall'altro lato generava una pericolosa incertezza giuridica: la stessa struttura societaria, sulla base del criterio adottato, poteva portare all'individuazione di soggetti diversi.

Il CNDCEC interviene in merito, mostrando nella realtà possibili casi in cui l'assetto proprietario non permette di determinare direttamente il Titolare Effettivo; le norme tecniche ci dicono, infatti, che dovrà essere individuata la persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o i voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante.

I casi citati dalle norme tecniche sono tre e mettono in luce tre scenari differenti che si possono incontrare nella realtà. L'analisi di questi casi pratici mostra quanto sia sottile il confine tra calcolo matematico e valutazione.

[49] Ministero dell'Economia e delle Finanze, et al. *Q&a Sull'individuazione Del Titolare Effettivo*. Aug. 2023.

Caso 1: Alfa, ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La spa è partecipata da quattro soci, di cui una S.r.l. unipersonale, D, e tre persone fisiche, una delle quali, C, detiene il 10% e le altre due, E ed F, il 30% delle azioni.

Figura 6: individuazione TE caso 1 [48]

I *Titolari effettivi* di Alfa risultano essere D, E ed F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa S.r.l.

Con riferimento a questo caso il criterio del moltiplicatore ci fornisce un dato finale numerico ma non è in grado di dirci se i soci *D, E* ed *F* agiscano in concreto. Il rischio per il revisore nel considerare la soglia matematica del 25% è quello di ignorare eventuali patti parasociali occulti che potrebbero spostare l'effettivo controllo verso soggetti con partecipazioni inferiori.

Caso 2 : Si ipotizzi il caso della S.r.l. Beta con tre soci, di cui A - persona fisica con partecipazione al 5%, B - persona giuridica con partecipazione al 25% e C - persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso è il socio C ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%.

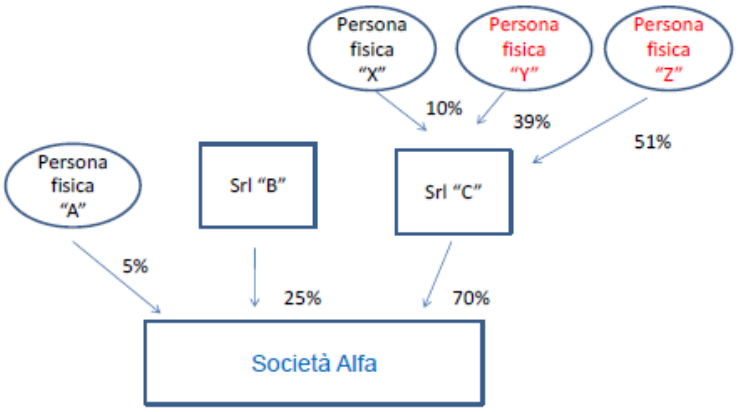

Figura 7: individuazione TE caso 2 [48]

Ne consegue che i Titolari Effettivi della società Alfa sono identificati nelle persone fisiche Z e Y.

Il problema che emerge nel C*aso 2* è quello della "tracciabilità" delle persone fisiche all'interno di holding o società interposte. La difficoltà risiede nel verificare l'identità dei soggetti: il revisore deve fare affidamento su dichiarazioni fornitegli dal cliente, in quanto non sempre ha accesso diretto ai libri soci di entità poste a livelli superiori della catena.

Caso 3: Si supponga che la società Alfa sia controllata all'80% da una S.r.l. con 6 soci, di cui 4 S.r.l. al 20% (X, E, F, G) e due persone fisiche al 10% (Y e Z).

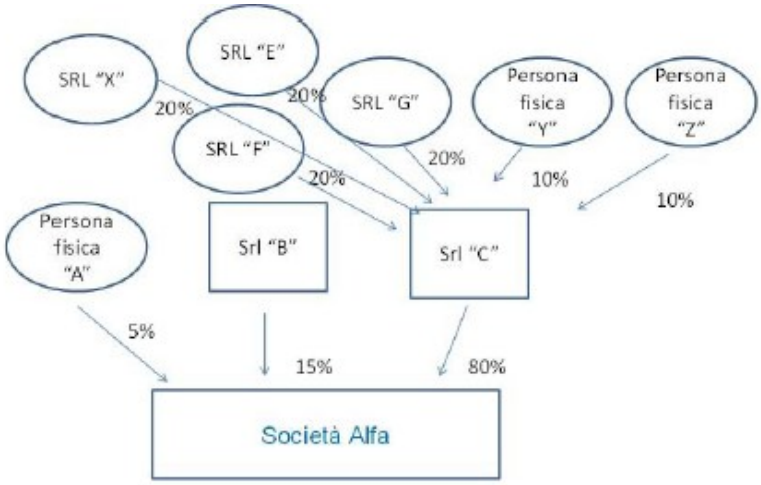

Figura 8: individuazione TE caso 3 [48]

In questo caso nessun socio, neppure indirettamente (salvo particolari patti parasociali di voto), rispetta i requisiti della proprietà sulla società "Alfa"; saranno da considerarsi Titolari Effettivi gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza della società Alfa.

Questo terzo scenario rappresenta una "sconfitta" per il sistema di trasparenza, in quanto l'identificazione dei rappresentanti legali rischia di costituire una "via di fuga" nei casi in cui la proprietà sia stata volontariamente frammentata per occultare il reale beneficiario.

Tuttavia, nei casi in cui la controllata risulta fortemente soggetta alle direttive della controllante, il revisore è tenuto a valutare se identificare come Titolari Effettivi gli amministratori della controllante anziché della controllata [48].

Alla luce dei casi esposti una delle principali sfide per il revisore riguarda l'accertamento della c.d. *influenza dominante*; la normativa definisce il "dominio" come la capacità di una persona fisica di indirizzare l'attività della società proponendo la propria volontà come "*presupposto causale, assoluto e positivo"* nelle decisioni fondamentali e nella nomina dell'organo amministrativo.

Questa definizione rimane molto "astratta", nella pratica dimostrare che una decisione sia l'effetto diretto della volontà di un singolo soggetto, in assenza di prove documentali, espone il revisore a un rischio di errore valutativo.

Circostanza simile è applicabile a quei casi di società con azioni o quote senza diritto di voto o con voto plurimo. In questo caso il dubbio è operativo in quanto il calcolo basato sul capitale sociale non concorderebbe con il calcolo basato sui diritti di voto. Per identificare il Titolare Effettivo il revisore dovrà considerare i voti totali esprimibili e determinare la percentuale di voti validi che può esprimere ciascun socio.

Esempio: Si consideri una società per azioni in cui le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci: 50% cinque soci: soci A, B, C, D, E, senza diritto di voto al 10% cadauno; 15 % socio F, con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie; 10% socio G, con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie; 10% socio H, con diritto di voto singolo nelle assemblee ordinarie e triplo nelle straordinarie; 10% socio I, con diritto di voto singolo nelle assemblee ordinarie; 5% socio J, con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie. I voti esprimibili in assemblea ordinaria saranno 90. In questo caso i Titolari Effettivi saranno i soci F e G che potranno esprimere in assemblea ordinaria rispettivamente il 33,33% dei voti validi.

Per quanto riguarda la catena del controllo, abbiamo in precedenza detto, che l'introduzione del Regolamento 2024/1624 ha risolto il dubbio sul criterio applicabile per il calcolo della Titolarità Effettiva riducendo i criteri da tre ad uno.

Il legislatore europeo ha, dunque, stabilito che per valutare la titolarità effettiva in una società si devono considerare tutte le partecipazioni azionarie ad ogni livello della proprietà.

A tal proposito le Autorità hanno stabilito che la soglia del 25% +1 trova applicazione esclusiva al primo livello della catena di controllo. Per i livelli successivi i Titolari Effettivi devono essere individuati secondo il criterio del controllo, valorizzando la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria e/o la presenza di vincoli contrattuali che permettono un'influenza dominante (che dovranno essere analizzati dal revisore).

In conclusione, tema fondamentale che emerge è la responsabilità del professionista. L'identificazione del Titolare Effettivo non è più un mero adempimento formale, bensì rappresenta un processo di *Due Diligence* che

richiede al revisore di bilanciare la rigidità del criterio del moltiplicatore con la prudenza dell'analisi sostanziale.

Laddove la catena risulti troppo complessa o fittizia (interposizione di prestanome), il professionista deve avere il coraggio di astenersi, valutando la segnalazione di operazione sospetta invece di accettare un'identificazione puramente formale [50].

2.4.3. Il registro dei Titolari Effettivi

Il registro dei Titolari Effettivi è una banca dati contenuta in una sezione speciale del Registro delle Imprese che contiene informazioni sulle persone fisiche che possiedono o controllano la società e le diverse entità giuridiche.

I dati contenuti in questi registri permettono di conoscere chi detiene effettivamente il potere decisionale e, di conseguenza, permettono l'identificazione dei Titolari Effettivi della società [51].

Il Registro dei Titolare Effettivo rappresenta una risorsa fondamentale per il revisore (e in generale tutti i soggetti obbligati) in quanto consente l'accesso diretto e aggiornato ai dati e alle informazioni necessarie per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio [52].

---

[50] CNDCEC. *Ddr: L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETÀ E NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO*. Oct. 2024, commercialisti.it/wp-content/uploads/2024/10/01_10_24_antiriciclaggio_titolare-effettivo-def.pdf.

[51] Rossi, Roberto. "Registro Dei Titolari Effettivi: Cos'è E Come Cambia - Il Giornale Giuridico." *Il Giornale Giuridico*, 7 Oct. 2025, giornalegiuridico.it/registro-titolari-effettivi/. Accessed 1 May 2026.

[52] Giulio, Golfetto, and Santosuosso Antonio Gabriele . *La Normativa Antiriciclaggio Aspetti Legati Alla Revisione Dei Conti*. ODEC Milano, 30 Oct. 2024, pp. 48–52, www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/materiale-convegni-2024/odcec-master-la-revisione-legale-2024-parte-9-di-10-(30-10-24).pdf?sfvrsn=4649aa22_2.

In Italia, il D.lgs. 231/2007 aveva già introdotto a carico delle società di capitali l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese le informazioni identificative dei propri TE.

Tale obbligo è stato esteso anche: alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, alle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni) e ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali o gli istituti giuridici affini residenti in Italia.

In Italia, il Registro dei Titolari Effettivi è formato da due sezioni: la prima sezione "autonoma" raccoglie le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private, mentre la seconda sezione "speciale" riguarda le informazioni fornite dai trust e istituti giuridici affini. Affinché l'obbligo di comunicazione sia efficacemente adempiuto, le società, dopo la prima comunicazione, devono darne conferma annualmente e, in caso di variazioni, devono comunicarle entro 30 giorni dal compimento dell'atto [49].

Nell'ambito dell'armonizzazione europea della disciplina antiriciclaggio promossa dall'AML Package, l'adozione di uno strumento europeo comune risulta determinante per contrastare l'abuso di strutture societarie opache, fiduciarie e trust. Questo sistema non solo permette di rafforzare la trasparenza degli assetti proprietari ma garantisce la qualità e la verificabilità dei dati utilizzati dai soggetti obbligati [53].

[53] Rocca, Valentina. "Registro Titolari Effettivi: Il Decreto Di Recepimento Della AMLD VI." *DB*, 13 Mar. 2026, www.dirittobancario.it/art/registro-titolari-effettivi-lo-schema-di-decreto-di-recepimento-della-amld-vi/. Accessed 1 May 2026.

Lo stesso legislatore europeo aveva ribadito l'importanza di tale strumento nella Direttiva UE 2018/843, sostenendo:

"gli Stati membri sono tenuti a garantire che le società e le altre persone giuridiche costituite nel loro territorio ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva. La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul Titolare Effettivo è un fattore chiave per rintracciare i criminali che altrimenti potrebbero nascondere la propria identità dietro una struttura societaria. Il sistema finanziario globalmente interconnesso rende possibile nascondere e trasferire fondi in tutto il mondo, e i riciclatori di denaro, i finanziatori del terrorismo e altri criminali hanno sfruttato sempre più questa possibilità" [9]

Una volta divenuto operativo, il registro consentirà ai revisori di: velocizzare i processi di verifica dei Titolari Effettivi, ridurre i rischi di errori o frodi durante la verifica dell'identità del Titolare Effettivo e segnalare eventuali incongruenze rilevate [52].

In tema di accessibilità, il Registro dei Titolari Effettivi ha visto negli anni fasi alterne.

Secondo uno studio risalente a giugno 2020, ben quattro Stati Membri dell'UE, tra cui l'Italia, risultavano ancora inadempienti rispetto all'obbligo di istituzione del registro.

Tra i 23 Stati che vi avevano adempiuto solo 13 avevano garantito il pieno perseguimento dell'obiettivo di trasparenza; i restanti dieci Stati, pur avendo istituito il registro, avevano introdotto limitazioni significative all'accesso delle informazioni solo a determinate categorie di soggetti o solo a seguito del pagamento di una somma di denaro [54].

[54] Arcieri, Susanna , and Fabio Basile. "Antiriciclaggio E Obblighi Posti Dall'Unione Europea. L'Italia Tra Ritardi E Inadempienze | DPU | Diritto Penale E Uomo." *DPU | Diritto Penale E*

Ma qual è stato l'iter normativo che ha condotto il Registro dei Titolari Effettivi all'attuale assetto di trasparenza?

A livello europeo, è stata la Direttiva UE 2018/843 (*V Direttiva*) a introdurre la piena trasparenza dei Registri comuni introdotti dalla *IV Direttiva*; in Italia l'istituzione del registro nonostante fosse prevista dal D.lgs. 231/2007 non è mai stata attuata, infatti, seppur il decreto 55 del 11/03/2022 ne prevedesse l'attuazione la sua operatività è stata fin da subito sospesa.

Una svolta fondamentale risale al 2022 quando, un contenzioso avviato dai beneficiari di un trust lussemburghese dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, ha portato alla riesamina della legittimità del pubblico accesso ai dati personali dei titolari.

Il trust, in particolare, si opponeva alla decisione del *Luxembourg Business Registers* di rendere accessibili al pubblico le informazioni relative alla propria titolarità effettiva.

La Corte di Giustizia Europea (CGUE), con la sentenza n.912 del 22/11/2022 cause riunite C-37/20 e C-601/20, ha dichiarato l'invalidità della disposizione della V Direttiva UE che imponeva agli Stati Membri di rendere accessibili al pubblico le informazioni.

I motivi dell'invalidità mossi dalla CGUE sono tre:

1. Contrasto con la carta sui diritti fondamentali UE: l'accesso alle informazioni da parte del pubblico costituirebbe una grave violazione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le informazioni pubblicate permetterebbero a un numero potenzialmente illimitato di soggetti

Uomo, 11 Nov. 2020, dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/antiriciclaggio-e-obblighi-posti-dallunione-europea-litalia-tra-ritardi-e-inadempienze/. Accessed 1 May 2026.

di consultare, conservare e diffondere i dati, rendendo impossibile controllare chi effettua l'accesso.

La CGUE sostiene che tali informazioni dovrebbero essere limitate e avere natura generale così da ridurre al minimo le potenziali conseguenze per i titolari

2. Mancata proporzionalità: nonostante l'obiettivo di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sia di interesse generale, la CGUE ha ritenuto che l'accesso indiscriminato alle informazioni non fosse proporzionato allo scopo. La stessa corte ha ribadito che, qualora le informazioni fornite espongano il titolare a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, violenza, gli Stati membri devono prevedere deroghe alla comunicazione di tali informazioni.

   Questo ci fa capire come la trasparenza, pur essendo un obiettivo perseguito dal legislatore europeo, non costituisce un valore che prevale automaticamente sui diritti fondamentali
3. Assenza di bilanciamento: la CGUE ha precisato che la direttiva UE non prevedeva garanzie sufficienti a proteggere i dati personali dei titolari da eventuali abusi. Non c'era quindi un bilanciamento adeguato tra la finalità di trasparenza e il rispetto della privacy degli interessati.

La sentenza ha così determinato dei cambiamenti significativi all'interno del panorama europeo; innanzitutto, viene invalidata la disposizione che obbligava gli Stati membri a garantire l'accesso al pubblico. Successivamente è stata introdotta la necessità di un "interesse legittimo": l'accesso alle informazioni viene limitato a coloro che possono dimostrare un interesse nel consultarle; rientrano tra questi soggetti le autorità competenti, le UIF, i soggetti obbligati e le persone o organizzazioni con interesse specifico legato al riciclaggio.

A seguito di tale pronuncia, gli Stati Membri hanno dovuto restringere i criteri di accesso ai registri adeguando così la propria normativa nazionale ai limiti imposti dalla sentenza [55].

L'Italia, che fino ad ottobre 2023 era l'unico paese europeo a non aver ancora reso operativo il registro, ne ha dato piena attuazione stabilendo l'11 dicembre 2023 come data ultima per adempiere agli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti.

Questa operatività, tuttavia, è stata di breve durata: nel maggio 2024 il Consiglio di Stato sospende l'operatività del registro rimandando la decisione sulla riattivazione alla CGUE [56].

Sempre in quegli anni, la VI Direttiva UE, bilanciando le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e di prevenzione del riciclaggio, è riuscita a rafforzare il diritto di accesso al registro dei titolari.

In particolare, gli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 della direttiva hanno ridefinito:

- Le categorie di soggetti legittimati all'accesso
- Le modalità di accesso
- Le garanzie procedurali e sostanziali a tutela dei diritti fondamentali dei titolari
- I casi eccezionali di limitazione o esclusione dell'accesso [53]

[55] Commissione di Giustizia Europea, CGUE. *Sentenza N. 912 : Direttiva Antiriciclaggio - Contrasto Con La Carta Sui Diritti Fondamentali UE.* 22 Nov. 2022, def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7B487664BF-D153-4448-9636-FCF8C077A937%7D.

[56] Italia, Transparency International. "In Italia Il Registro Dei Titolari Effettivi è Ancora sospeso." *Transparency*, 2024, transparency.it/titolarieffettivi. Accessed 2 May 2026.

L’entrata in vigore della direttiva ha portato, nel settembre 2025, all’apertura di una procedura di infrazione e la messa in mora per 11 Stati Membri (tra cui l’Italia) per il mancato recepimento delle disposizioni in materia di titolarità effettiva contenute nella Direttiva.

L’urgenza di regolarizzare la propria posizione ha portato il Consiglio dei ministri ad approvare nell’ottobre 2025 uno schema di decreto che, sulla base della direttiva europea, restringesse la lista dei soggetti che potranno accedere al Registro [57]. Più precisamente il decreto, recependo l’Art. 74 della direttiva è andato a modificare l’art. 21 del D.lgs. 231/2007 introducendo gli artt. dal 21 bis al 21 septies.

Le novità introdotte sono una differenziazione dei regimi di accesso in base alla natura del soggetto richiedente e un rafforzamento delle garanzie procedurali prevedendo criteri chiari, controlli certi e mezzi di tutela della privacy.

La nuova disciplina stabilisce le autorità legittimate all’accesso e prevede quale finalità esclusiva dell’accesso il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica. Viene poi stabilito che l’accesso al registro possa essere limitato o escluso qualora il Titolare Effettivo abbia presentato una dichiarazione “*circostanze eccezionali*” che tutela il titolare stesso in quanto impone la protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali della privacy.

Mentre in passato l’accesso al registro era subordinato alla dimostrazione di un “*interesse legittimo*” con la nuova normativa si presuppone che vi sia tale interesse per le seguenti categorie di soggetti:

- Giornalisti professionisti
- Enti del terzo settore
- Professori e ricercatori nelle università

- Coloro che dimostrino una volontà concreta di effettuare un'operazione commerciale e/o finanziaria con un'impresa
- Soggetti obbligati di paesi terzi
- Autorità estere
- Pubbliche Amministrazioni competenti

Tali soggetti hanno sicuramente accesso alle informazioni "minime" e quindi nome, cognome, data di nascita, cittadinanza e Paese di residenza.

Infine, come anticipato in precedenza, l'accesso può essere limitato o escluso in presenza di circostanze eccezionali che possono concretizzarsi in un rischio sproporzionato di frode, estorsione, ricatto, molestia, violenza… ma anche nei casi di minore d'età o persona incapace.

Queste circostanze devono essere motivate e la dichiarazione deve contenerne la descrizione dettagliata e indicare per quali motivi l'accesso aggraverebbe il rischio [53].

Capitolo 3 – La profilazione dei rischi

Una volta identificato il cliente, svolte le diverse procedure di adeguata verifica e identificato il Titolare Effettivo, il revisore deve procedere all'analisi della profilazione dei rischi, pesando i diversi fattori che caratterizzano il rapporto professionale [2].

Come evidenziato nel Capitolo 2, il sistema antiriciclaggio si fonda su un approccio basato sul rischio; la profilazione dei rischi AML si inserisce nel modello del *risk assessment* proprio della revisione legale. In particolare, il processo di identificazione e valutazione dei rischi previsto dall'ISA Italia 315, richiede al revisore una comprensione approfondita dell'impresa e dell'ambiente, interno ed esterno, in cui opera al fine di individuare i potenziali rischi di errori significativi in bilancio [65].

L'analisi e la profilazione degli eventi di rischio ricoprono un ruolo fondamentale nella prevenzione di fenomeni illeciti; questa attività consente il monitoraggio costante e mirato delle operazioni realizzate durante l'intero rapporto d'affari.

Analizzare questi rischi, significa valutare la probabilità che si verifichino attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e le relative ripercussioni. Lo studio dei singoli fattori di rischio permette di attribuire un punteggio ai diversi elementi che, in base alla loro importanza, determinano un livello di rischio globale e, di conseguenza, la classificazione del cliente in una precisa fascia di rischio.

Queste fasce non sono standardizzate, è possibile utilizzare diversi livelli (generalmente da tre a cinque) ed esprimibili tramite una scala cromatica, numerica oppure qualitativa [2].

3.1. L'analisi multidimensionale dei rischi di riciclaggio

L'analisi dei fattori di rischio proposta nel seguente capitolo integra le disposizioni della normativa di riferimento con elementi interpretativi derivanti dalla prassi applicativa, nonché con osservazioni personali maturate dall'esperienza professionale in ambito AML & KYC ("Anti-Money Laundering & Know Your Customer"); l'obiettivo è quello di evidenziare le principali criticità che emergono nell'esercizio della funzione di controllo.

La normativa prevede che i soggetti obbligati adottino un approccio basato sul rischio, valutando il profilo complessivo del cliente sulla base di fattori legati alla clientela, all'area geografica e all'attività svolta; la sua applicazione è tuttavia rimessa all'autonomia degli intermediari.

Dal punto di vista operativo il rischio reputazionale globale può essere rappresentato come un punteggio in grado di sintetizzare l'intera analisi condotta sulla persona fisica o sul soggetto giuridico. Un modello ampiamente diffuso nella prassi operativa prevede che tale *score* globale dipenda da *sotto-score* specifici, classificabili in base alla natura del soggetto analizzato, ai quali sono attribuibili pesi e livelli di influenza differenti. Infatti, esistono *sotto-score* che impattano in maniera determinante sul valore complessivo e altri che contribuiscono alla sua definizione solo in via potenziale.

In generale, la distinzione tra *sotto-score* potenziali e determinanti non trova una diretta formalizzazione nella normativa ma rappresenta una declinazione operativa del *risk-based approach* sviluppata nella prassi applicativa al fine di attribuire un diverso grado di rilevanza ai diversi fattori di rischio.

I **rischi determinanti** sono elementi che influenzano il livello di rischio globale in maniera diretta e significativa. Alcuni di essi possono essere

definiti “valori dicotomici” poiché il loro grado di rischio non presenta sfumature intermedie ma può essere classificato o come basso o come alto.

Rientrano in questa categoria (rischi determinanti): il rischio reputazionale, l’esposizione politica, l’opacità della struttura e il rischio geografico ma solo in caso di paesi esteri.

I **rischi potenziali**, invece, sono elementi che, se presi individualmente, influenzano il rischio globale in maniera marginale; il loro impatto sul livello finale dipende dalla combinazione di più fattori.

Questo implica che, a un rischio potenziale “alto” non consegua necessariamente un rischio globale altrettanto “alto”, in quanto la loro incidenza viene valutata caso per caso ed è frutto del giudizio professionale dell’analista. All’interno di questa categoria troviamo: il rischio geografico nazionale e il rischio legato alle partecipazioni o alle cariche ricoperte.

Seppur non rappresentino veri e propri *sotto-score* del rischio globale, si possono considerare all’interno di questa categoria anche la presenza della società nelle “*white list”* e il possesso del *rating di legalità*.

La normativa AML prevede esplicitamente che la valutazione del rischio sia commisurata alla tipologia del cliente, per tale ragione i parametri utilizzati per la valutazione non possono essere considerati universali. La valutazione del rischio deve essere definita in funzione delle caratteristiche del cliente distinguendo tra persona fisica e soggetto giuridico prevedendo, per quest’ultimi, l’identificazione del Titolare Effettivo.

Nella prassi operativa, tale impostazione si traduce nell’adozione di modelli di analisi differenti: nel caso della persona fisica la valutazione si concentra sui fattori di rischio ad essa direttamente riconducibili, mentre nel caso del soggetto giuridico l’analisi risulta più articolata in quanto

richiede di considerare oltre agli elementi riferibili alla società, anche quelli connessi al Titolare Effettivo.

La *Tabella 1* mostra una possibile classificazione operativa dei rischi specifici distinti in base alla natura del soggetto :

Parametri di rischio impresa	Parametri di rischio titolari effettivi
• Rischio geografico • Opacità della catena • Rischio reputazionale • Esposizione politica • Rischio di credito	• Rischio geografico • Attività partecipative/cariche • Rischio reputazionale • Esposizione politica • Rischio di credito

Tabella 1: distinzione rischi specifici in base alla natura del soggetto analizzato

3.1.1. Rischio geografico nazionale ed estero

L'analisi del rischio geografico consente di attribuire un livello di rischio sulla base della localizzazione della sede legale e operativa della società, nonché del paese di origine e di residenza del Titolare Effettivo.

La valutazione e il monitoraggio dei sistemi nazionali antiriciclaggio consentono alle Autorità sovranazionali di individuare i paesi con lacune rilevanti. Le liste ufficiali dei Paesi a rischio di riciclaggio forniscono un supporto alle FIU e ai soggetti obbligati per valutare il rischio connesso a operazioni sospette di natura transnazionale.

Le liste emanate dalle Autorità non si limitano a considerare il riciclaggio di denaro, ma si estendono anche a fini fiscali, integrando quei paesi con regimi privilegiati o non cooperativi [57].

[57]UIF , Banca d'Italia, et al. *Quaderni Dell'antiriciclaggio: Le Liste Dei Paesi a Rischio Di Riciclaggio Analisi E Valutazioni*. 29 July 2025.

Il G.A.F.I. predispone due liste:

1. Lista di Paesi ad alto rischio "*black list*": i Paesi iscritti in questa lista presentano carenze significative nei loro sistemi di contrasto al riciclaggio. In relazione ai paesi identificati come "ad alto rischio" il G.A.F.I. invita tutte le giurisdizioni ad applicare una maggiore diligenza e, se necessario, contromisure per proteggere il sistema [58]
2. Lista dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio "*grey list*": all'interno di queste liste sono presenti i Paesi a monitoraggio rafforzato che, tuttavia collaborano attivamente con il G.A.F.I. per affrontare le carenze strategiche presenti nei loro sistemi. Con riferimento a queste giurisdizioni, il G.A.F.I., incoraggia gli operatori a tenerne conto nella propria analisi dei rischi [59]

Le liste vengono aggiornate sulla base dei risultati delle *mutual evaluation,* ovvero valutazioni reciproche dei Paesi sul grado di conformità alle Raccomandazioni G.A.F.I. e al livello di efficacia dei sistemi AML/CFT.

Oltre al G.A.F.I., anche la Commissione Europea e il Consiglio Europeo intervengono individuando ulteriori Paesi a rischio. Più precisamente, la Commissione Europea inserisce tra i Paesi ad alto rischio anche quelli individuati come centri finanziari *offshore* dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) e i Paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione.

[58] FAFT. "High-Risk Jurisdictions Subject to a Call for Action - 24 October 2025." *Fatf-Gafi.org*, 2025, www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2025.html.

[59] FAFT . "Jurisdictions under Increased Monitoring - 24 October 2025." *Fatf-Gafi.org*, 2025, www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2025.html.

Il Consiglio Europeo, invece, inserisce in queste liste i paesi non cooperativi ai fini fiscali; questo elenco si affianca alla specifica disciplina italiana (D.M. 4/05/1999) con riferimento alle persone fisiche emigrate all'estero per finalità tributarie.

In generale, gli organi sovranazionali e gli istituti privati, per definire la rischiosità dei diversi Paesi, considerano i seguenti fattori:

- Qualità della normativa e sua efficacia;
- Diffusione di alcuni tipi di crimini: come la concussione e la corruzione;
- Qualità del settore pubblico, rischio politico e legale;
- Trasparenza del sistema finanziario;
- Prossimità: vicinanza territoriale o similarità culturali, linguistiche e monetarie; queste possono dipendere da:
    a) Flussi migratori illegali di denaro e di persone;
    b) Interscambi commerciali che facilitano l'occultamento di fondi illeciti;
- Opacità del sistema finanziario e grado di segretezza bancaria;
- Vantaggi fiscali

Di seguito sono riportati i Paesi che, a fine 2022, risultavano nelle *black list* ufficiali [57]:

G.A.F.I.	Panama, Barbados, Filippine, Emirati Arabi Uniti, Gibilterra, Cambogia, Corea del Nord, Giamaica, Iran, Marocco, Senegal, Uganda, Yemen, Isole Cayman, Albania, Turchia, Mozambico, Tanzania, Rep. Dem Congo
UE	Panama, Bahamas, Fiji, Isole Vergini, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Palau, American Samoa, Guam
CE	Panama, Barbados, Filippine, Cambogia, Corea del Nord, Giamaica, Iran, Marocco, Senegal, Uganda, Yemen, Isole Cayman, Afghanistan, Pakistan, Vanuatu, Nicaragua, Zimbabwe, Trinidad e Tobago
D.M.	Panama, Barbados, Filippine, Emirati Arabi Uniti, Gibilterra, Bahamas, Isole Cayman, Andorra, Belize, Bermuda, Ecuador, Costa Rica, Hong Kong, Libano, Liberia, Maldive, Malesia, Mauritius Oman, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Uruguay, Liechtenstein, Pr. di Monaco, Vanuatu

Per facilitare l'analisi dell'esperto, online sono disponibili delle piattaforme specializzate (come, ad esempio, *know your country*) che attribuiscono il livello di rischio di ciascuna giurisdizione sulla base di specifici parametri.

Questi sistemi elaborano uno score complessivo (visibile nella *Figura* 9) analizzando: il regime sanzionatorio, il rischio di terrorismo, l'inclusione nelle black list dell'UE o nelle *grey list* del G.A.F.I., nonché i livelli di corruzione, la presenza di mercati criminali e la classificazione come centri finanziari *offshore*.

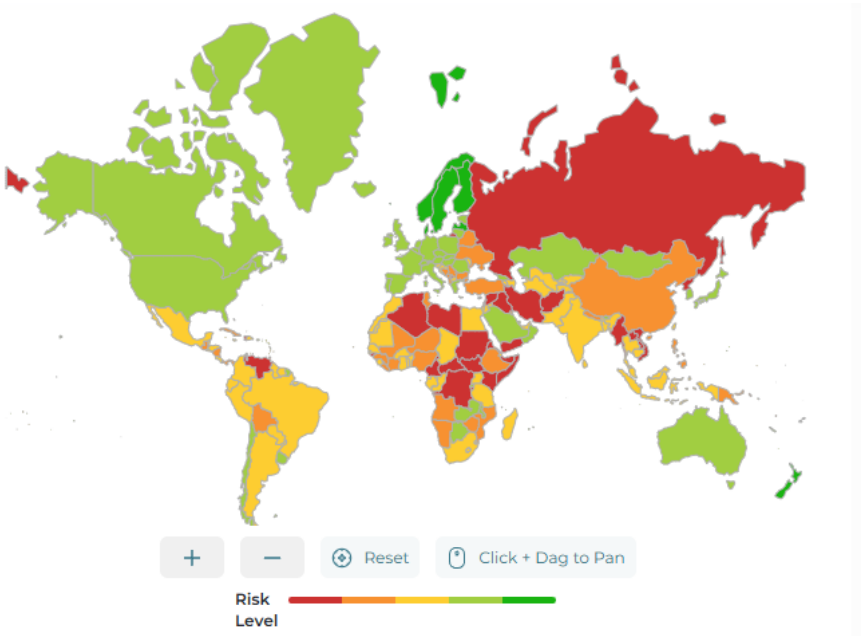

Figura 9: livello di rischio geografico dei diversi Paesi[60]

[60] "Country Reports – KnowYourCountry." *Knowyourcountry.com*, 2021, www.knowyourcountry.com/country-reports/.

Di seguito riportiamo alcuni esempi:

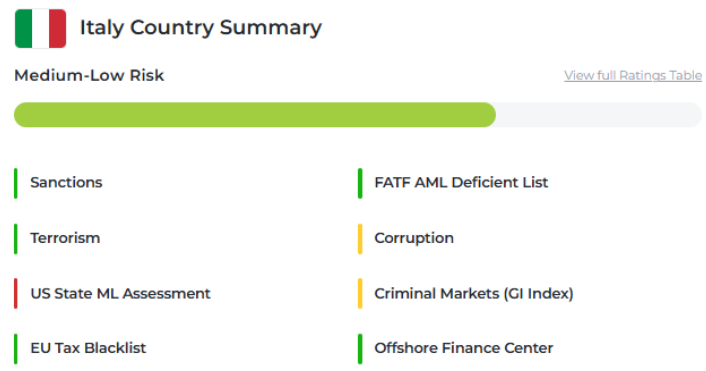

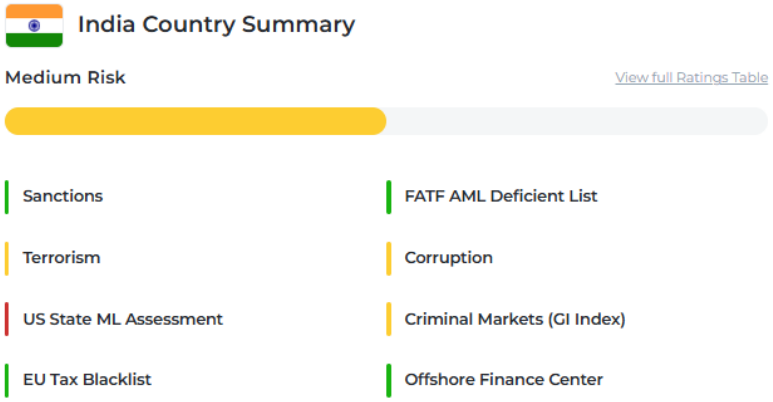

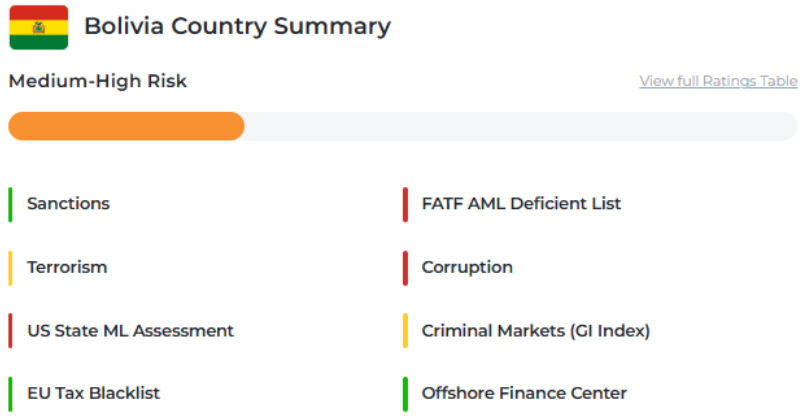

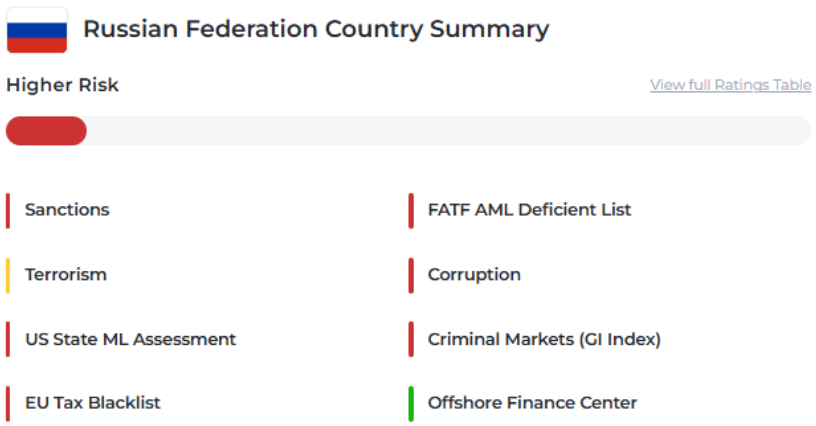

L'analisi finora condotta fa riferimento al livello di rischio geografico estero; tuttavia, l'analisi geografica si deve estendere anche a livello nazionale con riferimento a Stato di nascita, Regione di residenza e Provincia di residenza. L'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo viene condotta dal Ministero dell'Economia e della Finanza (MEF) che, per definire la rischiosità delle diverse aree geografiche, considera due elementi fondamentali: l'uso del contante e l'economia sommersa.

Con riferimento al primo elemento, nonostante l'uso del contante sia stato limitato nel tempo, rappresenta tuttora lo strumento di pagamento più utilizzato. Inoltre, come dimostrato dalla *Figura* 10 nel nostro paese si rileva un divario notevole tra Centro-Nord e Mezzogiorno per quanto riguarda il peso dell'operatività del contante.

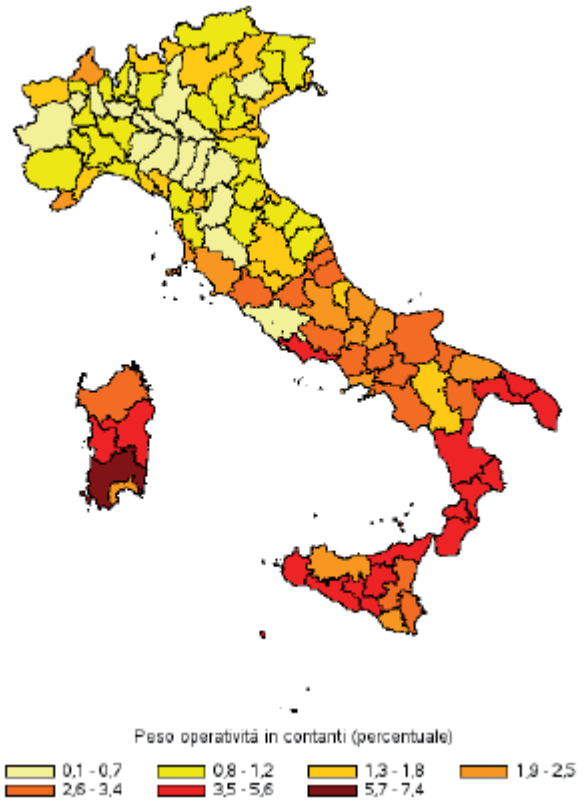

Figura 10: peso dell'operatività in contante sulla movimentazione totale [61]

Il MEF stabilisce il rischio associato alle Regioni e alle Province confrontando i versamenti in contante con i flussi tracciabili di ogni area geografica.

Questo indice misura la quota dei versamenti in contante non giustificati dai fattori "strutturali" (abitudini di spesa, densità dei negozi, età…) tipici dell'area geografica. Inoltre, l'indicatore calcola quanto contante "extra" viene versato nel sistema bancario per ogni euro versato con strumenti tracciabili. Il punteggio finale, e di conseguenza il rischio collegato alla Regione o alla Provincia (come mostrato nella *Figura 11*), deriva dal rapporto tra le anomalie rilevate e il totale delle operazioni osservate [61].

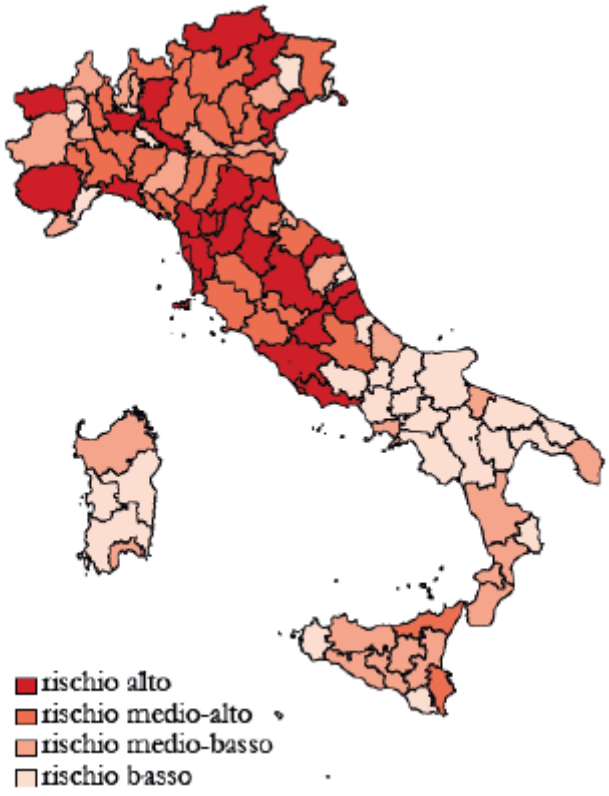

Figura 11: indicatore di rischio per il settore privato (quota anomalie banca-comune) [61]

[61] MEF, and Dipartimento del tesoro. *Analisi Nazionale Dei Rischi Di Riciclaggio Di Denaro E Di Finanziamento Del Terrorismo*. Nov. 2024.

In un'ottica di revisione contabile, la mappatura di questo rischio si inserisce direttamente nel processo di valutazione del rischio ex principio ISA Italia 315.

Un livello di rischio geografico "alto" o "medio-alto" può alterare il rischio intrinseco associato a specifiche poste di bilancio come i ricavi di vendita, gli acquisti di materie prime e i finanziamenti. Di conseguenza, il revisore è chiamato a rimodulare il proprio approccio operativo estendendo le procedure di validità (maggiore campionamento di transazioni, approfondimenti sulla documentazione doganale…) al fine di raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati per escludere distorsioni in bilancio legate a flussi illeciti [41].

3.1.2. Rischio reputazionale

Il rischio reputazionale è definito come il rischio attuale o prospettico di contrazione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'azienda da parte degli stakeholder.

Il fenomeno può avere ad oggetto fattori interni ed esterni all'impresa e può derivare dalla diffusione di notizie o da eventi negativi che hanno colpito la società, i titolari o gli esponenti aziendali.

Gli effetti della lesione della reputazione di un soggetto sono quantificabili specialmente sotto il profilo economico, in quanto viene compromessa la credibilità sociale, la competitività e l'affidabilità dell'attività economica.

Tra le cause che possono portare a una perdita reputazionale abbiamo: la violazione di norme di condotta e di autoregolamentazione, la mancata

attenzione verso gli interessi dei consumatori e investitori e gli scandali mediatici… [62]

Nella prassi operativa l'analisi reputazionale porta alla valutazione dei c.d. "falsi positivi", vale a dire le corrispondenze (*match*) tra l'anagrafica del soggetto analizzato e i nominativi presenti nelle liste di rischio (sanzioni, *watchlists*) o negli articoli di cronaca, sciogliendo il dubbio su eventuali omonimie. In questa fase rientra anche l'individuazione delle Persone Politicamente Esposte, la cui trattazione viene rimandata in seguito (cfr. par. 3.1.5.).

La necessità di risolvere i *falsi positivi* emerge nella prassi operativa nel momento in cui l'operatore, in fase di valutazione, rileva eventuali omonimie.

L'obiettivo della risoluzione dei *falsi positivi* è garantire l'individuazione corretta del soggetto indagato, per cui la segnalazione deve avvenire in presenza di un adeguato grado di certezza dell'identità del soggetto.

Dal punto di vista operativo, l'analisi reputazionale fa riferimento a due aree principali: la presenza del soggetto nelle liste sanzionatorie nazionali e internazionali e la pendenza di procedimenti penali o condanne per reati presupposto del riciclaggio.

In particolare, con riferimento alla prima area, si guarda se in capo al soggetto analizzato emergono delle sanzioni erogate a livello nazionale da autorità come IVASS, Banca d'Italia o CONSOB…

Tra le sanzioni, incidono sul rischio reputazionale anche i provvedimenti di radiazione dai rispettivi albi professionali nonché l'applicazione di sanzioni pecuniarie e amministrative.

---

[62] "Rischio Reputazionale, Cos'è, Come Gestirlo - ESG360." *ESG360*, 2 Apr. 2020, www.esg360.it/risk-management/rischio-reputazionale-cose-come-gestirlo/. Accessed 12 May 2026

A livello internazionale, invece, l'analisi si estende alle liste emesse da organismi quali ONU, UE, OFAC (*"Office of Foreign Assets Control"*), consultabili anche su piattaforme come "*Open Sanction"* oppure alle banche dati investigative, come gli "*Offshore Leaks Database"*, volte a identificare strutture societarie con sede in paradisi fiscali.

Nell'analisi reputazionale non tutte le notizie di reato o le evidenze penali assumono rilievo ai fini della normativa antiriciclaggio. Nella prassi operativa l'analista è chiamato a focalizzarsi esclusivamente sui reati "presupposto" del riciclaggio per formulare la valutazione del rischio.

Per una corretta profilazione del rischio, non ci si deve limitare alle sole sentenze di condanna definitive, ma assumono rilevanza anche i procedimenti pendenti e in fase di giudizio.

Nella prassi operativa, per prudenza, è bene valutare con attenzione anche le posizioni concluse con archiviazione o prescrizione in quanto non escludono la sussistenza di condotte potenzialmente rischiose per il rapporto professionale.

Anche i casi di assoluzione possono essere oggetto di segnalazione interna, specialmente se il soggetto continua ad operare nel medesimo settore o contesto in cui il presunto illecito era maturato. La persistenza del legame tra il soggetto e il contesto a rischio può mantenere elevato il rischio reputazionale.

Il MEF, nell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio, ha valutato e classificato i reati "presupposto" sulla base di: impatto economico, diffusione territoriale e disvalore sociale nel nostro sistema.

L'analisi porta alla classificazione dei reati in quattro categorie di rilevanza [61], come illustrato dalla *Figura 12*.

MINACCIA	Rilevanza minaccia
Corruzione Estorsione Evasione e reati tributari Narcotraffico Reati fallimentari e societari	Molto significativa
Contraffazione Contrabbando Contrabbando di migranti Contrabbando di tabacchi Gioco d'azzardo Sfruttamento sessuale Traffico di esseri umani Traffico illecito di rifiuti Truffa Usura	Abbastanza significativa
Esercizio abusivo di attività finanziaria e del credito Traffico illecito di armi Reati informatici Ricettazione Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione Violazione della normativa sul codice dei beni culturali e del paesaggio	Poco significativa
Contraffazione dei mezzi di pagamento Insider trading e manipolazione del mercato Sequestro di persona	Non significativa

Figura 12: giudizio sulle minacce[61]

La presenza di un rischio reputazionale "alto" può influenzare la valutazione della capacità dell'impresa a continuare a operare come un'entità in funzionamento. La continuità aziendale (ISA Italia 570), infatti, può essere influenzata da eventi o fattori futuri e incerti che possono anche dipendere da sanzioni, illeciti commessi o procedimenti penali in corso.

Importante per il revisore è comprendere il grado di incertezza legato all'esito dell'evento (che dipende anche dalle dimensioni e dalla natura della società) e se la direzione ha individuato tali eventi e circostanze e ne ha correttamente riflesso gli impatti in bilancio.

Nel momento in cui vengono individuate delle incertezze significative, il revisore deve valutare i piani predisposti dalla direzione, acquisendo gli elementi probativi adeguati a comprendere l'effettiva esistenza dell'incertezza e l'attendibilità dei dati predisposti dalla direzione [63]. Sotto il profilo procedurale, il revisore predisporrà procedure di analisi sui flussi di cassa previsionali, verificherà le stime effettuate dalla direzione sulle passività potenziali, gli accantonamenti a fondi rischi per eventuali provvedimenti giudiziari cautelari o verificare eventuali revoche delle linee di credito.

Questi elementi rilevano anche ai fini della valutazione del rischio di frode: ai sensi dell'ISA Italia 240, infatti, tra gli eventi o le circostanze che possano indicare la presenza di comportamenti fraudolenti rientrano tutte quelle situazioni di rischio reputazionale connesse a procedimenti giudiziari, anomalie gestionali o informazioni negative riguardanti il cliente [65].

3.1.3. Attività partecipate e cariche

L'indicatore delle attività e cariche valuta il livello di rischio derivante dai legami societari esterni ed è volto a mappare le cariche o le partecipazioni che il Titolare Effettivo, i soci o gli esponenti aziendali ricoprono in altre imprese. Lo strumento operativo principale per questa analisi è la tabella di rischio emanata da Banca d'Italia con riferimento a specifici codici ATECO considerati ad alto rischio di riciclaggio e per i quali è prevista l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata.

[63] ---. *ISA ITALIA 570: CONTINUITÀ AZIENDALE*. June 2016, revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_04_7_2017_loc_v3_CL.pdf.

Il livello di rischio si deve riferire principalmente alle cariche e alle partecipazioni che i soggetti detengono al di fuori della società analizzata.

Considerando quanto analizzato da Banca d'Italia, tra i settori più a rischio di infiltrazione troviamo: estrazione di minerali, produzione di metalli preziosi, raccolta e smaltimento rifiuti, settore edile e immobiliare, ristoranti, cambiavalute, attività delle società fiduciarie, attività riguardanti le lotterie e le scommesse…

I settori a rischio si dividono principalmente in due macrocategorie:

1. Settori ad alto uso del contante, dove risulta più semplice nascondere i proventi illeciti tra gli incassi regolari (es. scommesse, ristorazione, cambiavalute…)
2. Settori ad alta opacità, dove il riciclaggio avviene attraverso schemi societari complessi volti a nascondere la provenienza dei fondi (es. società fiduciarie, edilizia, immobiliare…)

Il rischio, infatti, non si limita all'impresa, ma può riflettersi sui soggetti che la governano. Per tale motivo, l'analisi dello *score* fornisce una fotografia oggettiva delle esposizioni potenzialmente a rischio del cliente, permettendo al revisore di disporre di un quadro informativo completo e integrato della struttura societaria. Tale analisi consente di intercettare eventuali anomalie, quali l'assunzione di cariche plurime in società tra loro eterogenee o la presenza di prestanomi.

A livello operativo, con riferimento al rischio legato alle attività partecipate e cariche, il revisore deve prestare particolare attenzione al tema delle parti correlate (ISA Italia 550).

Al fine di stabilire se il bilancio contenga errori significativi, o potenziali distorsioni derivanti da frodi, il revisore deve aver ben compreso i rapporti e le operazioni che intercorrono tra parti correlate.

È in questo contesto che l'indicatore di rischio favorisce questa comprensione. L'ISA Italia 550 stabilisce che parte correlata non è solo l'impresa che esercita un controllo significativo su quella oggetto di analisi o l'azienda che viene controllata significativamente da quella oggetto di analisi, ma anche le imprese in cui vi è un assetto proprietario comune, la presenza di familiari come proprietari e membri della direzione con responsabilità comuni [64].

Conoscere e comprendere le partecipazioni e le cariche del Titolare Effettivo e degli esponenti consente al revisore sia di individuare possibili interazioni tra società simili tra loro, sia di valutare la presenza di parti correlate ed operazioni con esse non evidenziate dalla direzione.

Qualora il revisore abbia il sospetto procederà ad esaminare le scritture contabili con particolare attenzione alle caratteristiche delle operazioni registrate e alle loro motivazioni economiche. Il revisore non si limiterà alle informazioni ricevute dal management ma esaminerà i registri azionari, i verbali delle assemblee, le operazioni di investimento al fine di accertare che tali transazioni siano state concluse a normali condizioni di mercato e che l'informativa in bilancio sia riflessa correttamente [65].

[64] ---. *ISA ITALIA 550: PARTI CORRELATE*. 1 Jan. 2020, revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/ISA-ITALIA-550-11.02.2020.pdf.

[65] Roghi, et al. *La Revisione Legale Dei Conti 2021*. Gruppo 24 Ore, 20 Apr. 2021.

3.1.4. Opacità della catena

L'indicatore legato all'opacità della catena misura il grado di trasparenza e complessità della catena di controllo della società analizzata, concentrandosi sulla mappatura dei livelli proprietari che intercorrono tra la società target e il suo Titolare Effettivo.

Il rischio ad esso connesso è, nella prassi operativa, uno dei fattori che incidono maggiormente sullo *score* globale.

Secondo alcune stime del 2022, in Italia circa il 3.8% delle aziende hanno una struttura partecipativa complessa, e sono circa 770 mila le aziende che fanno parte di un gruppo (di cui buona parte ha un collegamento con più di tre Paesi diversi).

L'appartenenza a un gruppo rende più complicata l'individuazione del Titolare Effettivo: quanto più è articolato il gruppo, tanto più risulta complessa l'individuazione del beneficiario finale.

Questa maggiore complessità si riflette sul livello di rischio che risulta più elevato nei seguenti casi:

- Presenza di società estere anonime o localizzate in Paesi che non impongono la comunicazione di quote e cariche;
- Utilizzo di fiduciarie, trust e società di gestione del risparmio (SGR);
- Coinvolgimento di associazioni, cooperative e fondazioni[66]

Nella prassi operativa la classificazione in "medio", "medio-alto" o "alto" delle seguenti situazioni è rimessa ai singoli intermediari che stabiliscono internamente le procedure da adottare.

[66] Nori, Matteo. "Le Strutture Opache Dei Gruppi Societari: L'importanza Di Conoscere I Collegamenti Diretti E Indiretti Delle Imprese Estere per Valutare Il Rischio Compliance E Di Reputazione." *Cribis.com*, CRIBIS, 27 Oct. 2023, www.cribis.com/it/approfondimenti/catene-di-controllo-opache-e-rischi-societa-italiane/. Accessed 16 May 2026.

Uno dei modelli di analisi più diffusi nella realtà si basa su una classificazione del rischio che dipende dalla forma giuridica della società analizzata e dalla sua localizzazione geografica (estera o nazionale). Ad esempio, a livello nazionale il rischio si attesta su livelli medi per realtà come associazioni, fondazioni e cooperative, mentre sale a un livello medio-alto per le società di gestione del risparmio e raggiunge il livello massimo con trust e fiduciarie, per via della loro complessità nel separare la proprietà dal beneficiario effettivo.

Analogo è lo schema valutativo per le società estere: se la società non è anonima, il rischio rimane medio, diversamente, qualora la struttura societaria permetta l'anonimato o in caso di fondazioni, il rischio si alza a medio-alto; infine, anche in ambito internazionale la presenza di trust o fiduciarie determina un rischio elevato.

L'opacità della struttura non impatta solo sull'identificazione del Titolare Effettivo, ma ha dirette ripercussioni sull'applicazione del principio ISA Italia 500, poiché rende più complesso per il revisore reperire gli elementi probativi sufficienti e appropriati. Di fronte ad assetti proprietari stratificati, il rischio di errore significativo può aumentare sensibilmente, in quanto la direzione potrebbe utilizzare le società della catena per occultare la natura delle transazioni. Qualora il revisore rilevi un'ingiustificata complessità nella struttura, dovrà attivare procedure investigative indipendenti, come l'analisi dei patti parasociali, l'esame degli atti istitutivi dei trust, volti a confermare quanto dichiarato dal management [67].

[67]---. *ISA ITALIA 500: ELEMENTI PROBATIVI*. 1 Jan. 2015, revisionelegale.rgs.mef.gov.it/revisione-legale-sito-archeologico/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_500_CL_10_12_14.pdf.

3.1.5. Esposizione politica

Il D.lgs. 231/2007 definisce le persone politicamente esposte come:

"*le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami…"* [26]

A causa della loro posizione istituzionale, questi soggetti possono trovarsi in una condizione di potenziale vulnerabilità che può essere abusata allo scopo di commettere reati di riciclaggio, quali la corruzione, la concussione o l'appropriazione indebita di fondi pubblici. La normativa precisa che tale qualifica di Persona Politicamente Esposta viene ricoperta esclusivamente da soggetti con ruolo di rilievo all'interno dell'entità pubblica e non si estende ai dipendenti o ai soggetti intermedi [68]. Secondo gli standard internazionali, sono considerate PEP le seguenti cariche:

- Capi di Stato o di Governo, ministri, viceministri, parlamentari;
- Membri di organi direttivi di partiti politici;
- Giudici di corti supreme o costituzionali, magistrati di alto livello;
- Membri dei consigli di banche centrali;
- Ambasciatori e ufficiali militari di grado elevato;
- Dirigenti apicali di imprese pubbliche o fondi sovrani;
- Ruoli equivalenti ai precedenti in organizzazioni internazionali

Qualora, nell'identificazione del Titolare Effettivo, risulti un'esposizione politica, la normativa antiriciclaggio impone l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, assicurando un controllo costante e rafforzato delle operazioni [69].

---

[68] FATF (*Politically Exposed Persons*)

[69] "Persone Politicamente Esposte: Chi Sono E Come Fare l'Adeguata Verifica." *Https://Openapi.it*, 2023, openapi.it/blog/persona-politicamente-esposta. Accessed 16 May 2026.

Nella prassi operativa, in Italia, il tema dell'esposizione politica si amplia anche ai c.d. PIL (Politici Italiani Locali), vale a dire quei soggetti che ricoprono una carica politica a livello locale. All'interno di questa sottocategoria si trovano principalmente gli amministratori comunali: Sindaci, Vicesindaci, Assessori e Consiglieri. La presenza di una PEP tra gli amministratori o i soci costituisce un fattore di rischio rilevante secondo il principio ISA Italia 240 (responsabilità del revisore in merito alle frodi). La posizione di vulnerabilità rivestita dal soggetto esposto politicamente può riflettere errori nel bilancio legati a fenomeni corruttivi o di appropriazione indebita aumentando il rischio di frode.

Il revisore, ai sensi dell'ISA Italia 240, deve operare con scetticismo professionale e, considerando la possibilità della direzione di eludere i controlli societari, deve verificare la legittimità economica delle transazioni. In particolare, il revisore riesamina le stime di bilancio per intercettare eventuali manipolazioni, e analizza i contratti di consulenza atipici, le spese insolite o i canali di finanziamento della società accertando che ogni movimentazione sia legittimamente supportata [40].

3.1.6. Rischio di credito

Nell'ambito della valutazione del rischio reputazionale, nella prassi operativa può essere utile estendere le valutazioni anche al profilo creditizio del soggetto. Questa analisi non si configura come una tradizionale analisi dei dati di bilancio (per i soggetti giuridici), ma si sviluppa secondo una prospettiva prevalentemente qualitativa.

Più precisamente, l'attenzione del revisore si sposta sulla rilevazione di eventi esterni che possono compromettere l'affidabilità e la solvibilità della controparte.

Tra gli eventi maggiormente analizzati rientrano:

1. Protesti e procedure concorsuali
2. Pregiudizievoli di conservatoria: iscrizioni di ipoteche giudiziali, pignoramenti e atti di citazione che gravano sul patrimonio dell'ente
3. Processi legali in corso

Dal punto di vista operativo l'analisi di questi elementi rappresenta un indicatore di vulnerabilità patrimoniale idoneo a influenzare in maniera significativa il giudizio del revisore sulla continuità aziendale.

3.1.7. Elementi di mitigazione: "*White list"* e "*Rating di legalità"*

Nell'analisi reputazionale, un ruolo complementare è rivestito da strumenti quali le *white list,* previste dalle diverse Prefetture, e il *rating* di legalità previsto dall'AGCM. Queste componenti non costituiscono fattori diretti del rischio reputazionale globale, ma sono indicatori in grado di ampliare e migliorare la conoscenza del profilo soggettivo dell'entità analizzata.

Le *white list* vengono introdotte dall'Art. 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione, c.d. legge "Severino") e si inseriscono nel quadro della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) con la finalità primaria di prevenire e reprimere i fenomeni corruttivi e di illegalità nel settore della pubblica amministrazione.

Esse si sostanziano in appositi elenchi, istituiti presso ogni Prefettura, contenenti le imprese che, a seguito di controlli e verifiche condotte direttamente dalla Prefettura (tra cui controlli su soci, amministratori, assetti proprietari, nonché sull'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa

e su eventuali collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata), dimostrano un grado di affidabilità maggiore.

Il beneficio derivante dall'iscrizione in queste liste è di tipo semplificatorio: l'iscrizione accelera e snellisce i procedimenti di verifica dei requisiti ordinari e delle comunicazioni antimafia, agevolando la partecipazione delle imprese alle gare di appalto. In termini di rischio reputazionale globale, l'iscrizione nelle *white list* non costituisce un fattore diretto di rischio, ma rappresenta un elemento informativo aggiuntivo, in quanto riflette l'esito di controlli eseguiti da autorità terze.

Trattandosi di uno strumento tipico dei contratti pubblici e delle imprese che lavorano nel settore dei lavori pubblici, il legislatore ha stabilito un elenco tassativo di attività ritenute storicamente e strutturalmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali l'iscrizione assume rilevanza.

Queste attività sono individuate dal Ministero dell'Interno in: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo e macchinari; fornitura di ferro e lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania di cantieri.

L'iscrizione nelle *white list* viene disposta dalla Prefettura della provincia in cui la società ha la propria sede legale e ha una durata di 12 mesi rinnovabile su espressa richiesta della società.

Qualora la società ometta di presentare la domanda di rinnovo entro i termini previsti, la cancellazione dall'elenco avviene in modo automatico. Se, al contrario, viene presentata tempestivamente la richiesta di aggiornamento, si attiva il principio di continuità dell'iscrizione.

L'efficacia del provvedimento si protrae e si ritiene valida anche oltre la scadenza fino a quando la Prefettura, completate le nuove verifiche sui requisiti, emana il provvedimento di rinnovo o accerta il venir meno delle condizioni necessarie per l'iscrizione [70].

A livello operativo, il revisore è chiamato a valutare diversamente le situazioni di "non iscrizione" e quelle di "mancato rinnovo". La mera assenza del soggetto all'interno dell'elenco non costituisce di per sé un'anomalia, in quanto può dipendere da scelte commerciali o dal settore di operatività. Diversamente, il mancato aggiornamento di un'iscrizione precedentemente attiva può rappresentare un fattore di rischio, specialmente se l'istanza di rinnovo è datata da molto tempo.

Il secondo strumento è il *rating* di legalità e si configura come un punteggio, determinato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), volto a certificare il rispetto di standard etici e di legalità da parte delle imprese.

In particolare, tale strumento misura e valorizza l'adozione di modelli di gestione aziendale corretti e trasparenti, promuovendo l'osservanza delle regole e il progressivo miglioramento degli standard qualitativi.

Il punteggio del rating, compreso tra una e tre stelle, ha una durata di tre anni e può essere richiesta dalle imprese che, cumulativamente, rispettano i seguenti requisiti:

- Sede operativa in Italia
- Fatturato minimo dell'esercizio precedente pari a €2 milioni
- Iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni [71]

[70] UTG, Ministro dell'interno. "Le white List" Mar 2024

[71] Concorrenza, della. "AGCM - Rating Di Legalità." *Agcm.it*, 2026, www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/. Accessed 17 May 2026.

- Rispetto dei requisiti obbligatori richiesti dal Regolamento, caratterizzati dall'assenza dei motivi ostativi di carattere penale/giudiziario, di natura concorrenziale, tributaria e in materia di salute e sicurezza sul lavoro [72]

Questo punteggio è assimilabile a un "certificato di affidabilità" rilasciato dall'AGCM e, oltre ad avere un riscontro reputazionale, comporta effetti rilevanti in tre ambiti principali:

1) Appalti pubblici: maggiori punteggi o agevolazioni nelle procedure
2) Finanziamenti pubblici: preferenza o criteri di priorità nell'accesso ai fondi
3) Accesso al credito: il rating di legalità è un valore che le banche considerano nella valutazione del merito creditizio [73]

Al momento della richiesta, l'AGCM attribuisce all'impresa il punteggio base pari a una stella; a tale punteggio possono essere aggiunte ulteriori stelle in base ai diversi requisiti soddisfatti fino ad un massimo di tre. Nello specifico ogni requisito rispettato corrisponde a un "+", mentre il conseguimento di tre "+" determina l'attribuzione di una stella [71].

I requisiti che portano ad incrementare il *rating* sono: l'adesione ai protocolli del Ministero dell'Interno contro l'infiltrazione criminale, l'utilizzo di sistemi di tracciabilità per i pagamenti, l'adozione di processi organizzativi adeguati e l'adesione ai codici etici. Allo stesso modo il rating può essere diminuito in caso di negligenze o errori gravi nell'esecuzione dei contratti [72].

---

[72] AGCM. *Regolamento Attuativo in Materia Di Rating Di Legalità*. 16 Mar. 2026, ance.it/wp-content/uploads/allegati/Regolamento_rating_legalit%C3%A02026.pdf.
Delibera AGCM n. 231812 del 27/01/2026.

[73] Remer, Paolo. "Rating Di Legalità: Cos'è, Come Funziona E Quali Vantaggi Offre Alle Imprese." *La Legge per Tutti*, 21 Mar. 2026, www.laleggepertutti.it/787107_rating-di-legalita-cose-come-funziona-e-quali-vantaggi-offre-alle-imprese. Accessed 17 May 2026.

Capitolo 4 – Dalla profilazione del rischio alla collaborazione attiva: la S.O.S. di qualità

Come illustrato nel Capitolo 3, la profilazione del rischio derivante dall'adeguata verifica rappresenta il presupposto per l'attivazione della collaborazione attiva tra i soggetti obbligati e le Unità di Informazione Finanziaria. La nuova normativa AML ne sottolinea l'importanza al fine di garantire un sistema di prevenzione efficace, basato su fasi dinamiche e reattive ai rischi [74].

In questo contesto, l'art. 35 del D.lgs. 231/2007 stabilisce l'obbligo per i soggetti (individuati all'art. 3) di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale obbligo sorge quando i soggetti "*sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa"* [2].

Il sospetto non presuppone la certezza dell'illecito, ma si può basare anche su indici di anomalia e discrepanze tra le operazioni effettuate e il profilo economico e finanziario del cliente [75].

Il sospetto, infatti, può essere desunto dalle caratteristiche, dall'entità e dalla natura delle operazioni, dal loro frazionamento e considerando l'attività svolta dai soggetti cui le stesse sono riferite [76].

---

[74] Piero, Di Bello . *Pacchetto Antiriciclaggio 2024: Novità Su Segnalazioni Sospette E Responsabilità Dei Professionisti*. 17 Oct. 2024, pierodibello.com/2024/10/pacchetto-antiriciclaggio-2024-novita-su-segnalazioni-sospette-e-responsabilita-dei-professionisti/. Accessed 18 May 2026.

[75] Istituto nazionale revisori legali, and Avv. Castiello Milena. *Il Revisore E La Normativa Antiriciclaggio*. 26 Feb. 2025.

[76] "UIF - Segnalazioni Operazioni Sospette (SOS)." *Bancaditalia.it*, 2020, uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/. Accessed 18 May 2026.

L’obbligo di collaborazione si attiva ogniqualvolta vi sia il “sapere”, il “sospettare” o “motivi ragionevoli per sospettare” su un’operazione [2].

Due sono le caratteristiche fondamentali di una S.O.S. : tempestività e riservatezza; i revisori, e più in generale tutti i soggetti obbligati, sono tenuti a garantire che le informazioni contenute nella segnalazione rimangano confidenziali. Con l’applicazione della nuova normativa, la segnalazione deve essere effettuata indipendentemente dall’importo, superando il criterio precedente che legava l’obbligo alla quantità di denaro [74].

Una volta individuata l’operazione sospetta, vale a dire verificata la coerenza tra il profilo del cliente e l’operazione e analizzati i dati finanziari, il revisore procede a valutare internamente la situazione e a trasmettere la segnalazione alla UIF [75].

Il presente capitolo si soffermerà sull’analisi degli indicatori di anomalia emanati dalle Autorità al fine di orientare l’attività del professionista; successivamente, verranno analizzate le linee guida emanate dalla UIF con riferimento alle segnalazioni di qualità, approfondendo il tema del *defensive reporting* fino ad arrivare al regime sanzionatorio.

4.1. Gli indicatori di anomalia

Ai fini della rilevazione delle operazioni sospette, il legislatore, a sostegno dei soggetti obbligati, ha previsto alcuni strumenti operativi: gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF e i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali.

Ad esempio, viene considerato anomalo il ricorso frequente e ingiustificato a operazioni in contante, anche se di importo inferiore alla soglia massima di legge, nonché il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo economico e di rischio del cliente.

I nuovi indicatori di anomalia, emanati dalla UIF con provvedimento del 12 maggio 2023 detto "*Il Provvedimento"* e entrati in vigore il 1° gennaio 2024, consistono nell'elencazione di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'impianto normativo si articola in macro-indicatori generali, a loro volta declinati in *sub* indici esemplificativi [77].

La UIF pone particolare attenzione sulla riluttanza del cliente a fornire informazioni, sulla produzione di documenti contraffatti o incompleti e sull'uso di mezzi di contatto insoliti o fittizi; particolare attenzione viene posta anche sulla mancanza di interesse del cliente per i dettagli economici dell'operazione [78].

Le fattispecie descritte negli indicatori di anomalia non costituiscono un elenco tassativo di illeciti, bensì schemi di comportamento; di conseguenza, esse configurano un effettivo sospetto di riciclaggio solo laddove l'operatività riscontrata non trovi adeguata giustificazione nelle specifiche caratteristiche soggettive ed economico-operative del cliente.

Gli indicatori sono 34 divisi in tre sezioni e ciascuno articolato in *sub* indici per un totale di 400 comportamenti elencati.

Le sezioni sono le seguenti:

- Sezione A (indicatori da 1 a 8): individuano i profili inerenti alla condotta o alle caratteristiche del soggetto; gli indicatori contenuti nella sezione A permettono di capire se il cliente presenta

[77] CNDCEC "*GLI INDICATORI DI ANOMALIA per LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: ANALISI DEI PRINCIPALI INDICATORI per I COMMERCIALISTI"*. Oct. 2024.

[78] "INDICATORI DI ANOMALIA AML/CFT: Un Confronto Tra Approccio Italiano E Standard Internazionali." *Studio Legale Tidona E Associati | Diritto Bancario E Finanziario*, 24 June 2025, www.tidona.com/indicatori-di-anomalia-aml-cft-un-confronto-tra-approccio-italiano-e-standard-internazionali/. Accessed 23 June 2026.

caratteristiche “anomale” rispetto a un comportamento normale e trasparente;

- Sezione B (indicatori da 9 a 32): individua le caratteristiche e la configurazione dell’attività, con riferimento ai diversi settori; la sezione B riguarda le caratteristiche delle transazioni e dunque servono a individuare gli schemi alla base di presunte operazioni di riciclaggio o finanziamento illecito
- Sezione C (indicatori 33 e 34): sono relativi all’operatività potenzialmente connessa al finanziamento del terrorismo;

Il Provvedimento si configura come un testo unico e indivisibile indirizzato alla totalità dei soggetti obbligati. Di conseguenza, agli Ordini professionali è preclusa la facoltà di "parcellizzare" il documento promuovendo tra i propri iscritti l'osservanza dei soli indicatori ritenuti a priori di maggiore interesse settoriale.

Nonostante ciò, l'approccio basato sul rischio impone al singolo professionista, in fase di concreta applicazione, l'onere di selezionare e declinare le fattispecie di anomalia effettivamente rilevanti e coerenti con la natura e l'operatività del cliente revisionato [77].

Va inoltre sottolineato come gli indicatori di anomalia assumano un ruolo rilevante non solo in ambito antiriciclaggio ma anche a sostegno dell’attività di revisione legale.

La presenza di una fattispecie riconducibile agli indicatori può essere interpretata come un possibile segnale di rischio di frode, di anomalie nei processi aziendali e possono evidenziare situazioni di incoerenza operativa o del profilo economico-finanziario del cliente [40].

Di seguito, tra tutti gli indicatori del catalogo UIF, sono riportati gli indicatori maggiormente riconducibili all’attività di revisione legale dei conti **Errore. Il segnalibro non è definito.** .

Indicatore n.1 – Ingiustificata riluttanza o rifiuto a fornire informazioni o documenti:

"*Il soggetto cui è riferita l'operatività si rifiuta di o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente*"

Il primo indicatore tratta del c.d. rischio di condotta incentrandosi principalmente sul comportamento ostruzionistico del soggetto analizzato. Si considera "anomalo" il comportamento del soggetto che si rifiuta di collaborare, che ostacola l'acquisizione degli elementi necessari alla valutazione, che omette informazioni rilevanti (come l'esistenza di patti parasociali, modifiche dell'atto costitutivo del trust…) o che rinuncia a un'operazione economicamente vantaggiosa pur di non dover esibire la documentazione o chiarire l'origine dei fondi e l'identità del Titolare Effettivo [79].

Questo comportamento incide sull'attività di revisione in quanto, influenzando la valutazione del rischio di frode (ISA Italia 240) ,comporta una maggiore complessità nell'acquisizione degli elementi probativi sufficienti e appropriati. Questo rende difficoltoso verificare la veridicità e la sostanza economica delle operazioni oggetto di analisi.

Indicatore n.2 - Rilascio di informazioni o documenti falsi o incompleti: "*Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta o*

[79] UIF, and Banca d'Italia. *PROVVEDIMENTO RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA*. 12 May 2023.

eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente".

L'indicatore n.2 identifica il c.d. rischio di condotta concentrandosi sulle condotte fraudolente "attive", ovvero, quei comportamenti messi in atto per sviare le verifiche attraverso informazioni o documenti falsi, alterati o discordanti rispetto all'operatività richiesta.

In questo caso siamo di fronte non a comportamenti ostruzionistici volti a evitare la fornitura della documentazione (come nel caso dell'indicatore n.1), ma a situazioni in cui il soggetto produce elementi non veritieri arrivando fino alla contraffazione materiale (*sub* indicatore 2.1).

Il professionista deve prestare attenzione in quanto tale condotta potrebbe rappresentare un indicatore della presenza di errori significativi in bilancio riconducibili a fenomeni di frode. Il revisore deve focalizzarsi, in particolare, sui casi di contraffazione, sulle difformità rispetto a fonti terze indipendenti e sulle discrepanze tra l'operatività dichiarata e i flussi finanziari effettivamente movimentati [79]. Deve pertanto essere effettuato un controllo sulla coerenza incrociata delle informazioni per evitare che le evidenze raccolte risultino inattendibili, nonché per valutare l'eventuale attivazione di procedure di revisione in risposta al rischio di frode e prevenire la presenza di errori significativi in bilancio.

Indicatore n.4 – Assetti proprietari o strutture di controllo artificiosi o complessi:

"*Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente."*

L'indicatore n.4 si sposta sull'analisi dell'opacità e dell'artificiosità della struttura societaria; l'anomalia in questo caso risiede nella costruzione dal

punto di vista giuridico e organizzativo della struttura della società cliente. Il rischio è che il cliente utilizzi strutture complesse finalizzate a interrompere o complicare l'analisi della catena di controllo e l'individuazione dei Titolari Effettivi.

L'anomalia è riscontrabile in strutture contenenti trust, fiduciarie, fondazioni, società estere (specie in paesi a rischio) o in quei soggetti caratterizzati da ripetute e improvvise modifiche nell'assetto proprietario [79].

Con riferimento all'attività svolta dal revisore, una catena opaca può influenzare profondamente sia la valutazione del rischio legata alla governance societaria (anche ai sensi degli adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.), sia rappresenta un ostacolo all'identificazione delle parti correlate (ISA Italia 550) esponendo il bilancio a errori legati a transazioni fittizie o a valori non in linea a quelli di mercato o di vendite circolari.

Indicatore n. 13 - Operatività in contanti, valute estere, oro o altri beni:

"*Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.*"

L'indicatore n.13 fa riferimento al ricorso ingiustificato di strumenti di pagamento alternativi ai circuiti tracciabili come contante, beni fungibili o valute estere. Il comportamento viene considerato anomalo qualora vi sia una frammentazione particolare dei flussi finanziari (con pagamenti rateali di rilevante importo) o l'alterazione improvvisa delle modalità di pagamento pattuite in precedenza.

Il revisore dovrà considerare come anomali e prestare particolare attenzione a:

1. Frequenti versamenti in denaro, pagamenti in contanti anomali ad amministratori o dipendenti a titolo di rimborsi spese o anticipi
2. Uso di banconote di grosso taglio nelle operazioni di acquisto o di vendita
3. Operatività finanziaria a breve termine a scopo speculativo [79]

Indicatore n. 20 – Coerenza tra i flussi economici/societari e il profilo reale dell'azienda

"Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi".

L'indicatore n.20 individua le anomalie strutturali, commerciali e fiscali; in particolare, la fattispecie riportata nell'indicatore consiste nella simulazione o distorsione delle normali transazioni d'impresa (acquisti e vendite, gestione dei beni aziendali…) al fine di generare costi finti, occultare ricavi o distrarre elementi dell'attivo a danno dei creditori.

L'attenzione del revisore si deve focalizzare su quattro aree contabili sensibili:

1. Anomalie del ciclo fatturazione: emissione o ricezione di fatture con prezzi diversi da quelli di mercato, concentrate verso un'unica controparte, emesse da società prive di dipendenti (c.d. società cartiere)

2. Assenza nei magazzini di merce che risulterebbe iscritta nei registri contabili per un ammontare significativo
3. Distrazione di asset in contesti di crisi: cessioni di beni, aziende o rami d'azienda con cedente una società in crisi
4. Evasione contributiva e fiscale: come la presenza di holding o cooperative aperte e chiuse nel giro di pochi anni senza aver depositato i bilanci [79]

Indicatore n. 21 – Operatività oggetto di revisione

"*Operatività oggetto di revisione che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi*."

L'indicatore n.21 si concentra direttamente sulle anomalie rilevabili nei libri contabili, nelle valutazioni di bilancio e nella gestione documentale interna. Secondo l'indicatore, il comportamento anomalo consiste nella manipolazione delle registrazioni contabili, nell'alterazione dei criteri di stima o nell'utilizzo di documentazione fittizia al fine di occultare la reale situazione economico-patrimoniale.

Il revisore porrà particolare attenzione a:

1) Fatturazione per operazioni inesistenti: presenza di fatture relative a servizi o beni mai effettivamente resi soprattutto se superiori alla soglia di significatività fissata dal revisore (*sub* indice 21.3)
2) Manipolazione delle scritture di fine anno e di assestamento come, ad esempio, registrazioni di fatture a ridosso della chiusura

dell'esercizio o documentazione contabile che evidenzia valori difformi rispetto all'operatività del soggetto

3) Operazioni contabili o registrazioni che hanno lo scopo di occultare le disponibilità finanziarie con particolare riferimento a pagamenti a fornitori o a incassi per beni e servizi non ricevuti
4) Modifiche improvvise e/o ingiustificate dei principi contabili rispetto ai precedenti per la valutazione di beni e servizi [79]

Illustrati gli indicatori, serve capire se la presenza di un comportamento "anomalo" basta per considerare l'operazione come sospetta: in generale no.

La mera presenza di un comportamento anomalo non rappresenta una prova di condotta illecita, né determina automaticamente l'obbligo di segnalazione [77]: nessun indicatore da solo è sufficiente a fondare il sospetto [78].

Allo stesso tempo l'assenza di indicatori di anomalia non consente di escludere con certezza che l'operazione sia sospetta.

Nella prassi operativa il revisore, prima di segnalare un'operazione, è tenuto a procedere con una valutazione complessiva dell'operatività sulla base di tutte le informazioni disponibili. Nel caso in cui siamo in presenza di comportamenti anomali, la valutazione deve verificare la loro rilevanza e il contesto dell'operazione; in assenza di anomalie, invece, è necessario considerare ulteriori elementi e comportamenti che, pur non tipizzati dal Provvedimento UIF, possono configurare un sospetto.

L'esigenza di ulteriori verifiche risulta ancora più rilevante alla luce delle metodologie adottate dai revisori e dalle società di revisione, che si avvalgono frequentemente di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale, basate prevalentemente su parametri quantitativi (ad

esempio l'importo o la frequenza delle operazioni) e qualitativi (come la tipologia) [2].

Infatti, come stabilito all'Art.35 del Provvedimento UIF il sospetto deve essere desunto da un'analisi complessiva delle caratteristiche, dall'entità e dalla natura dell'operazione nonché dalla valutazione del contesto soggettivo ed economico del cliente[77].

In definitiva, gli indicatori di anomalia assumono la funzione di strumenti di supporto non vincolanti, volti a supportare e non a sostituire il giudizio professionale del revisore, il quale rimane responsabile di una valutazione autonoma, critica e contestualizzata al caso concreto oggetto di analisi.

4.2. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e la funzione di revisione interna

L'art. 22 del Provvedimento di Banca d'Italia e della UIF in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, disciplina la figura e le competenze del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette; dal punto di vista operativo tale figura ha il compito di esaminare le segnalazioni inoltrate dalle diverse strutture aziendali e trasmettere alla UIF solo quelle che ritiene fondate. Con riferimento alla segnalazione, il Responsabile ha l'obbligo di omettere i nomi dei soggetti interni coinvolti nella procedura preservandone la riservatezza, nonché l'obbligo di conservare evidenza documentale di tutte le analisi effettuate (anche di quelle archiviate).

Il Responsabile è dotato di ampi poteri informativi e di coordinamento necessari per svolgere i dovuti approfondimenti sulla segnalazione e sui soggetti coinvolti; pur mantenendo la riservatezza, il Responsabile deve assicurare che le informazioni su tali soggetti siano disponibili

internamente attraverso basi informative protette, al fine di aggiornare tempestivamente il profilo di rischio associato al cliente stesso [80].

Mentre il Responsabile S.O.S. presidia la valutazione e la trasmissione delle anomalie rilevate durante l'attività, le funzioni di monitoraggio di terzo livello vengono svolte dalla Revisione Interna. L'Internal Audit è chiamato a verificare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema organizzativo e delle procedure antiriciclaggio adottate dall'ente.

Le verifiche predisposte dall'Internal Audit riguardano la "sostanza" dei presidi adottati, vale a dire l'analisi se chi opera all'interno della società sia effettivamente in grado di riconoscere le operazioni e i comportamenti anomali o sospetti.

Come accennato in precedenza (Capitolo 2.1), le Regole Tecniche del CNDCEC richiedono un sistema di controlli che sia adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni della società, al fine di poter valutare tanto la conformità alle procedure quanto la concretezza dei comportamenti.

L'obiettivo dell'Internal Audit è verificare che le valutazioni e le conclusioni formulate dagli operatori riflettano il reale profilo di rischio del cliente e la natura dell'incarico. La vigilanza sull'accuratezza e sulla veridicità delle procedure di adeguata verifica garantisce la qualità e la tenuta dell'intero processo valutativo, assicurando che l'*iter* procedurale conduca a una decisione di segnalazione o archiviazione, solida, coerente e motivata [81].

---

[80] UIF, and Banca d'Italia. *Provvedimento Della Banca d'Italia in Materia Di Organizzazione, Procedure E Controlli Interni in Materia Antiriciclaggio "Art. 22: Il Responsabile Delle Segnalazioni Di Operazioni Sospette "*. 26 Mar. 2019,

[81] Viggiano, Gabriella, and Annalisa De Vivo. "Antiriciclaggio E Audit Negli Studi: Dalla Compliance Formale a Quella Sostanziale." *Quotidiano Più*, 23 Oct. 2025, www.quotidianopiu.it/dettaglio/13313702/antiriciclaggio-e-audit-negli-studi-dalla-compliance-formale-a-quella-sostanziale. Accessed 23 May 2026.

Tuttavia, l'efficacia di questa organizzazione interna tra il processo decisionale del Responsabile S.O.S. e le funzioni di controllo interne, spesso si scontrano con la complessità degli adempimenti e un regime sanzionatorio severo. Questi fattori rischiano di alterare l'oggettività delle valutazioni e la qualità delle segnalazioni inviate all'Autorità.

4.3. Verso la S.O.S. di qualità: il provvedimento di Banca d'Italia e UIF

L'applicazione del principio dei "motivi ragionevoli di sospetto" amplia la portata dell'obbligo di segnalazione, rendendo possibile l'invio di una segnalazione all'UIF anche in presenza di un quadro non ancora consolidato, ma tale da integrare motivi ragionevoli di sospetto [2].

Un approccio di questo tipo rischia, però, di provocare un effetto distorsivo sul sistema informativo istituzionale. Questo fenomeno viene spiegato nella teoria del "*Crying Wolf*" (2007, "al lupo, al lupo") formulata da Előd Takáts (con riferimento ai revisori e alle banche), la quale sostiene che il "falso allarme" si manifesta quando la segnalazione eccessiva diluisce il valore informativo dei rapporti stessi.

L'autore individua la causa principale dell'eccessiva segnalazione nell'inasprimento del regime sanzionatorio irrogato ai soggetti obbligati in caso di omessa segnalazione di un'anomalia.

Sanzioni particolarmente elevate, pertanto, inducono il soggetto, qualora si trovi in una situazione di incertezza rispetto alla reale rischiosità del comportamento analizzato, ad agire in ottica prudenziale, segnalando l'operazione a prescindere da un reale approfondimento.

Questo comportamento prende il nome di "*defensive reporting*" e, determinando un'eccessiva e ridondante rendicontazione, ostacola l'individuazione delle operazioni finanziarie realmente sospette.

Questo comportamento difensivo da parte dei revisori, se da un lato riduce il rischio di subire una sanzione, dall'altro disincentiva l'efficacia dell'attività di monitoraggio interno. Quest'ultima, infatti, intesa come approfondimento investigativo e analisi documentale, risulta significativamente più onerosa in termini di tempo e risorse rispetto alla segnalazione indiscriminata della quasi totalità delle anomalie rilevate.

Takáts dimostra scientificamente come l'aumento delle sanzioni possa paradossalmente ridurre l'efficacia del contrasto al riciclaggio. Questo paradosso viene illustrato attraverso la Curva di Laffer (*Figura 13*) che considera le seguenti variabili:

- Sanzioni (asse X); rappresenta l'entità della sanzione cui il revisore andrebbe incontro in caso di omessa segnalazione di un'operazione che si rivela successivamente essere di riciclaggio.
- *Reporting* (linea tratteggiata, asse Y); considera il volume complessivo delle segnalazioni inviate
- *Prosecution* (linea continua, asse Y); rappresenta il tasso di indagini/azioni penali avviate dall'autorità sulla base delle segnalazioni ricevute

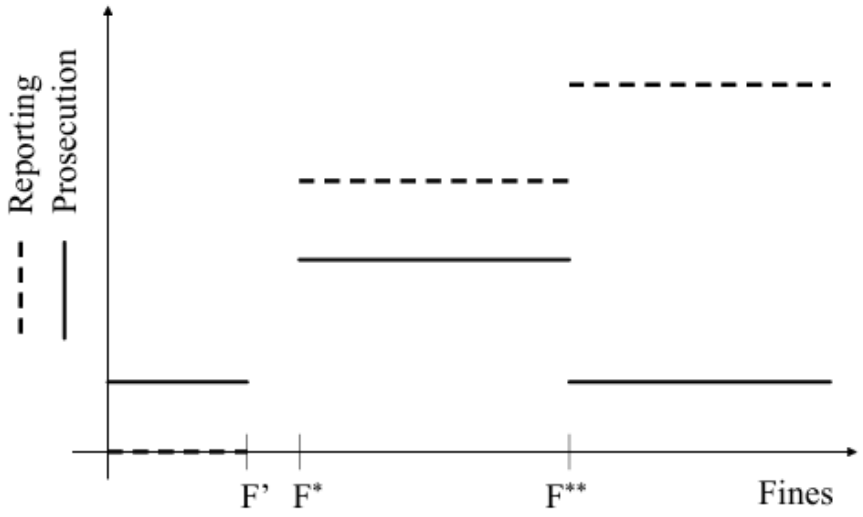

Figura 13: Laffer Curve

Se le multe sono troppo severe, il numero delle S.O.S. aumenta in maniera incontrollata, la qualità diminuisce e il sistema diventa inefficiente.

Una soluzione proposta dall'autore risiede nella rimodulazione degli incentivi: se attualmente le sanzioni vengono irrogate esclusivamente a chi omette la segnalazione resta da chiedersi quali sarebbero gli effetti qualora venissero sanzionati i "Falsi Positivi" ovvero quelle segnalazioni infondate che generano solo "rumore".

Uno degli effetti principali sarebbe un miglioramento dell'attività investigativa: i soggetti sarebbero stimolati a potenziare le attività di controllo, monitoraggio e analisi delle operazioni e dei comportamenti anomali, incrementando il valore qualitativo e l'efficacia delle S.O.S. trasmesse [12].

Nel dicembre 2025 Banca d'Italia e la UIF sono intervenute in maniera determinante sul tema del "*defensive reporting"* emanando le nuove istruzioni per la rilevazione delle operazioni sospette. L'obiettivo principale di tali disposizioni è guidare i soggetti obbligati verso una più efficace identificazione e rappresentazione delle anomalie.

Al fine di garantire una S.O.S. di qualità, il processo valutativo deve configurarsi come un percorso strutturato che, partendo dalla rilevazione delle anomalie operative, determini se le stesse siano oggettivamente giustificabili o se configurino elementi di sospetto. In quest'ottica, la UIF intende escludere qualsiasi automatismo vietando l'invio di segnalazioni basate su approcci standardizzati, cautelativi o guidati dal superamento di limiti o parametri quantitativi minimi.

Per tale motivo viene richiesto ai segnalanti di rappresentare nella segnalazione i motivi di sospetto che devono rispettare le esigenze di esaustività e di sinteticità. In generale, i destinatari devono comunicare gli elementi analizzati e le circostanze specifiche che giustificano il sospetto.

Qualora, a seguito delle analisi interne, si ritenga che il sospetto non sussista o che l'anomalia non sia sufficientemente supportata è richiesto al segnalante di mantenere traccia scritta dei motivi per cui si è deciso di non segnalare.

Per aiutare i segnalanti e garantire l'efficacia delle segnalazioni, le Istruzioni della UIF individuano una serie di fattispecie che, se rilevate in modo isolato, non sono ritenute sufficienti a fondare un valido motivo di sospetto:

- La presenza di difformità tra le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica e quelle tratte da altre fonti disponibili;
- L'attribuzione del cliente in una classe di rischio "alto" per via del settore in cui opera, del ruolo che riveste o delle segnalazioni di anomalia passate
- L'individuazione di notizie reputazionali emerse a carico del cliente delle sue controparti o di altri soggetti a lui collegati;
- L'acquisizione di informazioni relative a flussi operativi anomali esterni all'azienda

- La richiesta da parte delle Autorità competenti di informazioni sui clienti; queste richieste possono nascere da controlli di *routine,* da ispezioni in corso o da indagini già concluse su aziende collegate
- L'esistenza di misure restrittive o provvedimenti cautelari (reali e/o personali) a carico del soggetto ma senza che si riflettano direttamente sull'operazione

Il provvedimento stabilisce che una S.O.S. per essere qualitativamente idonea deve soddisfare le seguenti caratteristiche: attendibilità, correttezza, aggiornamento, completezza e pertinenza.

Infine, per mitigare l'asimmetria informativa e premiare la collaborazione attiva, viene potenziato il "flusso di ritorno": con cadenza semestrale, i segnalanti ricevono dalla UIF due elenchi specifici basati sulla rischiosità delle segnalazioni inoltrate:

- elenco A: segnalazioni per le quali l'Unità non ha ravvisato elementi di rischio a supporto del sospetto
- elenco B: segnalazioni che secondo la UIF sono classificabili come a "basso rischio"

Una volta acquisiti gli esiti, i destinatari devono tenerne conto per un processo di autovalutazione. Analizzare quanto trasmesso dalla UIF serve per rivedere e affinare i propri processi e procedure interne, capire perché abbiano portato a segnalazioni rivelatesi poi non rischiose e aggiornare l'analisi del rischio, calibrando quest'ultima sulla base dei feedback forniti dall'autorità [82].

[82] UIF, and Banca d'Italia. *ISTRUZIONI per LA RILEVAZIONE E LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE*. 18 Dec. 2025, uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/documenti/2025/Istruzioni-UIF-per-la-rilevazione-e-la-segnalazione-delle-operazioni-sospette.pdf.

4.4. Il regime sanzionatorio

In Italia il regime sanzionatorio è caratterizzato da un sistema complesso e articolato volto non solo a punire le violazioni del D.lgs. 231/2007 ma anche a incentivare l'adozione di pratiche antiriciclaggio efficienti e trasparenti.

Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2007 e dal Codice penale italiano presentano diverse caratteristiche:

- Multilivello: le sanzioni irrogate ai soggetti comprendono sia penalità amministrative che sanzioni penali;
- Proporzionalità del reato: le sanzioni dipendono direttamente dalla natura e dalla gravità della violazione con importi che possono essere aumentati in caso di dolo e reiterazione;
- Estensione soggettiva della responsabilità: la sanzione non si limita al soggetto coinvolto direttamente ma si estende anche ai professionisti e agli intermediari che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione;
- Obblighi specifici per le professioni: i professionisti, come i revisori contabili, sono assoggettati a specifiche sanzioni legate alla mancata e/o inadeguata applicazione degli obblighi antiriciclaggio;

Sulla base delle caratteristiche appena elencate è possibile comprendere come le sanzioni possono essere sia a carico del cliente sia a carico della società di revisione. A titolo esemplificativo, al cliente possono essere irrogate sanzioni per falsa documentazione o per trasferimenti di denaro contante oltre soglia; la società di revisione, invece, risponde tipicamente per carenze e violazioni in materia di organizzazione, di procedure e di controlli interni, per violazioni degli obblighi di segnalazione delle anomalie o di conservazione documentale [52].

Il sistema sanzionatorio delinea per il revisore legale un livello di responsabilità severo che si articola sul piano civile, amministrativo e penale.

Dal punto di vista penale, il revisore può essere punito per l'omissione o il ritardo nella trasmissione delle operazioni sospette, nonché per la violazione degli obblighi di adeguata verifica, di identificazione del Titolare Effettivo e di conservazione documentale.

Inoltre, qualora l'omissione dei controlli o il giudizio positivo e senza rilievi su bilanci significativamente errati abbiano agevolato l'occultamento di flussi illeciti, il revisore può essere accusato di concorso in reati quali riciclaggio e autoriciclaggio.

In ambito civile, invece, il revisore risponde patrimonialmente per i danni subiti dagli azionisti, dai creditori o da terzi ogni volta che una sua negligenza abbia consentito o agevolato condotte fraudolente o distrazioni di asset. Le sanzioni amministrative irrogate vengono graduate in base alla gravità e sistematicità delle carenze organizzative [75].

Conclusioni

L'analisi esposta nel presente elaborato ha permesso di rispondere al quesito iniziale circa l'impatto della normativa antiriciclaggio sull'operato del revisore legale, delineando come tale disciplina ne guidi e influenzi concretamente le scelte operative.

Il revisore, infatti, non si occupa più esclusivamente di analizzare dati economici e finanziari, ma la sua attività si è da tempo estesa anche all'analisi della reportistica non finanziaria. È proprio in questo contesto che si inserisce la disciplina antiriciclaggio. L'elemento di giunzione è rappresentato dal *risk-based approach* che consente al rischio di riciclaggio di integrarsi perfettamente nell'analisi dei rischi che il revisore deve condurre sulla base dei principi ISA Italia.

Secondo il principio ISA Italia 315 è compito del revisore analizzare e comprendere il contesto in cui opera il cliente, il tipo di attività svolta e la struttura organizzativa dell'impresa e, sulla base dei rischi identificati (ISA Italia 330), programmare procedure adeguate in risposta ad essi.

In quest'ottica l'adeguata verifica della clientela, l'utilizzo degli indicatori di anomalia e l'analisi degli *score* del rischio reputazionale diventano strumenti strategici che agevolano il revisore a delineare il profilo di rischio del soggetto vigilato.

La definizione del rischio reputazionale supporta il revisore sia nella fase iniziale di accettazione dell'incarico, in quanto semplifica il lavoro previsto dall'ISA Italia 315, sia successivamente in fase di definizione del rischio di revisione.

Con riferimento a quest'ultimo, l'analisi del rischio di riciclaggio impatta direttamente sul rischio inerente, vale a dire quel rischio intrinseco all'attività di impresa. Integrare la valutazione del rischio di riciclaggio all'interno della definizione del rischio intrinseco permette di

comprendere quanto l'azienda è esposta "per sua natura" a fenomeni potenzialmente distorsivi.

Il risultato, in termini di livello di rischio intrinseco, influenza indirettamente il rischio di revisione e in generale la natura e l'ampiezza delle procedure che il revisore dovrà attuare in risposta ai rischi rilevati.

Una criticità emersa dall'analisi esposta nell'elaborato è la complessità e la frammentazione della disciplina antiriciclaggio; questa criticità ha portato i soggetti destinatari della disciplina a interpretare le disposizioni come adempimenti burocratici e al successivo fenomeno del *defensive reporting*.

L'evoluzione normativa tracciata dall'AML Package interviene proprio su queste criticità, cercando di rafforzare l'armonizzazione, l'efficacia e il coordinamento tra i diversi Stati membri; l'obiettivo è creare un sistema orientato alla qualità dei presidi di contrasto e prevenzione del riciclaggio, alla corretta circolazione delle informazioni e alla capacità di intercettare le vulnerabilità prima che possano essere sfruttate dalle organizzazioni criminali.

Le novità introdotte dalla normativa devono essere interpretate come un'opportunità per migliorare i sistemi di controllo e gestione del rischio e per generare valore nel medio-lungo periodo. L'integrazione di tali presidi non solo consolida l'affidabilità e la trasparenza dei processi aziendali, ma permette alle società di acquisire un vantaggio competitivo concreto rispetto a un mercato sempre più attento alla *compliance.*

La sfida ultima per i professionisti resta quella di trasformare gli obblighi di legge in prassi operative concrete, efficaci, sostenibili e coerenti.